

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 731
ALLEGATO/I

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(MARTINO)

di concerto col concreto con Ministro dell'interno

(MARONI)

col Ministro di grazia e giustizia

(BIONDI)

col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(PAGLIARINI)

col Ministro delle finanze

(TREMONTI)

col Ministro del tesoro

(DINI)

col Ministro della pubblica istruzione

(D'ONOFRIO)

col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

(POLI BORTONE)

col Ministro dei trasporti e della navigazione

(FIORI)

col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

(TATARELLA)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(GNUTTI)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(MASTELLA)

col Ministro del commercio con l'estero

(BERNINI)

col Ministro della sanità

(COSTA)

col Ministro per i beni culturali e ambientali

(FISICHELLA)

col Ministro dell'ambiente

(MATTEOLI)

e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(PODESTÀ)

(V. Stampato Camera n. 730)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 agosto 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 agosto 1994*

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali:

Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con Allegati, Protocolli e relativo Atto finale, fatto a Bruxelles il 1° febbraio 1993, con Protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993;

Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con Allegati, Protocolli e relativo Atto finale, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, con Protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993;

Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993;

Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993

I testi degli altri accordi di cui al disegno di legge n. 731 sono contenuti, rispettivamente, negli stampati nn. 731-Allegato/II, 731-Allegato/III e 731-Allegato/IV.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ACUERDO EUROPEO
 POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
 Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE,
 Y RUMANIA, POR OTRA

EUROPAAFTALE
 OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEML DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
 OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE
 OG RUMÆNIEN PÅ DEN ANDEN SIDE

EUROPA-ABKOMMEN
 ZUR GRÜNDUNG EINER ASSOZIATION
 ZWISCHEN DEN EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
 UND IHREN MITGLIEDSTAATEN EINERSEITS
 UND RUMÄNIEN ANDERERSEITS

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
 ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣ,
 ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ

EUROPE AGREEMENT
 ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES
 AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART,
 AND ROMANIA, OF THE OTHER PART

ACCORD EUROPEEN
 ETABLISSANT UNE ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES
 ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART,
 ET LA ROUMANIE, D'AUTRE PART

ACCORDO EUROPEO
 CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE
 E IL LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
 E LA ROMANIA, DALL'ALTRA

EUROPA-OVEREENKOMST
 WAARBIJ EEN ASSOCIATIE TOT STAND WORDT GEBRACHT TUSSEN DE
 EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN HUN LID-STATEN, ENERZIJD,
 EN ROEMENIE, ANDERZIJD

ACORDO EUROPEU
 QUE CRIA UMA ASSOCIAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES EUROPEIAS
 E OS SEUS ESTADOS-MEMBROS, POR UM LADO,
 E A ROMÉNIA, POR OUTRO

ACORD EUROPEAN
 INSTITUIND O ASOCIERE INTRE RÔMANIA, PE DE O PARTE,
 COMUNITATILE EUROPENE SI STATELE MEMBRE
 PE DE ALTA PARTE

Servizio del Contenzioso Diplomatico
 dei Trattati e degli Affari Legislativi



per copia conforme

CE/RO/X 1

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente acuerdo.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στην παρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo.

Drept pentru care subsemnații Plenipotențiarilor au semnat prezentul Acord.

Hecho en Bruselas, el uno de febrero de mil novecientos noventa y tres.

Udfærdiget i Bruxelles, den første februar nitten hundrede og treoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am ersten Februar neunzehnhundertdreiundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, την πρώτη Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τρία.

Done at Brussels on the first day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-three.

Fait à Bruxelles, le premier février mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Fatto a Bruxelles, addì primo febbraio millenovecentonovantatre.


Gedaan te Brussel, de eerste februari negentienhonderd drieënnegentig.

Feito em Bruxelas, em um de Fevereiro de mil novecentos e noventa e três.

Încheiat la Bruxelles, în prima zi a lunii februarie, anul o mie nouă sute nouăzeci și trei.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


Le Royaume de Belgique
het Koninkrijk België




Kongeriget Danmarks vegne




die Bundesrepublik Deutschland



Ελληνική Δημοκρατία



el Reino de España



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pour la République française

Robert Dumas

Thar cheann Na hÉireann
for Ireland

W. J. H. J.

Per la Repubblica italiana

Luigi Einaudi

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

L. J. J.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

W. J. H. J.

Pela República Portuguesa

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas
For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Για το Συμβούλιο και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
For the Council and the Commission of the European Communities
Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes
Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee
Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho e Pela Comissão das Comunidades Europeias

Pentru România

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INDICE

	<u>Articoli</u>
<u>PREAMBOLO</u>	1
<u>TITOLO I</u> DIALOGO POLITICO	2-5
<u>TITOLO II</u> PRINCIPI GENERALI	6-7
<u>TITOLO III</u> LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI	8
CAPITOLO I Prodotti industriali	9-18
CAPITOLO II Agricoltura	19-22
CAPITOLO III Prodotti della pesca	23-24
CAPITOLO IV Disposizioni comuni	25-37
<u>TITOLO IV</u> CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI	38
CAPITOLO I Circolazione dei lavoratori	38-44
CAPITOLO II Stabilimento	45-55
CAPITOLO III Prestazione di servizi	56-58
CAPITOLO IV Disposizioni generali	59
<u>TITOLO V</u> PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI	60
CAPITOLO I Pagamenti correnti e movimenti di capitale	60-63
CAPITOLO II Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico	64-68
CAPITOLO III Ravvicinamento delle legislazioni	69-71
<u>TITOLO VI</u> COOPERAZIONE ECONOMICA	72-98
<u>TITOLO VII</u> COOPERAZIONE CULTURALE	99
<u>TITOLO VIII</u> COOPERAZIONE FINANZIARIA	100-105
<u>TITOLO IX</u> DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI	106-126

ACCORDO EUROPEO

CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI ROMANIA, DALL'ALTRA

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

qui di seguito denominati "Stati membri", e

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

qui di seguito denominate "Comunità",

da una parte,

e la ROMANIA,

dall'altra,

CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti fra la Comunità, i suoi Stati membri e la Romania e i valori comuni che condividono,

RICONOSCENDO che la Comunità e la Romania desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intensa e duratura, basata sul reciproco interesse, che favorisca la partecipazione della Romania al processo di integrazione europea, consolidando e ampliando i rapporti già avviati in passato, in particolare con l'Accordo sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 22 ottobre 1990,

CONSIDERANDO le possibilità di instaurare un rapporto qualitativamente diverso offerte dall'affermarsi di una nuova democrazia in Romania,

CONSIDERANDO che la Comunità, gli Stati membri e la Romania si sono impegnati a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono le fondamenta dell'associazione,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RICONOSCENDO la necessità di portare avanti e di completare, con l'assistenza della Comunità, il passaggio della Romania a un nuovo sistema politico ed economico che rispetti lo stato di diritto e i diritti umani, ivi compresi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze, che si basi su un sistema multipartitico con elezioni libere e democratiche e che proceda alla liberalizzazione dell'economia al fine di istituire un'economia di mercato,

CONSIDERANDO il preciso impegno assunto dalla Comunità, dagli Stati membri e dalla Romania per la piena applicazione di tutti i principi e le disposizioni contenuti nell'atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni di Vienna e di Madrid e nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nel documento "La sfida del cambiamento" della Conferenza CSCE di Helsinki e nella Carta europea dell'energia,

CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo per instaurare e far progredire in Europa un sistema stabile basato sulla cooperazione, che abbia nella Comunità uno dei suoi fondamenti,

PERSUASI che la piena realizzazione dell'associazione sia inscindibile dalla prosecuzione del processo di riforma politica, economica e legislativa attualmente in corso in Romania, nonché dall'introduzione dei fattori necessari alla cooperazione e al ravvicinamento in atto tra i sistemi delle parti, segnatamente alla luce delle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn,

DESIDERANDO istituire e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunità di fornire alla Romania un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di aiutarla a sostenere le conseguenze sociali ed economiche del riadeguamento strutturale,

TENENDO CONTO altresì dell'intenzione della Comunità di creare strumenti di cooperazione e di assistenza economica, tecnica e finanziaria su basi globali e pluriennali,

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunità e dalla Romania in materia di libero scambio, e in particolare di rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio,

CONSAPEVOLI della necessità di creare le condizioni necessarie per la libertà di stabilimento, per la libertà di prestare servizi e per la libera circolazione dei capitali,

TENENDO PRESENTI le disparità economiche e sociali esistenti tra la Comunità e la Romania e riconoscendo pertanto che gli obiettivi dell'associazione dovrebbero essere conseguiti tramite adeguate disposizioni del presente accordo,

CONVINTI che il presente accordo creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, strumenti indispensabili della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico,

DESIDERANDO instaurare una cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COSCIENTI che l'obiettivo finale della Romania è entrare a far parte della Comunità e che la presente associazione, a giudizio delle parti, contribuirà al raggiungimento di tale obiettivo,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

PER IL REGNO DEL BELGIO :

Willy CLAES,
Ministro degli Affari esteri ;

PER IL REGNO DI DANIMARCA :

Niels HELVEG PETERSEN,
Ministro degli Affari esteri ;

PER LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :

Klaus KINKEL,
Ministro federale degli Affari esteri ;

PER LA REPUBBLICA ELLENICA :

Michel PAPACONSTANTINOU,
Ministro degli Affari esteri ;

PER IL REGNO DI SPAGNA :

Javier SOLANA,
Ministro degli Affari esteri ;

PER LA REPUBBLICA FRANCESE

Roland DUMAS,
Ministro di Stato,
Ministro degli Affari esteri ;

PER L'IRLANDA :

Dick SPRING,
Ministro degli Affari esteri ;

PER LA REPUBBLICA ITALIANA :

Emilio COLOMBO,
Ministro degli Affari esteri

PER IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO :

Jacques POOS,
Ministro degli Affari esteri ;

PER IL REGNO DEI PAESI BASSI :

P. KOUIJMANS,
Ministro degli Affari esteri ;

PER LA REPUBBLICA PORTOGHESE :

J.M. DURAO BARROSO,
Ministro degli Affari esteri ;

PER IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD :

Douglas HURD,
Ministro degli Affari esteri ;

PER LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA
ATOMICA E LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO :

Niels HELVEG PETERSEN,
Ministro degli Affari esteri del Regno di Danimarca,
Presidente in esercizio delle Comunità economiche europee ;

Léon BRITTAN,
Membro della Commissione ;

H. VAN DEN BROEK,
Membro della Commissione ;

PER LA ROMANIA :

Nicolae VACAROIU,
Primo ministro ;

Teodor Viorel MELESCANU,
Ministro di Stato,
Ministro degli Affari esteri ;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in
buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

ARTICOLO 1

È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra. Obiettivi di tale associazione sono :

- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche;
- promuovere l'espansione degli scambi nonché relazioni economiche armoniose tra le parti, incentivando così uno sviluppo economico della Romania;
- gettare le basi della cooperazione economica, sociale, finanziaria e culturale;
- sostenere gli sforzi della Romania volti a sviluppare la sua economia e a portare a termine la sua trasformazione in un'economia di mercato, e consolidarne la democrazia;
- creare le adeguate istituzioni per rendere efficace l'associazione;
- costituire un contesto adeguato per la graduale integrazione della Romania nella Comunità. A tal fine, la Romania dovrà adoperarsi per soddisfare a tutti i requisiti.

TITOLO IDIALOGO POLITICO

ARTICOLO 2

Tra le parti si instaura un dialogo politico continuativo, che esse intendono sviluppare e intensificare. Tale dialogo accompagna e consolida il ravvicinamento tra la Comunità e la Romania, sostiene i mutamenti politici ed economici in corso in Romania e contribuisce a istituire nuovi legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione. Il dialogo politico:

- favorisce la piena integrazione della Romania nella comunità delle nazioni democratiche e il suo progressivo ravvicinamento alla Comunità. Il ravvicinamento economico promosso dal presente accordo porta ad una maggiore convergenza politica;
- conduce a una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle parti;
- contribuisce al ravvicinamento delle posizioni delle parti in materia di sicurezza, migliorando in tal modo la sicurezza e la stabilità in tutta Europa.

ARTICOLO 3

1. Tra le parti si svolgono le opportune consultazioni al massimo livello politico.

2. A livello ministeriale, il dialogo politico avviene nell'ambito del Consiglio di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le parti ritengono utile sottometergli.

ARTICOLO 4

Le parti istituiscono altre procedure e altri meccanismi di dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti:

- tramite incontri al livello di funzionari d'alto grado (dirigenti politici) tra funzionari rumeni, da una parte, e la presidenza del Consiglio delle Comunità europee e la Commissione delle Comunità europee, dall'altra;
- utilizzando appieno i canali diplomatici;
- inserendo la Romania nel gruppo dei paesi che vengono sistematicamente informati sulle questioni affrontate nell'ambito della cooperazione politica europea, e scambiandosi informazioni al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2;
- con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare il dialogo politico.

ARTICOLO 5

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del Comitato di associazione parlamentare.

TITOLO IIPRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 6

La politica interna ed estera delle parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani stabiliti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché ai principi dell'economia di mercato, che costituiscono elementi essenziali della presente associazione.

ARTICOLO 7

1. L'associazione prevede un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive, che in linea di principio durano cinque anni ciascuna. La prima fase inizia all'entrata in vigore dell'accordo.

2. Tenendo presente che i principi dell'economia di mercato e il sostegno concesso dalla Comunità tramite il presente accordo costituiscono un elemento essenziale dell'associazione, il Consiglio di associazione provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione dell'accordo e l'andamento delle riforme economiche della Romania sulla base dei principi stabiliti nel preambolo.

3. Nel corso dei dodici mesi che precedono il termine della prima fase, il Consiglio di associazione si riunisce per decidere il passaggio alla seconda fase e gli eventuali cambiamenti da apportare per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano la seconda fase. A tal fine si tiene conto dei risultati dell'analisi di cui al paragrafo 2.

4. Le due fasi previste nei paragrafi 1 e 3 non si applicano al Titolo III.

TITOLO III

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

ARTICOLO 8

1. Nel corso di un periodo transitorio di cui all'articolo 7, la Comunità e la Romania istituiscono progressivamente una zona di libero scambio basata su obblighi reciproci ed equilibrati, secondo le disposizioni del presente accordo e in conformità con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).

2. Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica la Nomenclatura combinata delle merci.

3. Il dazio di base di ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo.

4. Qualora, successivamente all'entrata in vigore dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione.

5. La Comunità e la Romania si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

CAPITOLO IProdotti industriali

ARTICOLO 9

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Romania elencati nei capitoli 25 - 97 della Nomenclatura combinata fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.

2. Le disposizioni degli articoli 10 - 14 non si applicano ai prodotti citati negli articoli 16 e 17.

ARTICOLO 10

1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità a prodotti originari della Romania diversi da quelli elencati negli allegati IIa, IIb e III sono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo.

2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Romania elencati nell'allegato IIa sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario:

- alla data di entrata in vigore del presente accordo ogni dazio è ridotto al 50% del dazio di base;
- un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo i dazi rimanenti sono eliminati.

I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Romania elencati nell'allegato IIb sono progressivamente ridotti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, di una quota annuale del 20% del dazio di base, in modo da giungere a una completa abolizione alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

3. I prodotti di origine rumena elencati nell'allegato III beneficiano di una sospensione dei dazi doganali sulle importazioni entro i limiti di massimali o contingenti tariffari annui comunitari che aumenteranno progressivamente alle condizioni specificate nell'allegato, in modo da giungere a una totale abolizione dei dazi doganali sulle importazioni dei prodotti in questione entro e non oltre la fine del quinto anno.

Contemporaneamente, i dazi doganali sulle importazioni applicabili una volta esauriti i contingenti o dopo la reintroduzione di dazi doganali in relazione a prodotti coperti da massimali tariffari, sono progressivamente ridotti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, mediante riduzioni annuali del 15 % del dazio di base. I dazi residui sono aboliti entro la fine del quinto anno.

4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità di prodotti originari della Romania e le misure d'effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore dell'accordo.

ARTICOLO 11

1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Romania ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato IV sono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo.

2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Romania ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato V sono progressivamente ridotti in base al seguente calendario:

- alla data di entrata in vigore dell'accordo all'80 % del dazio di base;
- tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo al 40 % del dazio di base;
- cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo allo 0 % del dazio di base.

3. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Romania ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato VI sono aboliti in base al calendario riportato nel suddetto allegato.

4. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Romania ai prodotti originari della Comunità diversi da quelli elencati negli allegati IV, V e VI sono progressivamente ridotti in base al seguente calendario :

- tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo all'80 % del dazio di base;

- cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo al 60 % del dazio di base;
- sei anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo al 50 % del dazio di base;
- sette anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo al 35 % del dazio di base;
- otto anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo al 20 % del dazio di base;
- nove anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo allo 0 % del dazio di base.

5. I prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato VII beneficiano di una sospensione dei dazi doganali sulle importazioni in Romania entro i limiti di contingenti annui aumentati progressivamente in conformità a quanto previsto in tale allegato. I dazi doganali sulle importazioni applicabili ai quantitativi eccedenti i massimali di cui sopra vengono progressivamente smantellati in base al calendario di cui al paragrafo 4.

6. Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Romania di prodotti originari della Comunità sono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

7. Le misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative sulle importazioni in Romania di prodotti originari della Comunità sono abolite all'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per quelle elencate nell'allegato VIII, che sono abolite in base al calendario riportato in tale allegato.

ARTICOLO 12

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

ARTICOLO 13

1. All'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni per quanto riguarda le sue importazioni dalla Romania.

2. All'entrata in vigore del presente accordo, la Romania abolisce tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni per quanto riguarda le sue importazioni dalla Comunità, fatta eccezione per la tassa dello 0,5% ad valorem per le formalità doganali, che sarà abolita in base al seguente calendario:

- al termine del terzo anno, la tassa è ridotta allo 0,25 % ad valorem;
- entro e non oltre la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la tassa è eliminata.

ARTICOLO 14

1. La Comunità e la Romania aboliscono progressivamente, entro e non oltre la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi doganali sulle reciproche esportazioni e gli oneri di effetto equivalente.

2. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni verso la Romania e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Comunità all'entrata in vigore dell'accordo.

3. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni verso la Comunità e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Romania all'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per quelle elencate nell'allegato IX, che sono progressivamente ridotte e saranno eliminate entro e non oltre la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo.

ARTICOLO 15

Ciascuna delle parti si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali sugli scambi con la controparte più rapidamente di quanto previsto agli articoli 10 e 11 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato.

Il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni in tal senso.

ARTICOLO 16

Il protocollo n. 1 specifica le condizioni applicabili ai prodotti tessili indicati nel protocollo stesso.

ARTICOLO 17

Il protocollo n° 2 specifica le condizioni applicabili ai prodotti coperti dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

ARTICOLO 18

1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento da parte della Comunità di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato X originari della Romania.

2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione da parte della Romania di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato X originari della Comunità.

CAPITOLO IIAgricoltura

ARTICOLO 19

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunità e della Romania.

2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della Nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta però eccezione per i prodotti della pesca, definiti ai sensi del regolamento (CEE) n° 3687/91.

ARTICOLO 20

Il protocollo n° 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati elencati nel suddetto protocollo.

ARTICOLO 21

1. Alla data di entrata in vigore dell'accordo, la Comunità abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Romania applicate ai sensi del regolamento (CEE) n° 3420/83 del Consiglio nella forma esistente alla data della firma del presente accordo.

2. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, i prodotti agricoli originari della Romania elencati negli allegati XIa e XIb beneficiano della riduzione dei prelievi doganali entro i limiti dei contingenti comunitari o della riduzione dei dazi doganali, alle condizioni specificate nel suddetto allegato.

3. All'entrata in vigore dell'accordo, la Romania abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunità.

4. La Comunità e la Romania si accordano a vicenda le concessioni di cui agli allegati XIIa, XIIb e XIII, in modo reciproco ed equilibrato, alle condizioni specificate negli allegati stessi.

5. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agricola comune della Comunità, del ruolo dell'agricoltura nell'economia rumena, nonché delle conseguenze dei negoziati commerciali

multilaterali nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, la Comunità e la Romania esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

6. Vista la necessità di una maggiore armonia tra le politiche agricole della Comunità e della Romania, nonché l'intenzione della Romania di diventare membro della Comunità, le parti si consultano regolarmente in sede di Consiglio di associazione sulla strategia e sulle modalità pratiche delle rispettive politiche.

ARTICOLO 22

Fatte salve altre disposizioni del presente accordo e in particolare dell'articolo 31, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle parti, soggette alle concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 21, provochino gravi perturbazioni ai mercati della controparte, le due parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

CAPITOLO IIIProdotti della pesca

ARTICOLO 23

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunità e della Romania coperti dal regolamento (CEE) n° 3687/91 sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.

ARTICOLO 24

1. La Comunità e la Romania si riconoscono a vicenda le concessioni di cui agli allegati XIV e XV in modo reciproco ed equilibrato, alle condizioni esposte nei suddetti allegati. Ai prodotti della pesca si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 21.

2. Quando la situazione lo consentirà, il Consiglio di associazione esaminerà la possibilità di concludere un accordo sui prodotti della pesca tra le parti.

CAPITOLO IVDisposizioni comuni

ARTICOLO 25

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli n° 1, 2 o 3.

ARTICOLO 26

1. A partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo non si introducono nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, né oneri di effetto equivalente, sugli scambi tra la Comunità e la Romania, né si aumentano quelli già applicati.

2. A partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo non si introducono nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, né misure d'effetto equivalente, sugli scambi tra la Comunità e la Romania, né si rendono più restrittive quelle esistenti.

3. Tutti i nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, tutti gli oneri d'effetto equivalente o tutti gli aumenti di tali dazi o oneri, e tutte le nuove restrizioni quantitative, tutti gli oneri di effetto equivalente o tutti gli aumenti di tali restrizioni o oneri introdotti in Romania successivamente all'inizio dei negoziati sono aboliti entro e non oltre l'entrata in vigore dell'accordo.

4. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 21, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie della Romania e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche.

ARTICOLO 27

1. Le due parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari del territorio della controparte.

2. I prodotti esportati nel territorio di una delle due parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne eccedente l'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.

ARTICOLO 28

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alla loro rispettiva politica commerciale con i paesi terzi. Nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, in particolare, si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si possa tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Romania sanciti nel presente accordo.

ARTICOLO 29

La Romania può adottare misure eccezionali di durata limitata in deroga alle disposizioni dell'articolo 11 e dell'articolo 26, paragrafo 1, sotto forma di dazi doganali maggiorati.

Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie, o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali.

I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Romania ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15 % del totale delle importazioni dalla Comunità di prodotti industriali, definiti ai sensi del capitolo I, nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore ai cinque anni, a meno che il Consiglio di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione.

Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o degli oneri o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.

La Romania informa il Consiglio di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, a richiesta della Comunità, si tengono consultazioni nell'ambito del Consiglio di associazione sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Romania fornisce al Consiglio di associazione un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al più tardi due anni dopo la loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il Consiglio di associazione può decidere un calendario diverso.

ARTICOLO 30

Qualora una delle parti ritenga che negli scambi con la controparte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essa può adottare le misure adeguate nei confronti di tali pratiche in conformità dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 34.

ARTICOLO 31

Qualora un prodotto venga importato in quantità maggiorate tali e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare :

- pregiudizio grave ai fabbricanti nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle parti, o

- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

la parte interessata, sia essa la Comunità o la Romania, può adottare le adeguate misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 34.

ARTICOLO 32

Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 14 e 26 porti a

- i) una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative sulle esportazioni, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente;
- o
- ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano probabilmente dar luogo a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest'ultima può adottare le adeguate misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 34. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono revocate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.

ARTICOLO 33

Gli Stati membri e la Romania adeguano progressivamente gli eventuali monopoli di stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, non esistano discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e della Romania rispetto alle condizioni alle quali le merci vengono acquistate e commercializzate. Il Consiglio di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

ARTICOLO 34

1. Nel caso in cui la Comunità o la Romania assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficoltà di cui all'articolo 31 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano la controparte.

2. Nei casi specificati agli articoli 30, 31 e 32, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il più rapidamente possibile, la parte interessata, sia essa la Comunità o la Romania, fornisce al Consiglio di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Nella scelta delle misure si deve dare la priorità a quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni.

- a) Per quanto riguarda l'articolo 31, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo vengono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il Consiglio di associazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando è stata sollevata la questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per porre riparo alle difficoltà insorte.

- b) Per quanto riguarda l'articolo 30, il Consiglio di associazione è informato del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice hanno aperto l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta al Consiglio di associazione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate.
- c) Per quanto riguarda l'articolo 32, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione.

Il Consiglio di associazione può adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro trenta giorni da quando gli è stata sottoposta la questione, la parte esportatrice può applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato.

- d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata, sia essa la Comunità o la Romania, può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 30, 31 e 32, le misure precauzionali e provvisorie strettamente necessarie per far fronte alla situazione; il Consiglio di associazione ne viene subito informato.

ARTICOLO 35

Il protocollo n° 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo.

ARTICOLO 36

L'accordo non preclude l'applicazione di proibizioni o restrizioni sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito di merci giustificate da motivi di pubblica moralità, da considerazioni politiche o di pubblica sicurezza; da motivi legati alla tutela della salute e della vita umana, animale o vegetale; alla tutela delle risorse nazionali; alla protezione dei tesori nazionali di valore artistico, storico o archeologico, alla protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o alle norme relative all'oro e all'argento. Le suddette proibizioni o restrizioni non costituiscono tuttavia uno strumento di arbitraria discriminazione o una restrizione non dichiarata degli scambi tra le parti.

ARTICOLO 37

Il protocollo n° 5 riporta le specifiche disposizioni da applicarsi agli scambi tra la Romania, da una parte, e la Spagna e il Portogallo, dall'altra.

TITOLO IVCIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI,
STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZICAPITOLO ICircolazione dei lavoratori

ARTICOLO 38

1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:

- il trattamento accordato ai lavoratori di nazionalità rumena legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 42, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.

2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in quel paese, la Romania accorda il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

ARTICOLO 39

1. Al fine di coordinare i sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori di nazionalità rumena legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i membri della loro famiglia legalmente residenti in tale territorio, e nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro,

- tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di morte e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari;

- le pensioni o rendite di vecchiaia, di morte, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidità derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennità non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;
- ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.

2. La Romania accorda ai lavoratori cittadini di uno Stato membro che sono legalmente occupati sul suo territorio e ai membri delle loro famiglie legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del paragrafo 1.

ARTICOLO 40

1. Il Consiglio di associazione adotta con apposita decisione le disposizioni adeguate per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 39.

2. Il Consiglio di associazione adotta con apposita decisione norme particolareggiate in materia di collaborazione amministrativa che diano le necessarie garanzie di gestione e di controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 41

Le disposizioni adottate dal Consiglio di associazione in conformità dell'articolo 40 non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra la Romania e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento più favorevole per i cittadini della Romania o degli Stati membri.

ARTICOLO 42

1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato membro in materia di mobilità dei lavoratori :

- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori rumeni accordate dagli Stati membri ai sensi di accordi bilaterali;
- gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunità di concludere accordi analoghi.

2. Il Consiglio di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in conformità con le norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

ARTICOLO 43

Nel corso della seconda fase di cui all'articolo 7, o anche prima se così si dovesse decidere, il Consiglio di associazione esamina altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori, tenendo conto tra l'altro della situazione sociale ed economica e delle necessità della Romania e della situazione dell'occupazione nella Comunità. Il Consiglio di associazione formula raccomandazioni in tal senso.

ARTICOLO 44

Al fine di agevolare la ristrutturazione delle risorse di manodopera derivante dalla ristrutturazione economica in atto in Romania, la Comunità fornisce assistenza tecnica per l'istituzione di un adeguato sistema di sicurezza sociale in Romania nei modi specificati all'articolo 89.

CAPITOLO IIStabilimento

ARTICOLO 45

1. A partire dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascuno Stato membro accorda un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie società e ai propri cittadini per lo stabilimento di società e cittadini rumeni e per le attività di società e cittadini rumeni stabiliti sul suo territorio, fatta eccezione per i settori specificati nell'allegato XVI.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo la Romania accorda un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e ai propri cittadini per lo stabilimento di società e cittadini comunitari e per le attività di società e cittadini comunitari stabiliti sul suo territorio, fatta eccezione per i settori specificati nell'allegato XVII. Qualora le leggi e i regolamenti esistenti in Romania all'entrata in vigore dell'accordo non accordino tale trattamento alle società e ai cittadini comunitari per alcune attività economiche, la Romania modifica dette leggi e regolamenti in modo da garantire tale trattamento entro e non oltre la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo.

3. Per quanto riguarda i settori e gli aspetti specificati nell'allegato XVIII, fatta eccezione per le attività bancarie di cui alla legge n. 33 del 1991, la Romania accorda progressivamente, e comunque entro la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 7, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri cittadini e alle proprie società per lo stabilimento di società e cittadini della Comunità. Per quanto riguarda le suddette attività bancarie, il trattamento nazionale è riconosciuto entro e non oltre la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo.

4. Nel corso dei periodi transitori di cui ai paragrafi 2 e 3, la Romania non adotta nuovi regolamenti o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e le attività di società e cittadini comunitari sul suo territorio rispetto alle società e ai cittadini rumeni.

5. Ai fini del presente accordo,

a) per "stabilimento" si intende

i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche in qualità di lavoratori autonomi e di avviare e gestire iniziative, in particolare società, che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e iniziative economiche non comprendono la ricerca o l'assunzione sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro di un'altra parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;

- ii) per quanto riguarda le società, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di succursali, filiali e agenzie;
- b) per "succursale" di una società si intende una società di fatto controllata dalla prima società;
- c) le "attività economiche" comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale.

6. Nel corso dei periodi transitori di cui al paragrafo 1, punto i), Il Consiglio di associazione esamina periodicamente l'opportunità di accelerare il riconoscimento del trattamento nazionale nei settori di cui all'allegato XVIII e l'inserimento di aspetti e questioni compresi negli allegati XVI e XVII nel campo di applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1-4 del presente articolo. I suddetti allegati possono essere emendati su decisione del Consiglio di associazione.

Una volta scaduti i periodi transitori di cui ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio di associazione può, in via eccezionale, su richiesta della Romania e qualora se ne presentasse la necessità, decidere di prolungare per un periodo limitato la durata di tali periodi di transizione per determinati aspetti o questioni.

7. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, le società comunitarie stabilite in territorio rumeno hanno il diritto di acquistare, utilizzare, affittare e vendere proprietà immobiliari nonché, per quanto riguarda la proprietà pubblica, i terreni e il patrimonio forestale, il diritto di locazione, quando essi siano direttamente necessari per lo svolgimento delle attività economiche per cui essi sono stabiliti in tale territorio. Tale diritto non comprende lo stabilimento ai fini di svolgere attività di compravendita o di agenzia nel settore delle proprietà immobiliari e delle risorse naturali.

La Romania riconosce tali diritti alle filiali e agenzie di società comunitarie stabilite in Romania entro e non oltre il termine dei primi cinque anni a partire dalla data in vigore del presente accordo.

La Romania riconosce tali diritti ai cittadini comunitari stabiliti sul suo territorio in qualità di lavoratori autonomi entro e non oltre il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7.

ARTICOLO 46

1. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 45, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato XVIII, ciascuna parte può disciplinare lo stabilimento e l'attività di società e cittadini sul proprio territorio, sempre che tali regolamenti non discriminino le società e i cittadini della controparte rispetto alle società e ai cittadini della parte in questione.

2. Per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XVIII, il presente accordo lascia impregiudicato il diritto delle parti di adottare misure necessarie per la conduzione della loro politica monetaria, o dettate da ragioni di prudenza per assicurare la tutela degli investitori, dei risparmiatori, degli assicurati o di persone nei cui confronti esista un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non discriminano in base alla cittadinanza le società e i cittadini della controparte rispetto alle società e ai cittadini della parte in questione.

ARTICOLO 47

Al fine di rendere più agevole per i cittadini della Comunità e della Romania l'avviamento e lo svolgimento di attività professionali regolamentate rispettivamente in Romania e nella Comunità, il Consiglio di associazione valuta le iniziative da prendere per permettere il reciproco riconoscimento dei titoli professionali. Il Consiglio di associazione può adottare tutte le misure necessarie a tal fine.

ARTICOLO 48

Le disposizioni dell'articolo 46 non precludono l'applicazione ad opera di una delle parti di particolari norme relative allo stabilimento e all'attività sul suo territorio di filiali e agenzie di società di un'altra parte non registrate nel territorio della parte in questione, che siano giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali filiali e agenzie e le filiali e agenzie delle società registrate sul suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi cautelari. La differenza di trattamento non eccede ciò che è strettamente necessario in conseguenza di tali differenze giuridiche o tecniche o, per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XVIII, per motivi cautelari.

ARTICOLO 49

1. Ai fini del presente accordo, per "società comunitaria" e "società rumena" si intende una società o un'impresa costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o rispettivamente della Romania che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari rispettivamente nel territorio della Comunità o della Romania. Qualora tuttavia la società o l'impresa costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o della Romania dovesse avere solo la sede legale nel territorio rispettivamente della Comunità o della Romania, è necessario che le sue attività siano legate in modo effettivo e continuativo con l'economia, rispettivamente, di uno degli Stati membri o della Romania.

2. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, possono beneficiare delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo anche cittadini o società di navigazione degli Stati membri o della Romania stabiliti al di fuori rispettivamente della Comunità o della Romania e controllate da cittadini rispettivamente di uno Stato membro o della Romania, qualora i loro battelli siano registrati rispettivamente in quello Stato membro o in Romania in conformità delle rispettive legislazioni.

3. Ai fini del presente accordo, per cittadino della Comunità e della Romania si intende una persona fisica che abbia la cittadinanza, rispettivamente, di uno Stato membro o della Romania.

4. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicata l'applicazione ad opera di ciascuna delle parti delle misure eventualmente necessarie per prevenire l'aggiramento delle sue misure relative all'accesso al suo mercato da parte di paesi terzi, mediante le disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 50

Ai fini del presente accordo, per "servizi finanziari" si intendono le attività descritte nell'allegato XVIII. Il Consiglio di associazione può ampliare o modificare il campo di applicazione dell'allegato XVIII.

ARTICOLO 51

Nel corso dei primi cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Romania può introdurre disposizioni in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini comunitari qualora determinati settori :

- siano in corso di ristrutturazione;
- siano in gravi difficoltà, in particolare se esse comportano gravi problemi sociali in Romania;
- rischino l'eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini rumeni in un determinato settore o ramo d'attività in Romania;
- o siano nuove industrie in Romania.

Le suddette misure :

- (i) cessano di applicarsi al più tardi due anni dopo il termine del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo;

- (ii) sono ragionevoli e necessarie per porre rimedio alla situazione;
- (iii) e si riferiscono unicamente allo stabilimento in Romania successivo all'entrata in vigore di tali misure e non discriminano le attività di società e cittadini comunitari già stabiliti in Romania nel momento in cui viene introdotta una determinata misura rispetto alle società o ai cittadini rumeni.

Su richiesta della Romania, in via eccezionale e qualora se ne presenti la necessità, il Consiglio di associazione può decidere di prolungare il periodo di cui al punto a) per un determinato settore e per un periodo limitato non superiore alla durata del periodo transitorio di cui all'articolo 7.

Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Romania riconosce ogniqualevolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari, e in nessun caso accorda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo.

Prima di introdurre le suddette misure, la Romania consulta il Consiglio di associazione; essa inoltre non le mette in vigore prima di un mese dopo la notifica al Consiglio di associazione delle misure concrete da introdurre in Romania, fatta eccezione per quando il rischio di danni irreparabili esiga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Romania consulta il Consiglio di associazione immediatamente dopo averle introdotte.

Al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, la Romania può introdurre misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del Consiglio di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

ARTICOLO 52

1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, di navigazione interna e di cabotaggio marittimo.

2. Il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni volte a migliorare lo stabilimento e le operazioni nei settori contemplati dal paragrafo 1.

ARTICOLO 53

1. In deroga alle disposizioni del capitolo I del presente titolo, i beneficiari di diritti di stabilimento riconosciuti rispettivamente dalla Romania e dalla Comunità hanno facoltà di assumere, o di far assumere da una delle loro consociate, in conformità della legislazione vigente nel paese ospitante, rispettivamente nel territorio della Romania e nella Comunità, persone che siano cittadini rispettivamente degli Stati membri della Comunità e della Romania, purché esse siano personale chiave ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e siano impiegate esclusivamente dai suddetti beneficiari o dalle loro consociate. Il permesso di soggiorno e di lavoro di tali persone copre soltanto il periodo dell'impiego.

2. Il personale chiave dei beneficiari dei diritti di stabilimento, in appresso denominati "società", è il seguente:

- a) alti dirigenti superiori di una società principalmente preposti alla gestione della stessa, sotto la generale supervisione o direzione soprattutto del consiglio di amministrazione o degli azionisti con mansioni comprendenti :
- direzione della società oppure di un dipartimento o di una sottodivisione della stessa;
 - direzione e controllo del lavoro di altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive;
 - facoltà di procedere personalmente ad assunzioni e licenziamenti, oppure di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altre azioni relative al personale.
- b) Persone impiegate da una società che possiedano un'elevata o non comune :
- competenza riguardo ad un tipo di lavoro o di attività che richieda specifiche conoscenze tecniche;
 - preparazione essenziale per l'attività della società, il materiale di ricerca, i metodi o la gestione.

Queste persone possono comprendere, ma non comprendono esclusivamente, membri di professioni riconosciute.

Ciascuna delle persone in questione deve essere impiegata presso la società interessata per almeno un anno prima di essere distaccata.

ARTICOLO 54

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano fatte salve le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.

2. Esse non si applicano alle attività che nel territorio di ciascuna delle parti sono connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

ARTICOLO 55

Le società che sono controllate ed esclusivamente possedute in comproprietà da società o cittadini rumeni e da società o cittadini comunitari sono anch'esse interessate dalle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo.

CAPITOLO IIIPrestazione di servizi tra la Comunità e la Romania

ARTICOLO 56

1. Le parti si impegnano in conformità alle disposizioni del presente capitolo a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o rumeni stabiliti in una parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati tenendo conto dello sviluppo del settore dei servizi nelle parti.

2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 1, le parti permettono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come personale chiave quale definito nell'articolo 53, paragrafo 2, ivi comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della Romania e che chiedono un ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettività o di fornire essi stessi servizi.

3. Il Consiglio di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

ARTICOLO 57

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e la Romania, le disposizioni dell'articolo 56 sono sostituite dalle disposizioni seguenti :

1) Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e ai traffici su base commerciale.

a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti all'una o all'altra delle parti contraenti del presente accordo in forza del codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea.

Le compagnie non conferenziate hanno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.

b) Le parti confermano il loro impegno per un contesto di libera concorrenza quale elemento essenziale del trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa.

2) In applicazione dei principi del punto 1), le parti :

a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui società di linea di una qualsiasi delle parti del presente accordo non abbiano altrimenti una reale opportunità di esercitare la loro attività verso e dal paese terzo interessato;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- b) vietano accordi di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali relativi al trasporto di rinfuse secche e di rinfuse liquide;
 - c) aboliscono, all'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.
- 3) Al fine di garantire uno sviluppo coordinato ed una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei e dei trasporti terrestri costituiscono l'oggetto di speciali accordi in materia di trasporti, da negoziare tra le parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
- 4) Prima della conclusione degli accordi di cui al punto 3), le parti non prendono nessuna misura o iniziativa più restrittiva o discriminatoria rispetto alla situazione esistente nel giorno anteriore a quello dell'entrata in vigore dell'accordo.
- 5) Durante il periodo transitorio, la Romania adegua progressivamente la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in qualsiasi momento nel campo dei trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle parti e facilita la circolazione di passeggeri e merci.

- 6) Parallelamente al comune progresso nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il Consiglio di associazione esamina in qual modo si possano creare le condizioni necessarie per migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

ARTICOLO 58

Le disposizioni dell'articolo 54 si applicano alle questioni contemplate dal presente capitolo.

CAPITOLO IV

Disposizioni generali

ARTICOLO 59

1. Ai fini del titolo IV del presente accordo, l'accordo non impedisce in alcun modo alle parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra ai sensi di una specifica disposizione dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 54.

2. Le disposizioni dei capitoli II, III e IV del titolo IV sono adeguate con decisione del Consiglio di associazione alla luce dell'esito dei negoziati sui servizi in corso nell'ambito dell'Uruguay Round e, in particolare, per garantire che in base a qualsiasi disposizione del presente accordo una parte

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conceda all'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso in base alle disposizioni di un futuro accordo generale sul commercio e sui servizi (GATS).

3. L'esclusione delle società e dei cittadini comunitari stabiliti in Romania conformemente alle disposizioni del Titolo IV, Capitolo II dagli aiuti statali concessi dalla Romania nel campo dei servizi relativi alla pubblica istruzione, dei servizi sanitari e sociali e dei servizi culturali è considerata, per tutta la durata del periodo transitorio di cui all'articolo 7, compatibile con le disposizioni del Titolo IV e con le norme in materia di concorrenza di cui al Titolo V.

TITOLO V

PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE
DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E RAVVICINAMENTO DELLE
LEGISLAZIONI

CAPITOLO I

Pagamenti correnti e movimenti di capitale

ARTICOLO 60

Le parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, qualsiasi pagamento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti nella misura in cui le transazioni sottostanti ai pagamenti riguardino movimenti di merci, servizi o persone tra le parti, liberalizzati in conformità del presente accordo.

ARTICOLO 61

1. Per quanto riguarda le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, gli Stati membri e la Romania rispettivamente garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformità delle disposizioni del titolo IV, capitolo II, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.

2. In deroga alla disposizione di cui sopra, la libera circolazione, la liquidazione e il rimpatrio suddetti sono garantiti entro la fine della prima fase di cui all'articolo 7 per tutti gli investimenti connessi allo stabilimento di cittadini comunitari che si stabiliscono in Romania come lavoratori autonomi ai sensi del titolo IV, capitolo II.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, e la Romania, a decorrere dalla fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, non introducono nuove restrizioni valutarie sul movimento dei capitali e sui pagamenti correnti ad esso connessi tra residenti della Comunità e della Romania e non rendono più restrittivi gli accordi esistenti.

4. Le parti si consultano reciprocamente per facilitare il movimento dei capitali tra la Comunità e la Romania al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

ARTICOLO 62

1. Nel corso dei cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore graduale applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.

2. Entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il Consiglio di associazione esamina in che modo rendere possibile la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di movimento dei capitali.

ARTICOLO 63

In relazione alle disposizioni del presente capitolo, fatte salve le disposizioni dell'articolo 65, fino all'introduzione della totale convertibilità della valuta rumena ai sensi dell'articolo VIII del Fondo monetario internazionale (FMI), la Romania può in casi eccezionali applicare restrizioni valutarie connesse alla concessione o all'assunzione di crediti a breve e medio termine, nella misura in cui tali restrizioni le siano imposte per la concessione di detti crediti e siano autorizzate in base allo status della Romania nell'ambito del FMI.

La Romania applica le suddette restrizioni in modo non discriminatorio. Le restrizioni vengono applicate in modo da arrecare la minima perturbazione possibile al presente accordo. La Romania informa senza indugio il Consiglio di associazione dell'introduzione delle misure in questione nonché di qualsiasi modifica delle stesse.

CAPITOLO IIConcorrenza e altre disposizioni di carattere economico

ARTICOLO 64

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento dell'accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Romania :

- (i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
- (ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Romania, o in una sua parte sostanziale;
- (iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

3. Entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, il Consiglio di associazione adotta mediante decisione le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

4. a) Ai fini dell'applicazione della disposizione del paragrafo 1, punto (iii) le parti accettano che, durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dalla Romania venga valutato tenendo conto del fatto che la Romania va assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità economica europea. Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Romania, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi di cinque anni.

b) Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico.

5. Per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli II e III del titolo III :

- la disposizione del paragrafo 1, punto (iii) non si applica;
- le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto (i) dovrebbero essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n° 26/1962 del Consiglio.

6. Se la Comunità o la Romania ritengono che una particolare pratica sia incompatibile ai sensi del paragrafo 1, e

- non sia adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o
- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'interesse dell'altra parte o un pregiudizio sostanziale alla sua economia nazionale, ivi compreso il settore dei servizi,

esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del Consiglio di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto c) del presente articolo, tali misure appropriate possono, qualora si applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio, essere adottate soltanto in conformità delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le parti.

7. In deroga ad eventuali disposizioni contrarie adottate in conformità del paragrafo 3, le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.

8. Il presente articolo non si applica ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ai quali si applica il protocollo n° 2.

ARTICOLO 65

1. Le parti si adoperano per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. In caso di imposizione di tali misure, la parte che le ha introdotte presenta all'altra parte il calendario relativo alla loro abolizione.

2. Qualora uno o più Stati membri o la Romania abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Romania, secondo il caso, possono, in conformità delle condizioni stabilite nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio, adottare misure restrittive, ivi comprese misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o la Romania, secondo il caso, informano senza indugio l'altra parte.

3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

ARTICOLO 66

Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione garantisce che, dal terzo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, si applichino al funzionamento del presente accordo i principi del

trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 90, e i principi del documento conclusivo della riunione di Bonn, dell'aprile 1990, della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (in particolare la libertà di decisione degli imprenditori).

ARTICOLO 67

1. La Romania continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, al fine di assicurare, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione simile a quello esistente nella Comunità, ivi compresi comparabili mezzi di esercizio di tali diritti.

2. Entro la stessa scadenza, la Romania presenta domanda di adesione alla Convenzione di Monaco sulla concessione del brevetto europeo, del 5 ottobre 1973, e aderisce alle altre convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (di cui all'allegato XIX, paragrafo 1) delle quali gli Stati membri sono parti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Romania riconosce un trattamento non meno favorevole di quello concesso a qualsiasi paese terzo in base a qualsiasi accordo bilaterale.

ARTICOLO 68

1. Le parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito del GATT.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le imprese rumene definite all'articolo 49 dell'accordo possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità conformemente alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese comunitarie.

Entro e non oltre il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7, le imprese comunitarie, definite ai sensi dell'articolo 49 del presente accordo, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Romania, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese rumene.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le imprese comunitarie stabilite in Romania a norma del capitolo II del titolo IV a titolo di succursali, definite ai sensi dell'articolo 45, e con le modalità di cui all'articolo 55, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese rumene. Le imprese comunitarie stabilite in Romania a titolo di filiali ed agenzie, definite ai sensi dell'articolo 45, beneficiano di tale trattamento al più tardi entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 7.

Il Consiglio di associazione esamina periodicamente la possibilità per la Romania di far accedere alle procedure di aggiudicazione in vigore in questo paese tutte le imprese comunitarie prima del termine del periodo transitorio.

3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la fornitura di servizi tra la Comunità e la Romania, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 38-59.

CAPITOLO III

Ravvicinamento delle legislazioni

ARTICOLO 69

Le parti riconoscono che un importante requisito per l'integrazione economica della Romania nella Comunità è il ravvicinamento della legislazione presente e futura della Romania a quella della Comunità. La Romania deve pertanto adoperarsi per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella comunitaria.

ARTICOLO 70

Il ravvicinamento legislativo comprende in particolare i seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle imprese, proprietà intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, previdenza sociale, servizi finanziari, regole di concorrenza, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, legislazione e normative in campo nucleare, trasporti e ambiente.

ARTICOLO 71

La Comunità fornisce alla Romania l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che possono comprendere, tra l'altro :

- scambi di esperti;
- tempestiva comunicazione di informazioni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legislativi;
- organizzazione di seminari;
- attività di formazione;
- collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei settori pertinenti.

TITOLO VICOOPERAZIONE ECONOMICA

ARTICOLO 72

1. La Comunità e la Romania avviano una cooperazione economica onde contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Romania, rafforzando i legami economici esistenti sulla base più ampia possibile, a vantaggio di entrambe le parti.

2. Si studiano politiche e altre misure, improntate al principio dello sviluppo sostenibile, per favorire lo sviluppo economico e sociale della Romania. L'elaborazione di tali politiche deve tener

conto fin dall'inizio degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale equilibrato.

3. A tal fine, la cooperazione dovrebbe concentrarsi soprattutto su politiche e misure relative all'industria, ivi compreso il settore minerario, agli investimenti, all'agricoltura, all'energia, ai trasporti, allo sviluppo regionale e al turismo.

4. Infine, si rivolge particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione tra i paesi dell'Europa centrale e orientale per uno sviluppo equilibrato della regione.

ARTICOLO 73

Cooperazione industriale

1. La cooperazione mira in particolare a promuovere :

- la cooperazione industriale tra operatori economici delle due parti, soprattutto al fine di rafforzare il settore privato;
- la partecipazione della Comunità alle iniziative dei settori pubblico e privato rumeni volte a modernizzare e a ristrutturare l'industria per passare dalla pianificazione centrale all'economia di mercato, in condizioni tali da tutelare l'ambiente;
- la ristrutturazione dei singoli settori;

- la creazione di nuove imprese nelle zone con un potenziale di crescita;
- il trasferimento di tecnologia e know-how.

2. Le azioni di cooperazione industriale tengono conto delle priorità stabilite dalla Romania, e puntano in particolare a costituire un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know-how in materia di gestione e di promuovere la trasparenza in materia di mercati e di condizioni per l'attività delle imprese, e comprendono, se del caso, assistenza tecnica.

ARTICOLO 74

Promozione e tutela degli investimenti

1. La cooperazione mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali e stranieri, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale in Romania.
2. La cooperazione si prefigge quanto segue :
 - la creazione e miglioramento, in Romania, di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti,
 - la conclusione di accordi tra Stati membri e Romania per la promozione e la tutela degli investimenti,
 - l'applicazione di adeguate disposizioni per il trasferimento dei capitali,
 - il miglioramento della tutela degli investimenti,

- un'ulteriore deregolamentazione e un miglioramento dell'infrastruttura economica in Romania,
- scambi di informazioni sulle possibilità di investimenti sotto forma di fiere ed esposizioni commerciali, settimane commerciali ed altre manifestazioni.

ARTICOLO 75

Norme in campo agricolo e industriale e valutazione della conformità

1. Le parti cooperano al fine di ridurre le differenze nei settori della standardizzazione e delle procedure di valutazione della conformità.
2. A tale scopo, la cooperazione punta a :
 - promuovere il rispetto, da parte della Romania, delle normative tecniche comunitarie e delle norme europee relative alla qualità dei prodotti industriali e dei prodotti agricoli alimentari;
 - promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle norme e procedure per la valutazione della conformità europee;
 - se del caso, concludere accordi sul riconoscimento reciproco in questi settori;
 - incoraggiare l'attiva e sistematica partecipazione della Romania ai lavori degli organismi specializzati (CEN, CENELEC, ETSI e EOTC).
3. La Comunità fornisce alla Romania l'assistenza tecnica necessaria.

ARTICOLO 76

Cooperazione scientifica e tecnologica

1. Le parti promuovono la cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, rivolgendo particolare attenzione alle seguenti iniziative :

- scambi d'informazioni scientifiche e tecnologiche, anche sulle rispettive politiche e attività in materia di scienza e di tecnologia;
- organizzazione di riunioni comuni sulle questioni scientifiche (seminari e gruppi di lavoro);
- attività comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologia e di know-how;
- attività di formazione e programmi di mobilità per ricercatori e specialisti di entrambe le parti;
- creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca;
- partecipazione della Romania ai programmi comunitari a norma del paragrafo 3.

Si fornisce la necessaria assistenza tecnica.

2. Il Consiglio di associazione fissa procedure adeguate per sviluppare la cooperazione.

3. La cooperazione prevista dal programma quadro comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico viene eseguita in base ad intese specifiche da negoziare e da concludere conformemente alle procedure legali di ciascuna delle parti.

ARTICOLO 77

Istruzione e formazione

1. Le parti cooperano al fine di innalzare il livello dell'istruzione generale e le qualifiche professionali in Romania, sia nel settore pubblico sia in quello privato, tenendo conto delle priorità della Romania. Si creano contesti istituzionali e piani di cooperazione (basati sulla Fondazione europea per la formazione, quando sarà istituita, e sul programma TEMPUS). In questo contesto, si potrebbe anche contemplare una partecipazione della Romania ad altri programmi comunitari.

2. La cooperazione si concentrerà in particolare sui seguenti settori :

- riforma del sistema scolastico e di formazione rumeno;
- formazione iniziale, praticantato e riqualificazione, ivi compresa la formazione di alti dirigenti e alti funzionari del settore pubblico e privato, in particolare nei settori prioritari, da stabilirsi;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- cooperazione tra università e tra università e imprese e mobilità di insegnanti, studenti, amministratori e giovani;
- promozione dell'insegnamento nel campo degli studi europei nell'ambito delle opportune istituzioni;
- reciproco riconoscimento dei periodi di studio e dei diplomi;
- insegnamento delle lingue comunitarie;
- formazione di traduttori e interpreti e promozione dell'uso delle norme linguistiche e della terminologia comunitaria e sviluppo di un'infrastruttura adeguata per la traduzione tra il romeno e le lingue comunitarie;
- sviluppo della teledidattica e delle nuove tecnologie di formazione;
- concessione di borse di studio e di ricerca;
- fornitura di materiali ed attrezzature per la formazione.

Al fine di promuovere l'integrazione della Romania rispetto al livello comunitario delle strutture scolastiche e degli istituti di ricerca, come sancito dall'articolo 76, la Comunità prende misure adeguate per facilitare la cooperazione della Romania con le opportune istituzioni europee. Tale collaborazione può comprendere la partecipazione della Romania alle attività delle suddette istituzioni, nonché l'apertura di filiali di tali istituzioni in Romania. Gli obiettivi dell'apertura di queste filiali dovrebbero concentrarsi sulla preparazione di studiosi, professionisti e dipendenti della pubblica amministrazione a intervenire nel processo di integrazione europea e di cooperazione con le istituzioni comunitarie.

ARTICOLO 78

Agricoltura e settore agroindustriale

1. Scopo della cooperazione in questo settore è ammodernare, ristrutturare e privatizzare l'agricoltura e il settore agroindustriale della Romania, cercando in particolare di :

- sviluppare le aziende agricole private e i canali di distribuzione, i metodi di ammasso, la commercializzazione, la gestione, ecc.;
- modernizzare le infrastrutture rurali (trasporti, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni);
- migliorare la pianificazione dell'impiego dei terreni agricoli, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- migliorare la produttività, la qualità e l'efficienza mediante metodi e prodotti appropriati, provvedere alla formazione e al controllo dell'uso dei metodi antiinquinamento connessi ai mezzi di produzione;
- promuovere la complementarità nel settore agricolo;
- promuovere lo scambio di know-how, segnatamente tra i settori privati della Comunità e della Romania;
- sviluppare e modernizzare gli stabilimenti di trasformazione e le loro tecniche di marketing;

- intensificare la cooperazione fitozoosanitaria e nel settore della tutela dei prodotti agroalimentari (compresi i trattamenti di ionizzazione), ai fini di una graduale armonizzazione con le norme comunitarie mediante un'assistenza in materia di formazione e l'organizzazione di controlli;
- creare e promuovere un'efficace cooperazione per quanto riguarda i sistemi informativi in campo agricolo;
- sviluppare e promuovere un'efficace cooperazione in materia di sistemi di assicurazione della qualità compatibili con i modelli comunitari;
- scambiare informazioni relative alla politica agricola e legislativa;
- fornire assistenza tecnica e trasferire know-how alla Romania in merito al sistema di fornitura di latte alle scuole.

2. La Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria per perseguire questi obiettivi.

ARTICOLO 79

Energia

1. Nel rispetto dei principi dell'economia di mercato e della Carta europea dell'energia, le parti cooperano per consentire progressiva integrazione dei mercati dell'energia in un ambito europeo.

2. La cooperazione comprende, tra l'altro, la necessaria assistenza tecnica nei seguenti settori :

- formulazione e pianificazione della politica energetica;
- gestione e formazione nel settore energetico;
- promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia;
- sviluppo delle risorse energetiche;
- miglioramento della distribuzione e miglioramento e diversificazione delle forniture;
- impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;
- settore dell'energia nucleare;
- maggiore apertura del mercato energetico, ivi compresa la facilitazione del transito del gas e dell'elettricità;
- settori dell'elettricità e del gas, compresa la valutazione della possibilità di interconnessione delle reti di fornitura;
- ammodernamento delle infrastrutture energetiche;
- definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese nel settore, che potrebbe comprendere incentivi per la costituzione di joint venture;

- trasferimento di tecnologia e know how, ivi comprese, se del caso, la promozione e la commercializzazione di tecnologie energetiche efficienti.

ARTICOLO 80

Cooperazione nel settore nucleare

1. La cooperazione mira a garantire un'utilizzazione più sicura dell'energia nucleare.
2. La cooperazione si concentra nei seguenti settori :
 - misure industriali per la sicurezza operativa delle centrali nucleari rumene;
 - sviluppo della formazione del personale direttivo e non degli impianti nucleari;
 - sviluppo della legislazione e dei regolamenti rumeni in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorità di vigilanza e delle loro risorse;
 - sicurezza nucleare, misure di emergenza e gestione in caso di incidenti;
 - protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali;
 - problemi relativi al ciclo del combustibile e salvaguardia dei materiali nucleari;
 - gestione delle scorie radioattive;

- disattivazione e smantellamento degli impianti nucleari;
- decontaminazione.

3. La cooperazione comprende altresì scambi d'informazioni e di esperienze, nonché attività di ricerca e di sviluppo conformemente all'articolo 76.

ARTICOLO 81

Ambiente

1. Le parti intensificano e rafforzano la cooperazione in campo sanitario e ambientale, cui hanno riconosciuto carattere prioritario.

2. La cooperazione punterà a combattere il deterioramento dell'ambiente, in particolare nei seguenti settori :

- controllo efficace dei livelli di inquinamento e sistemi di informazione sulla situazione ambientale;
- lotta all'inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transnazionale;
- riassetto ecologico;
- sistemi di produzione e di utilizzo dell'energia sostenibili, efficienti e efficaci dal punto di vista ambientale e sicurezza degli stabilimenti industriali;
- classificazione e manipolazione in condizioni di sicurezza delle sostanze chimiche;

- qualità delle acque, in particolare delle vie navigabili transfrontaliere (Danubio, Mar Nero);
 - riduzione, riciclaggio e smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti, applicazione della Convenzione di Basilea;
 - controllo dell'impatto ambientale dell'agricoltura, dell'erosione del suolo e dell'inquinamento chimico;
 - protezione delle foreste;
 - salvaguardia della biodiversità;
 - pianificazione dell'uso del territorio, ivi compresa la pianificazione edilizia e urbana;
 - uso di strumenti economici e fiscali;
 - cambiamento del clima planetario;
 - istruzione e consapevolezza ambientale.
3. La cooperazione avverrà principalmente tramite :
- scambi di informazioni e di esperti, anche per il trasferimento delle tecnologie pulite e l'uso sicuro e non nocivo per l'ambiente delle biotecnologie;
 - programmi di formazione;
 - attività di ricerca comuni;

- ravvicinamento delle legislazioni (norme comunitarie);
- cooperazione a livello regionale (anche nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente, quando sarà stata creata dalla Comunità) e internazionale;
- elaborazione di strategie, soprattutto per quanto riguarda le questioni globali e climatiche;
- studi di impatto ambientale.

ARTICOLO 82

Gestione delle risorse idriche

Le parti collaborano in numerosi settori della gestione delle risorse idriche, e in particolare :

- utilizzazione ecologica delle acque dei bacini idrografici, dei fiumi e dei laghi transfrontalieri;
- armonizzazione delle normative in materia e strumenti volti a disciplinare l'aspetto tecnico (direttive, limitazioni, standard, normative e logistica);
- modernizzazione della ricerca e sviluppo (R e S) e basi scientifiche della gestione delle risorse idriche.

ARTICOLO 83

Trasporti

1. Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione per consentire alla Romania di :

- ristrutturare e modernizzare i trasporti;
- migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo;
- facilitare il transito dei vettori comunitari per la Romania, su strada come per ferrovia, sulle vie navigabili interne e con il trasporto combinato;
- raggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunità.

2. In particolare, la cooperazione comprende :

- programmi di formazione economica, giuridica e tecnica;
- assistenza tecnica e consulenze, nonché scambi d'informazioni;
- la fornitura di risorse per sviluppare le infrastrutture dei trasporti in Romania.

3. I settori prioritari della cooperazione sono i seguenti :

- costruzione e ammodernamento della rete stradale, compresa la graduale agevolazione delle condizioni di transito;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- gestione delle ferrovie e degli aeroporti, compresa la cooperazione tra le competenti autorità nazionali;
- ammodernamento, lungo le strade principali di interesse comune e sui collegamenti transeuropei, delle infrastrutture stradali, delle vie navigabili, ferroviarie, portuali e aeroportuali;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana, per quanto riguarda i trasporti;
- miglioramento delle attrezzature tecniche per conformarsi alle norme comunitarie, in particolare nei settori del trasporto su strada e per ferrovia, del trasporto plurimodale e del trasbordo;
- definizione di politiche di trasporto coerenti compatibili con quelle applicabili nella Comunità;
- promozione di programmi tecnologici e di ricerca congiunti in conformità a quanto previsto all'articolo 76.

ARTICOLO 84

Telecomunicazioni, servizi postali e trasmissioni radiotelevisive

1. Le parti ampliano e intensificano la cooperazione nel settore, e a tale scopo avviano in particolare le seguenti iniziative :

- scambi di informazioni sulle politiche in materia di telecomunicazioni, servizi postali e trasmissioni radiotelevisive;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- scambi di informazioni tecniche e di altro tipo e organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti di entrambe le parti;
 - attività di formazione e consulenza;
 - trasferimenti di tecnologia;
 - designazione in entrambe le parti di organismi adeguati per attuare progetti comuni;
 - promozione delle norme, dei sistemi di certificazione e delle disposizioni regolamentari europee;
 - sviluppo di nuovi servizi, impianti e mezzi di comunicazione, soprattutto di quelli con applicazioni commerciali.
2. Queste attività si concentrano nei seguenti settori prioritari :
- ammodernamento della rete di telecomunicazioni rumena e integrazione nelle reti europea e mondiale;
 - cooperazione con gli organismi di standardizzazione europei;
 - integrazione nei sistemi transeuropei; aspetti giuridici e regolamentari delle telecomunicazioni;
 - gestione delle telecomunicazioni e dei servizi postali e radiotelevisivi nel nuovo contesto economico: strutture organizzative, strategia e pianificazione, principi di base delle commesse;

- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana
- ammodernamento dei servizi postali e radiotelevisivi della Romania, ivi compresi gli aspetti legali e regolamentari.

ARTICOLO 85

Banche, assicurazioni, altri servizi finanziari
e cooperazione nel settore della revisione dei conti

1. Le parti collaborano allo scopo di creare e sviluppare un contesto adeguato per incoraggiare la creazione di un settore bancario, assicurativo e dei servizi finanziari in Romania.
 - a) La cooperazione si concentra sui seguenti elementi :
 - adozione di un sistema contabile compatibile con le norme europee;
 - consolidamento e ristrutturazione dei sistemi bancari e finanziari;
 - sviluppo della vigilanza e regolamentazione dei servizi bancari e finanziari;
 - compilazione di glossari terminologici;
 - scambio di informazioni sulle leggi in vigore e in fase di preparazione.

b) A tal fine, la cooperazione comprende la concessione di assistenza tecnica e formazione.

2. Le parti cooperano al fine di sviluppare efficienti sistemi di revisione dei conti in Romania, basati su metodi e procedure uniformi della Comunità.

ARTICOLO 86

Politica monetaria

Su richiesta delle autorità rumene, la Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria per sostenere gli sforzi della Romania per giungere all'introduzione della piena convertibilità del leu e il graduale ravvicinamento delle politiche del governo rumeno a quelle del Sistema monetario europeo. Si procede altresì a scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo.

ARTICOLO 87

Riciclaggio del denaro

1. Le parti istituiscono un ambito di cooperazione per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e dei reati connessi alla droga in particolare.

2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità dai consessi internazionali, ivi compresa la Task Force "Azione finanziaria" (FATF).

ARTICOLO 88

Sviluppo regionale

1. Le parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.
2. A tal fine, si possono adottare le seguenti misure :
 - scambio di informazioni tra autorità nazionali, regionali o locali sulle politiche regionali e di pianificazione territoriale e, se del caso, assistenza alla Romania per l'elaborazione di tali politiche;
 - azione comune delle autorità regionali e locali in materia di sviluppo economico;
 - programmi di visite per esaminare le possibilità di cooperazione e di assistenza;
 - scambi di funzionari o esperti;
 - assistenza tecnica, specialmente per lo sviluppo delle zone più povere;
 - avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, con vari metodi tra cui i seminari.

ARTICOLO 89

Cooperazione nel settore sociale

1. Le parti instaurano una cooperazione in materia di sanità e di sicurezza al fine di migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prendendo a riferimento il livello di protezione esistente nella Comunità. In particolare, la cooperazione comprende :

- assistenza tecnica;
- scambi di esperti;
- cooperazione tra imprese;
- informazione e di formazione;
- cooperazione nel settore della sanità.

2. In materia di occupazione, la cooperazione tra le parti si concentra soprattutto sui seguenti aspetti :

- organizzazione del mercato del lavoro;
- ammodernamento dei servizi di collocamento e di consulenza professionale,
- pianificazione ed esecuzione di programmi di ristrutturazione a livello regionale;
- promozione dello sviluppo dell'occupazione locale.

La collaborazione in questo campo prende la forma di studi e di fornitura dei servizi di esperti, di informazioni e formazione.

3. Per quanto riguarda la previdenza sociale, la cooperazione tra le parti punta ad adeguare il sistema previdenziale rumeno alla nuova situazione economica e sociale, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.

ARTICOLO 90

Turismo

Le parti promuovono e intensificano la cooperazione, in particolare :

- agevolando il turismo e incoraggiando gli scambi turistici tra giovani;
- intensificando gli scambi di informazioni attraverso le reti internazionali, le banche dati, ecc.;
- trasferendo know-how mediante cicli di formazione, scambi e seminari;
- esaminando le possibilità di realizzare operazioni comuni (progetti transfrontalieri, i gemellaggi tra città, ecc.);
- tramite la partecipazione della Romania alle opportune organizzazioni turistiche europee;
- armonizzando i sistemi statistici e le norme in materia di turismo;

- scambiandosi notizie e organizzando gli adeguati scambi di informazioni sulle principali questioni di reciproco interesse relative al settore del turismo;
- tramite assistenza tecnica per lo sviluppo commerciale di infrastrutture che favoriscano il settore turistico.

ARTICOLO 91

Piccole e medie imprese

1. Le parti si adoperano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) e la cooperazione tra PMI comunitarie e rumene.
2. A tale scopo, esse promuovono gli scambi di informazioni e di know-how nei seguenti settori:
 - instaurazione delle condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie necessarie per la creazione e l'espansione delle PMI e per la cooperazione transfrontaliera;
 - fornitura dei servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione alla gestione, contabilità, marketing, controllo di qualità, ecc.) e potenziamento degli organismi che forniscono tali servizi;

- instaurazione di contatti appropriati con gli operatori comunitari per migliorare i flussi di informazioni alle PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera (ad es., il Business cooperation Network (BC-NET), i centri d'informazione europei, le conferenze, ecc.).

3. La cooperazione comprende la fornitura di assistenza tecnica, in particolare per la creazione di un adeguato sostegno istituzionale per le PMI, a livello nazionale e regionale, in materia di servizi finanziari, di formazione, di consulenza, tecnologici e di marketing.

ARTICOLO 92

Informazione e comunicazioni

La Comunità e la Romania prendono adeguate misure per stimolare un efficace scambio di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità, nonché a fornire agli ambienti specializzati rumeni dati più specifici e, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati della Comunità.

ARTICOLO 93

Tutela dei consumatori

1. Le parti cooperano al fine di conseguire una totale compatibilità tra i sistemi di tutela dei consumatori della Romania e della Comunità.

2. A tal fine, la cooperazione comprende, nell'ambito delle possibilità esistenti :

- scambi di informazioni e di esperti;
- accesso alle banche dati della Comunità;
- attività di formazione e assistenza tecnica.

ARTICOLO 94

Dogane

1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intendono adottare per quanto riguarda gli scambi e la correttezza delle prassi commerciali, e a ravvicinare il sistema doganale rumeno a quello della Comunità, in modo da agevolare la liberalizzazione prevista nel presente accordo.

2. In particolare, la cooperazione comprende :

- gli scambi di informazioni;
- l'introduzione del documento amministrativo unico e della Nomenclatura combinata;
- l'interconnessione tra i sistemi di transito della Comunità e della Romania;
- la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci;

- l'organizzazione di seminari e tirocini.

Si fornisce l'assistenza tecnica necessaria.

3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dall'articolo 97, l'assistenza reciproca tra autorità amministrative delle parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n° 6.

ARTICOLO 95

Cooperazione statistica

1. La cooperazione in questo settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca rapidamente e tempestivamente i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e per contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Romania.

2. In particolare, le parti cooperano al fine di :

- rafforzare l'apparato statistico della Romania;
- procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare comunitari);
- fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la riforma economica e sociale;
- fornire agli operatori economici del settore privato i dati macro e microeconomici necessari;

- garantire il carattere riservato dei dati;
 - scambiare informazioni statistiche;
 - costruire banche dati.
3. La Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria.

ARTICOLO 96

Economia

1. La Comunità e la Romania agevolano il processo di riforma e di integrazione economica collaborando per migliorare la comprensione dei principi di base delle rispettive economie, nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.
2. A tal fine, la Comunità e la Romania :
- si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonché sulle strategie di sviluppo;
 - analizzano congiuntamente le questioni economiche di interesse comune, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione;

- mediante il programma d'azione per la cooperazione economica (ACE), in particolare, promuovono una cooperazione su vasta scala tra economisti e dirigenti della Comunità e della Romania, al fine di accelerare i trasferimenti di know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e di procedere ad una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.

ARTICOLO 97

Droghe

1. La cooperazione è in particolare finalizzata a rendere più efficienti le politiche e le misure destinate a contrastare la diffusione e il traffico illecito di sostanze narcotiche e psicotrope e a ridurre l'abuso di tali prodotti.
2. Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalità di attuazione di azioni comuni. Le loro azioni si basano sulla consultazione e su uno stretto coordinamento per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei settori di cui al paragrafo 1.
3. La cooperazione tra le parti comprende assistenza tecnica e amministrativa, che potrebbe essere destinata in particolare ai seguenti settori :
 - elaborazione e attuazione delle normative nazionali;
 - creazione di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari;

- formazione di personale e ricerca;
- prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.

La cooperazione in questo campo comprende assistenza tecnica e amministrativa al fine di stabilire norme adeguate contro l'uso illecito dei prodotti in questione, equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la "Chemical Action Task Force" (CATF).

Le parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

ARTICOLO 98

Pubblica amministrazione

Le parti promuovono la cooperazione tra autorità della pubblica amministrazione, ivi compresa la creazione di programmi di scambi, al fine di migliorare la reciproca comprensione della struttura e del funzionamento dei rispettivi sistemi.

TITOLO VIICOOPERAZIONE CULTURALE

ARTICOLO 99

1. Tenendo conto della dichiarazione solenne sull'Unione europea, le parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere estesi alla Romania i programmi di cooperazione culturale comunitari o quelli di uno o più Stati membri e si potranno sviluppare ulteriori attività di reciproco interesse.

Tale cooperazione può comprendere, in particolare :

- gli scambi, non a fine commerciale, di artisti e opere d'arte;
- le traduzioni letterarie;
- la conservazione e il restauro di monumenti e località (patrimonio architettonico e culturale);
- la formazione degli addetti agli affari culturali;
- l'organizzazione di manifestazioni culturali di carattere europeo;
- la divulgazione delle realizzazioni culturali eccezionali, ivi compresa la formazione di specialisti rumeni nel settore.

2. Le parti cooperano per la promozione del settore degli audiovisivi in Europa. In particolare, il settore degli audiovisivi rumeno potrebbe prendere parte ad attività avviate dalla Comunità nel quadro del programma MEDIA secondo le procedure stabilite dagli organismi responsabili della gestione di ciascuna attività e in conformità delle disposizioni della Decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1990, che ha istituito il programma. La Comunità incoraggia il settore rumeno degli audiovisivi a partecipare agli opportuni programmi EUREKA.

Le parti coordinano, e se del caso armonizzano, le loro politiche relative alla regolamentazione delle trasmissioni transfrontaliere, alle norme tecniche nel settore degli audiovisivi e alla promozione della tecnologia europea degli audiovisivi.

La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro, lo scambio di programmi, borsisti e opportunità per la formazione di giornalisti e altri professionisti del settore dei mezzi d'informazione.

TITOLO VIII

COOPERAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 100

Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 101, 102, 104 e 105, fatto salvo l'articolo 103, la Romania beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca

europea per gli investimenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 dello statuto della Banca, per accelerare la trasformazione economica del paese e aiutarlo a far fronte alle conseguenze economiche e sociali dell'adeguamento strutturale.

ARTICOLO 101

Tale assistenza finanziaria è coperta :

- sia nell'ambito dell'Operazione PHARE prevista dal Regolamento (CEE) n° 3906/89 del Consiglio, e relative modifiche, su base pluriennale, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunità previa consultazioni con la Romania e tenuto conto del disposto degli articoli 104 e 105 del presente accordo;
- dai prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti fino alla data di scadenza della relativa disponibilità; a seguito di consultazioni con la Romania, la Comunità fissa l'importo massimo e il periodo di disponibilità dei prestiti della Banca europea per gli investimenti a favore della Romania per gli anni successivi.

ARTICOLO 102

Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo da concordare tra le due parti. Le parti informano il Consiglio di associazione.

ARTICOLO 103

1. In caso di necessità straordinaria e tenendo conto degli orientamenti operativi del G-24 e della disponibilità di tutte le risorse finanziarie, su richiesta della Romania e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel contesto del G-24, la Comunità valuta la possibilità di concedere assistenza finanziaria temporanea :

- a sostegno di misure finalizzate a introdurre e mantenere la convertibilità della divisa rumena;
- a sostegno della stabilizzazione a medio termine e degli sforzi di adeguamento strutturale, ivi compresa l'assistenza a favore della bilancia dei pagamenti.

2. Tale assistenza finanziaria è subordinata alla presentazione da parte della Romania in seno al G-24 di programmi approvati dal FMI, finalizzati alla convertibilità e alla ristrutturazione dell'economia nazionale, nonché alla loro approvazione da parte della Comunità, al rispetto costante di tali programmi da parte della Romania e, quale obiettivo finale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento.

3. Il Consiglio di associazione è informato delle condizioni alle quali tale assistenza è concessa e del rispetto degli impegni assunti dalla Romania per quanto riguarda tale assistenza.

ARTICOLO 104

L'assistenza finanziaria comunitaria è valutata alla luce delle necessità emerse, del livello di sviluppo del paese e tenendo conto delle priorità stabilite, delle potenzialità di assorbimento dell'economia rumena, della capacità di rimborsare i prestiti e di progredire in direzione di un'economia di mercato e della ristrutturazione della Romania.

ARTICOLO 105

Al fine di permettere un impiego ottimale delle risorse disponibili, le parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri della Comunità, altri paesi, inclusi quelli del G 24, e le istituzioni finanziarie internazionali quali il FMI, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

TITOLO IXDISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 106

È istituito un Consiglio di associazione incaricato della sorveglianza dell'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

ARTICOLO 107

1. Il Consiglio di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio delle Comunità europee e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri designati dal Governo rumeno.
2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in conformità delle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del Governo rumeno, in conformità delle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
5. Se del caso, la Banca europea per gli investimenti (BEI) partecipa, in qualità di osservatore, ai lavori del Consiglio di associazione.

ARTICOLO 108

Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le decisioni e raccomandazioni sono elaborate previo accordo tra le due parti.

ARTICOLO 109

1. Ciascuna delle parti può deferire al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il Consiglio di associazione può comporre la controversia mediante una decisione.

3. Ciascuna delle parti è tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

4. Nel caso non sia possibile comporre la controversia conformemente al disposto del paragrafo 2, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti in causa della controversia.

Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione della decisione arbitrale.

ARTICOLO 110

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione è assistito da un Comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio delle Comunità europee e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti del Governo rumeno, normalmente alti funzionari.

Il regolamento interno del Consiglio di associazione determina le funzioni del Comitato di associazione, tra cui figurano la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione e il funzionamento del Comitato.

2. Il Consiglio di associazione può delegare al Comitato di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il Comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 108.

ARTICOLO 111

Il Consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni.

Nel suo regolamento interno, il Consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

ARTICOLO 112

È istituito un Comitato parlamentare di associazione. Tale comitato riunisce e consente lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento rumeno e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.

ARTICOLO 113

1. Il Comitato parlamentare di associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento rumeno.
2. Il Comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. Il Comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento rumeno, in conformità delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

ARTICOLO 114

Il Comitato parlamentare di associazione può chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente accordo al Consiglio di associazione; quest'ultimo fornisce al comitato le informazioni richieste.

Il Comitato parlamentare di associazione è tenuto al corrente delle decisioni del Consiglio di associazione.

Il Comitato parlamentare di associazione può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.

ARTICOLO 115

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

ARTICOLO 116

L'accordo non impedisce ad una parte contraente di adottare qualsiasi misura :

- a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
- b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
- c) ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

ARTICOLO 117

1. Nei settori coperti dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta :

- le misure applicate dalla Romania nei confronti della Comunità non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro aziende o imprese;
- le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Romania non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini rumeni o tra aziende o imprese rumene.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

ARTICOLO 118

Quando sono importati nella Comunità, i prodotti originari della Romania non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Il trattamento concesso alla Romania nel quadro del titolo IV e del capitolo I del titolo V non deve essere più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

ARTICOLO 119

1. Le parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro dell'accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo.

2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esauriente esame della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

ARTICOLO 120

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in virtù dell'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e la Romania, dall'altro, fatta eccezione per i campi di competenza europea e fatti salvi gli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente accordo nei settori di loro competenza.

ARTICOLO 121

I protocolli nn. 1-7 e gli allegati I-XIX sono parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 122

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra parte. L'accordo cessa di essere applicabile sei mesi dopo la data di tale notifica.

ARTICOLO 123

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori ai quali si applicano i trattati che istituiscono la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio alle condizioni precisate in detti trattati e, dall'altro, al territorio della Romania.

ARTICOLO 124

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e rumena, ciascun testo facente ugualmente fede.

ARTICOLO 125

Il presente accordo è approvato dalle parti conformemente alle loro rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state completate.

A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Romania sul commercio e la cooperazione economica e commerciale firmato a Lussemburgo il 22 ottobre 1990 e il protocollo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Romania firmato a Lussemburgo il 22 ottobre 1990.

ARTICOLO 126

Nel caso in cui, in attesa che siano completate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di talune parti dello stesso, in particolare quelle riguardanti la circolazione delle merci, siano messe in vigore nel 1993 mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Romania, le parti contraenti concordano che, in tali circostanze, ai fini

dell'applicazione del titolo III, articoli 64 e 67 del presente accordo e dei protocolli nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, per "data di entrata in vigore dell'accordo", si intende :

- la data di entrata in vigore dell'accordo intermedio, per quanto riguarda gli obblighi da attuare a decorrere da tale data e
- il 1° gennaio 1993, per quanto riguarda gli obblighi da attuare successivamente alla data di entrata in vigore con riferimento alla data di entrata in vigore.

2. Qualora l'accordo entri in vigore in data successiva al 1° gennaio, si applicano le disposizioni del protocollo n° 7.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

I	Artt. 9 e 19	DEFINIZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI E AGRICOLI
II	Art. 10, par. 2	CONCESSIONI TARIFFARIE DELLA COMUNITÀ
III	Art. 10, par. 3	CONCESSIONI TARIFFARIE DELLA COMUNITÀ
IV	Art. 11, par. 1	CONCESSIONI TARIFFARIE DELLA ROMANIA
V	Art. 11, par. 2	CONCESSIONI TARIFFARIE DELLA ROMANIA
VI	Art. 11, par. 3	CONCESSIONI TARIFFARIE DELLA ROMANIA : AUTOMOBILI
VII	Art. 11, par. 5	CONCESSIONI DELLA ROMANIA IN MATERIA DI CONTINGENTI TARIFFARI
VIII	Art. 11, par. 7	CONCESSIONI DELLA ROMANIA: MISURE D'EFFETTO EQUIVALENTE A RQ SULLE IMPORTAZIONI
IX	Art. 14, par. 3	CONCESSIONI DELLA ROMANIA: RQ SULLE ESPORTAZIONI
X	Art. 18	PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI
XI	Art. 21, par. 2	CONCESSIONI DELLA COMUNITÀ NEL SETTORE AGRICOLO
XII	Art. 21, par. 4	ULTERIORI CONCESSIONI DELLA COMUNITÀ NEL SETTORE AGRICOLO
XIII	Art. 21, par. 4	ULTERIORI CONCESSIONI DELLA ROMANIA NEL SETTORE AGRICOLO
XIV	Art. 24	CONCESSIONI DELLA COMUNITÀ NEL SETTORE DELLA PESCA
XV	Art. 24	CONCESSIONI DELLA ROMANIA NEL SETTORE DELLA PESCA
XVI	Art. 45, par. 1	STABILIMENTO
XVII	Art. 45, par. 2	STABILIMENTO: "SETTORI ESCLUSI"
XVIII	Artt. 45, 46, 48 e 50	STABILIMENTO: "SERVIZI FINANZIARI"
XIX	Art. 67	PROPRIETÀ INTELLETTUALE

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti di cui agli articoli 9 e 19 dell'accordo

CODICE NC Designazione delle merci

ex 3502	Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine:
ex 3502 10	- Ovalbumina:
	-- Altra:
3502 10 91	---- essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
3502 10 99	---- altra
ex 3502 90	- Altri:
	-- Albumine, diverse dall'ovalbumina:
	--- lattealbumina:
3502 90 51	---- essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.)
3502 90 59	---- altra
4501	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
5201 00	Cotone, non cardato né pettinato
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato, stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5302	Canapa (cannabis sativa L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO II a

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10.
PARAGRAFO 2. PRIMO COMMACODICE NC

	2501 00 31	
	2501 00 51	
	2501 00 91	
	2501 00 99	
	2503 90 00	
	2511 20 00	
	2513 19 00	
	2513 29 00	
	2516 12 10	
	2516 22 10	
	2516 90 10	
	2518 20 00	
	2518 30 00	
	2526 20 00	
	2530 40 00	
	2804 61 00	
	2804 69 00	
	2805 11 00	
	2805 19 00	
	2805 21 00	
	2805 22 00	
	2805 30 10	
	2805 30 90	
	2805 40 10	
ex	2844 30 11	Cermet greggi, scorie e residui
	2844 30 19	
ex	2844 30 51	Cermet greggi, scorie e residui
	3201 20 00	
	3201 30 00	
	3201 90 10	
ex	3201 90 90	Altri estratti di origine vegetale

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4104 10 91
4105 11 91
4105 11 99
4105 12 10
4105 12 90
4105 19 10
4105 19 90
4106 11 90
4106 12 00
4106 19 00
4107 10 10
4107 29 10
4107 90 10
4403 10 10

7202 19 00
7202 21 10
7202 21 90
7202 29 00
7202 30 00
7202 41 10
7202 41 90
7202 49 10
7202 49 50
7202 49 90
7202 50 00
7202 70 00
7202 80 00
7202 91 00
7202 92 00
7202 93 00
7202 99 30
7202 99 80

7602 00 19

7801

7901
7903

8101 10 00
8101 91 10
8101 91 90
8102 10 00
8102 91 10
8102 91 90
8103 10 10
8103 10 90
8104 11 00
8104 19 00
8107 10 00
8108 10 10
8108 10 90
8109 10 10
8109 10 90
8110 00 11
8110 00 19

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8111 00 11
8111 00 19
8112 20 31
8112 20 39
8112 30 10
8112 40 11
8112 40 19
8112 91 10
8112 91 31
8112 91 39
8112 91 90
8113 00 10

ALLEGATO II b

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10.
PARAGRAFO 2, SECONDO COMMA

CODICE NC

2818 20 00
2818 30 00

7601

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO III

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3

CODICE NC	(1) CONTINGENTE TARIFFARIO DI BASE migliaia di ECU	(2) MASSIMALE TARIFFARIO DI BASE migliaia di ECU
2523 10 00	15 674	
21 00		
29 00		
30 00		
90 10		
90 30		
90 90		
2815 20		232
2836 20 00	3 059	
2836 30 00		
2836 60 00		1 036
2841 30 00	440	
2907 50 00		9 040
2903 51		394

- 1) Per le importazioni eccedenti i contingenti indicati, la Comunità applica i dazi doganali previsti dall'accordo.
- 2) Per le importazioni eccedenti i massimali indicati, la Comunità può reintrodurre i dazi doganali previsti dall'accordo.
- 3) Gli importi sono aumentati del 20% l'anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo.
- 4) In deroga a quanto previsto alla nota (3), questo importo è aumentato del 20% l'anno a decorrere dal 1° gennaio 1994.
- (5) Campers, nuovi, di cilindrata superiore a 2 500 cm³ ma inferiore o uguale a 3 000 cm³.
- (6) Altri veicoli, nuovi, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) di cilindrata superiore a 2 500 cm³ ma inferiore o uguale a 3 000 cm³.
- (7) Veicoli diversi da quelli azionati da motore elettrico, nuovi, di cilindrata inferiore o uguale a 3 000 cm³.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE MC	CONTINGENTE TARIFARIO DI BASE MIGLIAIA DI ECU	CONTINGENTE TARIFARIO DI BASE MIGLIAIA DI ECU
2905 11 00	9 261	
2905 14 90	011	
2916 11 00		1 540
2915 31 00		532
2917 12 10		297
2918 21 00		210
2910 22 00		197
2921 19 30		260

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE MC	CONTINGENTE TARIFFARIO DI BASE MIGLIAIA DI ECU	MASSIMALE TARIFFARIO DI BASE MIGLIAIA DI ECU
2923 10 10		301
2926 10 00		3 144
2933 61 00	1 500 (4)	
2941 30 00		5 191
3102 10 10	419	
3102 30 10		
3102 30 90	1 125	
3102 40 10		
3102 40 50	2 341	
3102 00 00	1 420	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE MC	CONTINGENTE TARIFFARIO DI BASE migliaia di ECU	MASSIMALE TARIFFARIO DI BASE migliaia di ECU
3102 10 91		250
10 99		
21 00		
29 10		
29 90		
50 90		
60 00		
70 00		
90 00		
3105	5 072	
3923 21 00		4 829
4011 10 00		6 615
4011 20 00		
4011 30 90		
4011 91 00		
4011 99 00		
4012 10 90		
4012 20 90		
4012 90 10		
4012 90 90		
4013 10 10		
4013 10 90		
4013 90 90		

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE MC	CONTINGENTI TARIFFARIO DI BASE MIGLIAIA DI ECU	MASSIMALE TARIFFARIO DI BASE MIGLIAIA DI ECU
4202 11 10		6 615
4202 11 90		
4202 12 91		
4202 12 99		
4202 19 91		
4202 19 99		
4202 21 00		
4202 22 90		
4202 29 00		
4202 31 00		
4202 32 90		
4202 39 00		
4202 91 10		
4202 91 50		
4202 91 90		
4202 92 91		
4202 92 95		
4202 92 99		
4202 99 10		
4202 99 90		
4203 10 00		6 916
4203 21 00		
4203 29 91		
4203 29 99		
4203 30 00		
4203 40 00		
4302 30 10		2 336

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICI PC	CONTINGENTI PARLAMENTARI DI BASE espresso in CV	MASSIMALE PARLAMENTARIO DI BASE espresso in CV
4303		
4411	6 300 (4)	
4418 10 00		10 766
4418 20 10		
4418 20 90		
4418 30 10		
4418 30 90		
4418 40 00		
4418 90 00		
6403	4 000 (4)	
6900		4 025
6911	050 (4)	
7006	2 200 (4)	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE MC	CONTINGENTE PARLAMENTARE DI BASE MIGLIAIA DI ECU	MASSIMALE PARLAMENTARE DI BASE MIGLIAIA DI ECU
C		
7013	4 000 (4)	
7207 19 39	476	
7207 20 79		
7216 60 11		
7216 60 19		
7216 60 90		
7216 90 50		
7216 90 60		
7216 90 91		
7216 90 93		
7216 90 95		
7216 90 97		
7216 90 98		
7217 11 10		2 039
7217 11 91		
7217 11 99		
7217 12 10		
7217 12 90		

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE IC	CONFINGENTE TARIFFARIO DI BASE MIGLIORA DI ECU	CONFINGENTE TARIFFARIO DI BASE MIGLIORA DI ECU
7306 40 99		
7306 50 91		
7306 50 99		
7306 60 31		
7306 60 39		
7306 60 90		
7306 90 00		
7318 15 81		1 300 (4)
8203 20 10		3 087
8203 20 90		
8482 10 10		3 500 (4)
8527 11 10		
8527 11 90		
8527 21 10		
8527 21 90		
8527 29 00		
8527 31 10		
8527 31 91		
8527 31 99		
8527 32 90		
8527 39 10		
8527 39 91		
8527 39 99		
8527 90 91		
8527 90 99		4 631

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE NC	CONFERENZE PARLAMENTARI DI BASE MAGGIORA 2/3	CONFERENZE PARLAMENTARI DI BASE MAGGIORA 2/3
9403 20 91		
9403 20 99		
9403 30 11		
9403 30 19		
9403 30 91		
9403 30 99		
9403 40 00		
9403 50 00		
9403 60 10		
9403 60 30		
9403 60 90		
9403 70 90		
9403 90 10		
9403 90 30		
9403 90 90		
9405 91 19		1 103

Allegato IV

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

25020000
25031000
25039000
25041000
25049000
25085000
25086000
25111000
25120000
25131100
25131900
25132100
25132900
25172000
25173000
25281000
25289000
25301000
25302000
26040000
26050000
26100000
26122010
26122090
26140010
26140090
26151000
26159010
26159090
26171000
26179000
26190091
26190093
26190095
26190099
27040011
27040090
27050000
27060000
27079100

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

27090010
27090090
27100071
27100075
27100079
27111100
27111211
27111219
27111291
27111293
27111299
27111310
27111330
27111390
27111400
27111900
27112100
27112900
27141000
27149000
27150000
27160000
28012000
28013010
28013090
28020000
28051100
28051900
28052100
28052200
28053010
28053090
28054010
28054090
28251000
28252000
28253000
28254000
28256010
28256090
28257000
28258000
28273400
28273500
28273700
28311000
28319000
28342200
28351000
28352100
28352400
28352510
28352590
28352610
28352690
28352900

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

28353100
28353910
28353930
28353950
28353980
28369100
28369200
28369300
28371100
28371900
28372000
28380000
28411000
28415000
28416000
28417000
28418000
28419010
28419030
28419090
28431010
28431090
28432100
28432900
28433000
28439010
28439090
28441000
28442011
28442019
28442091
28442099
28443011
28443019
28443051
28443059
28443090
28444000
28445000
28461000
28469000
29269090
29362800
30011010
30011090
30012010
30012090
30019010
30019091
30019099
30021010
30021091
30021095
30021099
30022000
30023100

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

30023900
30029010
30029030
30029050
30029090
30061010
30061090
30062000
30063000
30064000
30065000
30066011
30066019
30066090
31010000
32011000
32012000
32019010
32019090
32030011
32030019
32030090
33011110
33011190
33011210
33011290
33011310
33011390
33011410
33011490
33011910
33011990
33030090
33074100
33074900
33079000
34060011
34060019
34060090
34070000
37019100
37019900
37023900
37024100
37024200
37024300
37024400
37025110
37025190
37025210
37025290
37025300
37025400
37025500
37025610
37025690

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

37029110
37029190
37029210
37029290
37029310
37029390
37029410
37029490
37029500
38011000
38012010
38012090
38013000
38019000
38021000
38029000
38030010
38030090
38051010
38051030
38051090
38052000
38059000
38061010
38061090
38062000
38063000
38069000
38151100
38151200
38151900
38159000
38180010
38180090
38210000
38220000
38231000
38233000
38236011
38236019
38236091
38236099
38239010
38239020
38239030
38239040
38239050
38239060
38239070
38239081
38239083
38239085
38239087
38239091
38239093
38239095

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

38239096
38239097
38239098
39073000
39131000
39139010
39139090
39140000
39169011
39169013
39169015
39169019
39169051
39169059
39169090
39172191
39172291
39172391
39172991
39173110
39173310
39173991
39174010
39181010
39181090
39189000
39204111
39204119
39204191
39204199
39269010
40011000
40012100
40012200
40012910
40012990
40013000
40024100
40082910
40095010
40113010
40121010
40122010
40141000
40149010
40149090
40151100
40151910
40151990
40159000
40161010
40169310
40169910
40170091
41011010
41011090

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

41012100
41012200
41012900
41013010
41013090
41014000
41021010
41021090
41022100
41031010
41031090
41032000
41039000
41041010
41041030
41041091
41041095
41041099
41042100
41042210
41042290
41042900
41043111
41043119
41043130
41043190
41043910
41043990
41051110
41051191
41051199
41051210
41051290
41051910
41051990
41052000
41061110
41061190
41061200
41061900
41062000
41072100
41072910
41072990
41079010
41079090
41080010
41080090
41090000
41100000
41110000
43017010
43017090
43040000
44011000
44012100

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

44012200
44013010
44013090
44020000
44031010
44031091
44031099
44032000
44033100
44033200
44033300
44033410
44033430
44033450
44033470
44033490
44033510
44033590
44039100
44039200
44039910
44039990
44041000
44042000
44050000
44071010
44071030
44071050
44071071
44071079
44071091
44071093
44071099
44072110
44072131
44072139
44072150
44072190
44072210
44072231
44072239
44072250
44072290
44072310
44072330
44072350
44072390
44079911
44079919
44079931
44079939
44079951
44079959
44079971
44079993
44079999

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

44082010
44082030
44082050
44082091
44082099
44121100
45011000
45019000
45020000
45031000
45039000
45041000
45049010
45049090
47010010
47010090
47020000
47031100
47031900
47032100
47032900
47041100
47041900
47042100
47042900
47050000
47061000
47069100
47069210
47069290
47069300
47071000
47072000
47073010
47073090
47079010
47079090
48112100
48189010
48189090
48239010
48239020
48239030
48239051
48239071
48239079
48239090
49011000
49019100
49019900
49021000
49029000
49030000
49040000
51021010
51021030

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

51021050
51021090
51022000
51081010
51081090
51082010
51082090
51091010
51091090
51100000
51130000
52021000
52029100
52029900
52030000
52061100
52061200
52061300
52061400
52061510
52061590
52062100
52062200
52062300
52062400
52062510
52062590
52063100
52063200
52063300
52063400
52063510
52063590
52064100
52064200
52064300
52064400
52064510
52064590
52071000
52079000
53031000
53039000
53041000
53049000
53051100
53051900
53052100
53052900
53059100
53059900
53062011
53062019
53062090
53071010
53071090

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

53072000
53081000
53089011
53089013
53089019
56021011
56021019
56021031
56021035
56021039
56021090
56022100
56022910
56022990
56029000
56030010
56030091
56030093
56030095
56030099
56081111
56081119
56081191
56081199
56081911
56081919
56081931
56081939
56081991
56081999
56089000
59050031
59050039
59061010
59061090
59069100
59069910
59069990
59070000
59080000
59090010
59090090
59111000
59112000
59113111
59113119
59113190
59113210
59113290
59114000
59119010
59119090
63011000
64023010
64023090
64031100

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

64034000
65069200
65069900
66020000
68041000
68042100
68042212
68042218
68042230
68042250
68042290
68042300
68043000
68051000
68052000
68053010
68053090
68062010
68062090
68069000
68129010
68131010
68131090
68139010
68139090
68141000
68149010
68149090
68152000
69031000
69032010
69032090
69039010
69039090
69060000
70010010
70010091
70010099
70021000
70022010
70022090
70023100
70023200
70023900
70072110
70171000
70172000
70179000
70200010
70200030
70200090
71011000
71012100
71012200
71021000
71022100

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

71022900
71023100
71023900
71031000
71039100
71039900
71041000
71042000
71049000
71051000
71059000
71061000
71069110
71069190
71069210
71069291
71069299
71070000
71081100
71081200
71081310
71081330
71081350
71081390
71082000
71090000
71101100
71101910
71101930
71101950
71101990
71102100
71102900
71103100
71103900
71104100
71104900
71110000
71121000
71122000
71129000
72021900
72026000
72027000
72028000
72029100
72029200
72029919
72029930
72029980
72051000
72052100
72052900

72071290
72071919

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

72071939
72071990
72072019
72072039
72072059
72072079
72072090
72099090
73043110
73043920
73044110
73044930
73045130
73045950
73049010
73063010
73064010
73065010
73066010
73121010
73129010
73192000
73193000
73199000
73201011
73201019
73201090
73202020
73202081
73202089
73209010
73209030
73209090
73241010
73249010
73262010
74011000
74012000
74020000
74031100
74031200
74031300
74031900
74032100
74032200
74032300
74032900
74040010
74040091
74040099
74050000
74130010
74160000
74191000
74199100
74199900

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

75011000
75012000
75021000
75022000
75030010
75030090
75040000
75080010
75080090
76081010
76082010
78011000
78019100
78019910
78019991
78019999
78020010
78020090
78060010
78060090
79011100
79011210
79011230
79011290
79012000
79020000
79031000
79039000
80011000
80012000
80020000
81011000
81019110
81019190
81019200
81019300
81019900
81021000
81029110
81029190
81029200
81029300
81029900
81031010
81031090
81039010
81039090
81041100
81041900
81042000
81043000
81049010
81049090
81051010
81051090
81059000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

81060010
81060090
81071000
81079000
81081010
81081090
81089010
81089030
81089050
81089070
81089090
81091010
81091090
81099000
81100011
81100019
81100090
81110011
81110019
81110090
81121100
81121900
81122010
81122031
81122039
81122090
81123010
81123090
81124011
81124019
81124090
81129110
81129131
81129139
81129190
81129910
81129930
81129990
81130010
81130090
82083010
82083090
82084000
82089000
82100010
82100090
82121010
82121090
82122000
82129000
83021010
83022010
83024210
83024910
83026010
83026090

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

83071010
83071090
83079010
83079090
84011000
84012000
84013000
84014010
84014090
84042000
84049000
84071010
84081070
84081080
84081090
84089010
84091010
84091090
84099100
84111110
84111190
84111211
84111213
84111219
84112110
84112211
84112219
84118110
84118210
84119110
84119910
84121010
84122110
84122910
84123110
84123910
84128091
84129010
84131910
84132010
84133010
84135010
84136010
84137010
84138110
84139110
84141010
84141030
84142010
84143010
84145110
84145190
84145910
84148010
84148021
84149010

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

84158110
84158190
84158210
84158310
84159010
84181010
84183010
84184010
84186110
84186190
84186910
84186991
84186999
84189910
84189990
84193100
84193200
84193900
84195010
84195090
84196000
84198110
84198191
84198199
84198910
84198930
84198980
84199010
84199090
84211910
84212110
84212310
84212910
84213110
84213910
84219900
84241010
84249000
84251110
84251910
84253110
84253910
84254210
84254910
84269910
84281010
84282010
84283310
84283910
84289010
84311000
84313100
84313990
84314920
84314980
84451100

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

84451200
84451300
84451900
84452000
84453010
84453090
84454000
84459000
84461000
84462100
84462900
84463000
84471100
84471200
84472091
84472093
84472099
84479000
84481100
84481900
84483100
84483200
84483310
84483390
84483900
84484100
84484200
84484900
84485110
84485190
84485900
84490000
84521011
84521019
84521090
84522100
84522900
84523000
84524000
84529000
84531000
84532000
84538000
84539000
84561000
84562000
84563000
84569000
84601100
84641000
84642011
84642019
84642090
84649000
84678100
84678900

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

84679100
84679200
84679900
84691000
84692100
84692900
84693100
84693900
84711010
84711090
84712010
84712040
84712050
84712060
84712090
84719110
84719140
84719150
84719160
84719190
84719210
84719290
84719310
84719340
84719350
84719360
84719390
84719910
84719930
84719990
84733010
84733090
84751000
84752000
84759000
84771000
84772000
84781000
84789000
84791000
84798910
84798930
84798950
84798960
84798980
84799010
84799092
84799098
84819000
84831010
84833010
84834010
84835010
84836010
84839010
84841010

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

84849010
84859010
84859030
84859051
84859053
84859055
84859059
84859070
84859090
85012010
85013110
85013210
85013310
85013410
85013450
85014010
85014090
85015110
85015190
85015210
85015310
85016110
85016210
85016310
85021110
85021210
85021310
85022010
85023010
85024010
85030010
85030091
85030099
85041010
85043110
85043210
85043310
85044010
85045010
85071010
85072010
85073010
85074010
85078010
85079010
85111010
85112010
85113010
85114010
85115010
85118010
85141010
85141091
85141099
85142010
85142090

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

85143010
85143090
85144000
85149010
85149090
85153100
85153911
85153913
85153919
85153990
85158010
85158090
85159000
85181010
85182110
85182210
85182910
85183010
85184010
85185010
85189000
85191000
85192100
85192900
85194000
85201000
85209010
85211010
85219000
85221000
85229010
85229030
85229091
85229099
85251010
85251090
85252010
85252090
85253010
85253091
85253099
85261011
85261013
85261019
85261090
85269111
85269119
85269190
85269210
85269290
85271110
85279010
85279091
85279099
85291010
85299010

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

85301000
85308000
85309000
85311010
85311090
85312010
85312090
85318010
85318090
85319000
85329000
85339000
85391010
85401110
85401130
85401150
85401180
85402010
85402030
85402090
85404100
85404200
85409100
85409900
85438010
85439010
85443010
86090010
86090090
87021091
87031010
87031090
87032410
87033311
87042110
87042210
87042310
87043110
87043210
87091110
87091910
87099010
87099090
88011010
88019010
88019091
88019099
88021110
88021210
88022010
88023010
88024010
88025000
88031010
88032010
88033010

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

88039091
88051010
88051090
88052010
88052090
90011010
90011090
90013000
90019010
90019090
90029010
90029091
90029099
90061000
90062000
90063000
90064000
90065100
90065200
90065300
90065900
90066100
90066210
90066290
90066900
90069110
90069190
90069900
90071100
90071900
90081000
90082000
90083000
90089000
90099010
90099090
90141010
90142011
90142013
90142015
90142019
90142090
90149010
90149090
90181100
90181900
90182000
90183110
90183190
90183210
90183290
90183900
90184100
90184900
90185010
90185090

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

90189010
90189020
90189030
90189041
90189049
90189050
90189060
90189090
90191010
90191090
90192000
90200010
90200090
90211100
90211910
90211970
90212910
90212990
90213010
90213090
90214000
90215000
90219010
90219090
90221100
90221900
90222100
90222900
90223000
90229010
90229090
90249000
90251110
90251910
90252010
90258010
90259010
90259090
90261010
90262010
90268010
90269010
90269090
90271010
90271090
90272010
90272090
90273000
90274000
90275000
90278011
90278019
90278091
90278099
90279010
90279090

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

90291010
90292010
90299010
90301010
90302010
90303110
90303910
90304010
90308110
90308910
90309010
90318010
90319010
90321010
90322010
90328110
90328910
90329010
90330000
91040010
91091910
91099010
92081000
92089000
92099200
92099300
92099400
92099910
92099990
94011010
94021000
94029000
94032010
94037010
94051010
94056010
94059210
94059910
95063100
95063200
95063910
95063990
95069100
95069910
95069990
96011000
96121010
96121090
96122000
97011000
97019000
97020000
97030000
97040000
97050000
97060000

Allegato V

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 2

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

25292100
25292200
25293000
27129039
27129090
27132000
27139010
27139090
28011000
28046100
28046900
28047000
28048000
28049000
28181000
28332300
28332400
28332500
28332700
28332910
28332930
28332950
28332970
28332990
28391100
28391900
28392000
28399010
28399090
28500010
28500030
28500050
28500070
28500090
29031200
29031300
29033010
29034069
29034098
29051700
29051990

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29053990
29061100
29061300
29061400
29061900
29062100
29062910
29062990
29081010
29081090
29082000
29089090
29142100
29142300
29143000
29144100
29144900
29145000
29151100
29151200
29151300
29152300
29152400
29152900
29153100
29153300
29153500
29153910
29153930
29153950
29153990
29156010
29156090
29157015
29157020
29157025
29157030
29157080
29159010
29159090
29181200
29181930
29181990
29214210
29214290
29214310
29214390
29214400
29214910
29214990
29221100
29221200
29221300
29221900
29222100
29222200

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29222900
29223000
29224100
29224200
29224910
29224930
29224990
29225000
29291000
29299000
29301000
29304000
29309080
29310010
29310020
29310030
29310090
29321100
29321300
29321900
29322100
29322910
29322990
29329010
29329030
29329050
29329070
29329090
29331110
29331190
29331910
29331990
29332100
29332910
29332990
29333100
29333910
29333990
29334010
29334090
29335110
29335130
29335190
29335910
29335990
29336910
29336990
29337900
29339010
29339030
29339050
29339060
29339070
29339090
29341000
29342010

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29342030
29342050
29342090
29343010
29343090
29349010
29349030
29349040
29349050
29349060
29349070
29349080
29349090
29350000
29361000
29362100
29362200
29362300
29362400
29362500
30031000
30032000
30033100
30033900
30034000
30039010
30039090
30049011
30049019
30049091
30049099
32071010
32071090
32072010
32072090
32073000
32074010
32074090
32121010
32121090
32129010
32129031
32129039
32129090
33012110
33012190
33012210
33012290
33012310
33012390
33012410
33012490
33012510
33012590
33012610
33012690

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

33012911
33012931
33012951
33012953
33012955
33012957
33012959
33012991
33013000
33019010
33019090
39033000
39051100
39059000
39061000
39069000
39072011
39092000
39093000
39100000
39111000
39119010
39119090
40070000
43018010
43018030
43018050
43018090
43021910
43021920
43021941
43021949
43021970
43021990
43023051
43023055
43023071
43023075
44061000
44069000
48021000
48022000
48112900
48113100
48113900
49051000
49059100
49059900
49060000
49070010
49070030
49070091
49070099
49081000
49089000
49090010

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

49090090
49100000
49111000
49119110
49119180
49119900
68022200
68022900
68029200
68029910
68029990
68030010
68030090
68061000
68151000
73090010
73090030
73090051
73090059
73090090
73121030
73121050
73121071
73121075
73121079
73121091
73121095
73121099
73129090
73202085
74071000
74072110
74072190
74072210
74072290
74072900
74091100
74091900
74092100
74092900
74093100
74093900
74094011
74094019
74094091
74094099
74099010
74099090
74151000
74152100
74152900
74153100
74153210
74153290
74153900
74181000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

74182000
75051100
75051200
75052100
75052200
75071100
75071200
76082030
76082091
76082099
76161000
76169091
76169099
80051000
80052000
80060000
80070000
82111000
82119110
82119190
82119210
82119290
82119310
82119390
82119400
82141000
82142000
82149000
83030010
83030030
83030090
83111010
83111090
83112000
83113000
83119000
84072111
84072119
84072191
84072199
84072930
84072950
84072970
84072990
84082031
84082035
84082037
84082051
84082055
84082057
84089021
84089031
84089033
84089036
84089037
84089051

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

84089055
84089057
84089071
84089075
84145930
84238150
84238190
84238210
84238291
84238299
84238910
84238990
84239000
84511000
84512110
84512190
84512900
84513010
84513090
84514000
84515000
84518010
84518090
84519000
84681000
84682000
84688000
84689000
84761110
84761190
84761910
84761990
84769000
84807100
84811011
84811019
84812010
84812090
84813010
84813091
84813099
84814010
84814090
84818011
84818019
84818031
84818039
84818051
84818059
84818061
84818063
84818069
84818071
84818073
84818079
84818081

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

84818085
84818087
84818099
85015291
85015399
85049011
85049019
85049090
85163190
85165000
85166070
85167100
85167200
85171000
85172000
85173000
85174000
85178110
85178190
85178200
85179010
85179091
85179099
85241000
85242110
85242190
85242210
85242290
85242310
85242390
85249010
85249091
85249099
85389010
85389090
85394010
85394030
85394090
85401210
85401230
85401290
85403010
85403090
85404900
85408100
85408911
85408919
85408990
85421110
85421130
85421141
85421143
85421145
85421151
85421152
85421153

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

85421155
85421161
85421163
85421165
85421166
85421172
85421176
85421181
85421183
85421185
85421187
85421192
85421193
85421194
85421199
85421910
85421920
85421930
85421950
85421970
85421990
85422010
85422050
85422090
86080030
86080091
86080099
87081010
87082110
89039110
89039191
89039193
89039199
89039210
89039291
89039299
89039910
89039991
89039999
90015020
90015041
90015049
90015080
90021100
90021900
90022010
90022090
90051010
90051090
90058000
90059000
90072100
90072900
90079110
90079190
90079200

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

90091100
90091200
90092100
90092210
90092290
90093000
90101000
90102000
90103000
90109000
90171010
90171090
90172011
90172019
90172030
90172090
90173010
90173090
90178010
90178090
90179000
91101200
91101900
91109000
91111000
91112010
91118000
91119000
91121000
91128000
91129000
91131010
91131090
91132000
91141000
91142000
91143000
91144000
91149000
95041000
95042010
95042090
95043010
95043030
95043050
95043090
95049010
95049090
95061110
95061190
95061200
95061910
95061990
95062100
95062910
95062990

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

95064010
95064090
95065100
95065910
95065990
95066100
95066210
95066290
95066910
95066990
95067010
95067030
95067090
96081010
96081030
96081091
96081099
96082000
96083100
96083910
96083990
96084000
96085000
96086010
96086090
96089100
96089910
96089930
96089991
96089999
96091010
96091090
96092000
96099010
96099090
96131000
96132010
96132090
96133000
96138000
96139000
96141000
96142010
96142090
96149000

ALLEGATO VI

1. I dazi doganali applicabili all'importazione in Romania dei prodotti originari della Comunità sotto elencati sono aboliti in base al seguente calendario:

all'entrata in vigore dell'accordo, i dazi sono ridotti all'80% del dazio di base;

- tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo i dazi sono ridotti al 70% del dazio di base;
- cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo i dazi sono ridotti al 60% del dazio di base;
- sette anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo i dazi sono ridotti al 40% del dazio di base;
- otto anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo i dazi sono ridotti al 20% del dazio di base;
- nove anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo i dazi sono ridotti allo 0% del dazio di base.

87 03 21 10

87 03 22 11

87 03 23 11

87 03 23 19

87 03 31 10

87 03 32 11

87 03 33 19

87 03 90 10

2. I dazi doganali applicabili all'importazione in Romania dei prodotti originari della Comunità sotto elencati sono aboliti in base al seguente calendario:

- tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo i dazi sono ridotti all'80% del dazio di base;
- cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo i dazi sono ridotti al 60% del dazio di base;
- sette anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo i dazi sono ridotti al 40% del dazio di base;
- otto anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo i dazi sono ridotti al 20% del dazio di base;
- nove anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo i dazi sono ridotti allo 0% del dazio di base.

87 03 21 90

87 03 22 19

87 03 22 90

87 03 23 90

87 03 24 90

87 03 31 90

87 03 32 19

87 03 32 90

87 03 33 90

87 03 90 90

ALLEGATO VII

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 5

Codice NC 84 07 34 10
84 07 34 91
84 08 20 10

Il contingente tariffario annuale di cui all'articolo 11, paragrafo 5 per i prodotti sopra elencati è di 20.000 unità per il 1993. Il contingente tariffario è aumentato ogni anno del 10% del quantitativo iniziale.

ALLEGATO VIII

Entro la fine dell'ottavo anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Romania abolisce le misure che vietano l'immatricolazione di automobili usate importate di otto o più anni, calcolati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di produzione.

I prodotti soggetti alle suddette misure sono i seguenti:

87 02 10 19
87 02 10 99
87 02 90 19
87 02 90 39

87 03 21 90
87 03 22 90
87 03 23 90
87 03 24 90
87 03 31 90
87 03 32 90
87 03 33 90

87 04 21 39
87 04 21 99
87 04 22 99
87 04 23 99
87 04 31 99
87 04 31 99
87 04 32 99

ALLEGATO IX

Elenco di prodotti di cui all'articolo 14, paragrafo 3

A. Elenco di merci temporaneamente non ammesse all'esportazione per il 1992

Energia elettrica

Carbone e carboni da coke

Mattonelle di carbon fossile

Concentrati di metalli non ferrosi, di oro e di argento

Gas naturali e liquefatti

Petrolio greggio

Olio combustibile, cherosene e combustibili liquidi per riscaldamento

Idrocarburi aromatici (paraxilene, miscele di isomeri dello xilene, cicloesanone e cicloesanolo)

Prodotti intermedi per fibre o filati sintetici o artificiali (fenolo, propilene)

Avanzi e materiali rinnovabili contenenti metalli preziosi e rari

Avanzi non ferrosi e di carta (escluse le croste di piombo-rame)

Metalli non ferrosi in blocchi (piombo, zinco, stagno e loro leghe) esclusi i blocchi di leghe secondarie di bronzo e di ottone e le leghe per saldatura sotto forma di barre e fili (cavi)

Fili laminati e trafilati, barre estruse di rame

Zolfo tecnico

Diamanti greggi naturali

Collezioni di mineralogia (dendriti)

Medicinali per uso umano e veterinario e materie prime impiegate nell'industria farmaceutica rumena, ad eccezione di quelle elencate nell'Allegato C.

Protesi, prodotti ortopedici e ovatte per uso medico

Ceppi, travi, legname da lavoro, traversine ferroviarie, alberi di Natale ecc.

Legna da ardere, legno per cellulosa, pannelli di particelle e pannelli di fibre di legno

Legname, di legno duro o dolce e tavolette di legno (inclusi i parchetti e gli zoccoli di quercia)

Impiallacciatore (di ogni tipo di legno)

Cellulosa e emicellulosa

Bozzoli di seta, di tipo "Bombix Mori"

Pelli gregge bovine

Pelli gregge ovine e caprine

B. Elenco di merci per le quali sono previsti dei contingenti all'esportazione per il 1992

Cavi e fili di rame, isolati e smaltati
Ferro-leghe (ferrocromo, ferro-silico-manganese, ferrosilicio e silicio metallico)
Rottami di ferro, rotaie usate
Alluminio primario e secondario in blocchi
Leghe secondarie di bronzo e di ottone in blocchi, incluse le leghe per saldatura sotto forma di barre e fili
Croste di piombo-rame
Rame elettrolizzabile ottenuto da concentrati di rame di importazione
Benzine (a condizione che il mercato interno sia regolarmente rifornito)
Olio Diesel
Oli minerali naftenici
Concimi chimici ottenuti da azoto e urea
Compensati di faggio
Pannelli
Parchetti di faggio
Pannelli di particelle
Casse di legno per agrumi
Legname e semilavorati di conifere, di faggio e vari legni dolci (p. es. pioppo)
Telai e stipiti di porte e finestre
Taccuini
Benzene
Toluene
Tereftalato di dimetile
Acrilonitrile
Glicole etilenico
Marmo non lavorato

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C. Elenco di materie prime e di medicinali per i quali sono previsti dei contingenti all'esportazione per il 1992

Cloramfenicolo pastiglie
Calcio pantotenato (in massa)
Esteri dietilmalonico (in massa)
Vitamina K3 per mangimi (in massa)
Calcio gluconato iniettabile
Glucosio iniettabile (destrosio)
"Pharyngosept" compresse
Aspirina (in massa)
Sodio benzoato
Acido benzoico 99 %
Acido salicilico
"Romazulan" fiale
Insulina fiale
Idrocortisone acetato 25 mg/5/1
"Heligal" compresse x 20
Silimarina compresse x 80
Lanatoside compresse x 60
"Apilarnil potent" x 40
"Apilarnil potent" x 40 compresse
"Adenostop" 100 ml.
Penicillina G sterile
Penicillina G sodica
Tetraciclina (in massa)
Oxitetraciclina (in massa)
Oxitetraciclina per mangimi al 10%
Streptomocina fiale
Streptomocina (in massa)
Nistatina (in massa)
Cloxacillina (in massa)
"Efitard" fiale
Cloramfenicolo emisuccinato fiale
"Moldamine" fiale
"Pell-amar" unguento, crema, gel e in massa
Vitamina B-12 per uso veterinario
Oxacillina fiale x 500 mg.
meticillina fiale x 1g.
Eritromicina lattobionato fiale
"Phosphobion" fiale
Gerovital H3 fiale
Gerovital H3 pastiglie
Aslavital fiale
Aslavital pastiglie
"Pell-amar" pillole
Sulfatiazolo (in massa)
Ftalilsulfatiazolo compresse
Cloroquina fosfato compresse
Sulfanilamide (in massa)
Calcio gluconato fiale
DL-metionina
Chinina solfato
Tolbutamide (in massa)
Paracetamolo (in massa)
Salicilato di metile (in massa)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sulfochinoxaleina (in massa)
Fenolftaleina (in massa)
Cloramina B
Saccarina sodica
Salicilamide
"Saprosan"
Nicotinamide
Nipagina
Fenacetina
Nipasol
Isottil salicilato
Ciclammato sodico
Clorsoxazone
Piracetam
Meclofenoxato
"Scobutil"
Piperazina adipato
Colina ditartrato
Nicotinato di metile
Colchico semi

ALLEGATO X

Merci di cui all'articolo 18

<i>Codice NC</i>	<i>Designazione delle merci</i>
2905 43	Mannitolo
2905 44	D-glucitolo (sorbitolo)
ex 3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole esterificati o eterificati della sottovoce 3505 10 50
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
3809 10	Bozzine preparate ed appretti a base di sostanze amidacee
3823 60	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO XI a

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21, paragrafo 2⁽¹⁾

I prodotti figuranti nel presente allegato sono soggetti a una riduzione dei prelievi del 50%

CODICE NC	Designazione delle merci	Anno 1 quant.	Anno 2 quant.	Anno 3 quant.	Anno 4 quant.	Anno 5 quant.
0207 1079	Oche ...	100	110	120	130	140
0207 2351						
0207 2359						
0207 3953						
0207 4311						
0207 3961						
0207 4323						
ex 0207 3965	Ali intere, anche senza punta,					
ex 0207 4331	di oche, fresche, refrigerate o congelate					
ex 0207 3967	Dorsi, colli, dorsi con colli,					
ex 0207 4341	codrioni e punte di ali di oche, fresche, refrigerate o congelate					
0207 3971						
0207 4351						
0207 3975						
0207 4361						
ex 0207 3981	Parti dette "paltò di oca", fresche,					
ex 0207 4371	refrigerate o congelate					
ex 0207 3985	Frattaglie di oca, diverse dai					
ex 0207 4390	fegati, fresche, refrigerate o congelate					
1601 0091	Salsicce, stagionate	600	660	710	760	820
1601 0099	Altri					
1602 4110	Conserve di carne della specie suina domestica	1000	1090	1180	1270	1360
1602 4210						
1602 4911						
1602 4913						
1602 4915						
1602 4919						
1602 4930						
1602 4950						

(1) In deroga alle norme per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai sensi del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici NC. Laddove sono riportati codici "ex" NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO XI b

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21, paragrafo 2⁽¹⁾

I prodotti figuranti nel presente allegato sono soggetti a una riduzione dei prelievi del 50%

CODICE NC	Designazione delle merci	Aliquota di dazio
0101 1910	Cavalli vivi, destinati alla macellazione (2)	ESENTE
0101 1990	Altri	12
0203 1190	Carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, esclusa quella domestica	ESENTE
0203 1290		
0203 1990		
0203 2190		
0203 2290		
0203 2990		
0206 1099	Frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o	
0206 2100	congelate, di animali	2
0206 2999	della specie bovina	
0207 3100	Fegati grassi di oche o di anatre	ESENTE(3)
0207 5010		
0208 1010	Altre carni e frattaglie commestibili, di conigli domestici	7
0208 1090	Diverse da quelle di conigli domestici	ESENTE
0208 2000	Cosce di rane	
0208 9030	Di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri	ESENTE
0409 0000	Miele naturale	25
0602 9959	Altre piante di pieno campo, escluse le vivaci	12
0603 9000	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi ...	7
0604 9110	Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori ...	7
	Freschi	
0604 9910	Semplicemente essiccati	2
0604 990	Altri	14
0707 0019	Cetrioli o cetriolini, freschi o refrigerati (dal 16 maggio al 31 ottobre)	16
ex 0709 3000	Melanzane, dal 1° gennaio al 31 marzo	9
0709 6099	Pimenti	5
ex 709 9090	Zucche e zucchine, dal 1° gennaio al 31 marzo	9
ex 0709 9090	Altri, escluso il prezzemolo, dal 1° gennaio al 31 marzo	
0712 2000	Cipolle, secche	8

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ex	0712 3000	Funghi, esclusi quelli coltivati	6
ex	0712 9090	Barbaforte (<i>Cochlearia armoracia</i>)	ESENTE
		Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati ...	
	0713 1090	Altri	2
	0713 3390	Fagioli comuni, non destinati alla semina	ESENTE
	0713 3990	Altri fagioli, non destinati alla semina	ESENTE
ex	0807 1010	Cocomeri, dal 1° novembre al 30 aprile	6,5
ex	0809 2010	Ciliegie acide (<i>prunus cerasus</i>), fresche, dal 1° maggio al 15 luglio	(4) 11
ex	0809 2090	Ciliegie acide (<i>prunus cerasus</i>), fresche, dal 16 luglio al 30 aprile	11
	0809 4090	Prugnone	7
	0810 2010	Fragole (5)	9
	0810 2090	Altri (5)	5
	0810 3010	Ribes nero (<i>cassis</i>), fresco (5)	9
	0810 3030	Ribes rosso, fresco	9
	0810 4030	Mirtilli neri (frutti del " <i>Vaccinium myrtillus</i> ") (5)	ESENTE
	0811 1090	Fragole, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (5)	13
	0811 2031	Lamponi (5)	14
	0811 2039	Ribes nero (<i>cassis</i>) (5)	10
	0811 2059	More di rovo o di gelso e more-lamponi	8
	0811 2090	Altri	6
	0811 9050	Mirtilli neri	7
ex	0811 9090	Cotogne	10
ex	0811 9090	Frutta figuranti alle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananas), 08054000, 08072000, 08104010, 08104050, 08109030 e 08109080	6
ex	0811 9090	Cinorrodi	ESENTE
	0813 4030	Pere	4
	0904 2090	Frutti del genere <i>Capsicum</i> o Pimenta, tritati o polverizzati	4
ex	1106 3090	Farine, semolini e polveri di castagne	7,5
ex	1106 3090	non di castagne	2

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1506 0000	Altri grassi e oli animali e loro frazioni	ESENTE
	1522 0099	Degras, altri	ESENTE
	1602 2010	Fegato di oca o di anatra	11
	1602 4190	Della specie suina, esclusa quella domestica	8
	1602 4290		
	1602 4990		
ex	1602 5090	Lingua di bovino preparata o conservata	17
ex	1602 9031	Di selvaggina	8
ex	2007 9190	Altra, esclusa la marmellata e la confettura d'arancia	19
	2007 9910	Puree e paste di prugne (6)	24
	2007 9931	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di ciliegie aventi tenore in peso, di zuccheri superiore a 30%	25
ex	2007 9939	Aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%. Frutti figuranti alle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananas), 08072000, 08102090, 08103090, 08104010, 08104050, 08104090, 08109010, 08109030 e 08109080	8
	2008 6061	Ciliegie acide, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi di contenuto inferiore a 1 kg	18

(1) In deroga alle norme per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai sensi del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici NC. Laddove sono riportati codici "ex" NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

(2) La registrazione sotto questo codice NC è soggetta alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

(3) Non si applicano prelievi.

(4) Dazio minimo applicabile: MIN 2,2 ECU/100 kg netti.

(5) Nel rispetto delle disposizioni sui prezzi minimi d'importazione di cui all'allegato al presente allegato.

(6) La registrazione in questa sottovoce è soggetta alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

Allegato agli allegati XI b e XII b

Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione
di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

1. Per ciascuna campagna di commercializzazione, si stabiliscono dei prezzi minimi all'importazione per i prodotti seguenti:

Codice NC

0810 1010	Fragole, dal 1° maggio al 31 luglio
0810 1090	Fragole, dal 1° agosto al 30 aprile
0810 2010	Lamponi
0810 2090	Altri
0810 3010	Ribes nero (cassis)
0810 3030	Ribes rosso
0810 4030	Mirtilli (frutti del "Vaccinium myrtillus")
0811 2031	Lamponi
0811 2039	Ribes nero (cassis)

I suddetti prezzi minimi sono stabiliti dalla Comunità, in consultazione con la Romania, tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi, dei quantitativi importati e delle tendenze del mercato comunitario.

2. Il rispetto del regime dei prezzi minimi all'importazione è soggetto ai seguenti criteri.
- In nessun trimestre di una campagna di commercializzazione il valore medio unitario dei vari prodotti di cui al punto 1 importati nella Comunità dev'essere inferiore al prezzo minimo all'importazione stabilito per il prodotto in questione.
 - In nessun periodo di quindici giorni il valore medio unitario dei prodotti di cui al punto 1 importati nella Comunità dev'essere inferiore al 90% del prezzo minimo all'importazione stabilito per il prodotto in questione, a partire dal momento in cui i quantitativi importati nel corso di quel periodo non sono inferiori al 4% del livello normale annuale delle importazioni.
3. Qualora non venga rispettato uno di questi criteri, la Comunità può introdurre misure per garantire che sia rispettato il proprio prezzo minimo all'importazione per ciascuna fornitura dei prodotti in questione importata dalla Romania.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO XIIa

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21 paragrafo 4 (1)

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Romania sono soggette alle concessioni qui di seguito specificate.

I quantitativi importati in relazione ai codici NC di cui al presente allegato, fatta eccezione per i codici 0101 e 0204, sono soggetti a una riduzione dei prelievi e dei dazi del 20 % nel primo anno, del 40 % nel secondo anno, del 60 % negli anni successivi.

I prodotti figuranti nel presente allegato sono soggetti a una riduzione dei prelievi del 50 %.

CODICE NC	Designazione delle merci	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
		quant. t	quant. t	quant. t	quant. t	quant. t
0201	Carni fresche della specie bovina	990	1080	1170	1260	1350
0202	fresche refrigerate o congelate					
	(5)					
0104 1090	Animali vivi della specie	523	571	618	666	712
0104 2090	caprina (2)(4)					
0204	Carni di animali della specie	83	91	98	106	113
	ovina o caprina (2)(4)(6)					
0203 1110		9000	9920	10640	11450	12270
0203 1211						
0203 1911						
0203 1913						
0203 1915						
0203 1955	(3)					
0203 1959						
0203 2110						
0203 2211						
0203 2219						
0203 2913						
0203 2911						
0203 2915						
0203 2955	(3)					
0203 2959						
0207 1019	"polli 65%" Freschi o refrigerati	730	800	860	930	1000
0207 2190	"polli 65%" congelati					
0207 4151	Pezzi di galli o di galline					
0207 4171	Pezzi di galli o di galline					
0207 4190	Pezzi di galli o di galline					
ex 0406 9029	Kashkaval Sacele (7)	1000	1100	1200	1300	1400
ex 0406 9029	Kashkaval Penleu (7)					
ex 0406 9029	Kashkaval Dalia (7)					
ex 0406 9029	Kashkaval alumat Vidraru (7)					
ex 0406 9029	Kashkaval alumat Fetesti (7)					
ex 0406 9089	Brinza Moieciu (7)					
ex 0406 9089	Brinza vaca (7)					
ex 0406 9089	Brinza de burduf (7)					
ex 0406 9089	Brinza topita Carpati (7)					
1001 9099	Fruento	14400	15710	17020	18330	19640

(1) In deroga alle norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai sensi del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici NC. Laddove sono riportati codici "ex" NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

(2) Si applicano le condizioni previste dall'accordo del 1981 tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Romania sul commercio nel settore degli ovini e dei caprini, fatta eccezione per i prodotti di cui al paragrafo 1 e i quantitativi di cui al paragrafo 2, che sono sostituiti dai prodotti e dai quantitativi di cui al presente allegato. Al punto 5 dell'accordo del 1981, tuttavia, il "10%" relativo alla carne e agli animali vivi si considera sostituito da "0%".

(3) Fatta eccezione per il filetto dissalato.

(4) Possibilità di conversione per quantitativi limitati.

(5) Qualora la Romania, in un determinato anno, benefici di assistenza finanziaria comunitaria nel quadro di operazioni triangolari per l'esportazione di questo prodotto verso paesi beneficiari dell'assistenza del G-24, il contingente per questo prodotto viene ridotto dell'ammontare di tali esportazioni assistite nell'anno in questione. Il contingente non può tuttavia scendere sotto le 900 t.

(6) Qualora la Romania, in un determinato anno, benefici di assistenza finanziaria comunitaria nel quadro di operazioni triangolari per l'esportazione di questo prodotto verso paesi beneficiari dell'assistenza del G-24, il contingente per questo prodotto viene ridotto dell'ammontare di tali esportazioni assistite nell'anno in questione. Il contingente non può tuttavia scendere sotto le 75 t.

(7) Di latte vaccino.

(8) Qualora la Romania, in un determinato anno, benefici di aiuti alimentari comunitari sotto forma di grano comune, il contingente relativo a questo prodotto viene ridotto dei quantitativi delle operazioni di aiuto alimentare.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO XIIb

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 4 (1)

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Romania sono soggette alle concessioni qui di seguito specificate.

CODICE NC	Designazione delle merci	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Anno 4		Anno 5	
		quant.	allq. dozio	quant.	allq. dozio	quant.	allq. dozio	quant.	allq. dozio	quant.	allq. dozio
0702:0010	Pomodori (2)	3400	9,9	3560	8,8	3720	7,7	3890	7,7	4050	7,7
0702:0090	Pomodori (7)		16,2		14,4		12,6		12,6		12,6
0703:1019	Cipolle	130	9,6	140	7,2	150	4,8	160	4,8	170	4,8
0704:1010	Cavoli (2)	1500	13,6	1650	10,2	1800	6,8	1950	6,8	2100	6,8
0704:9010	Cavoli bianchi e cavoli rossi (5)		12		9		6		6		6
0704:9090	altri		12		9		6		6		6
0707:0011	Cetrioli	1480	13,6	1620	10,2	1750	6,8	1880	6,8	2020	6,8
0708:12010	Fagioli freschi (2)	130	10,4	140	7,8	150	5,2	160	5,2	170	5,2
0708:12090	Fagioli freschi (2)		13,6		10,2		6,8		6,8		6,8
0709:16010	Peperoni	1710	7,2	1870	5,4	2020	3,6	2180	3,6	2330	3,6
0710:12100	Piselli congelati	110	14,4	120	10,8	130	7,2	140	7,2	150	7,2
0710:12200	Fagioli congelati		14,4		10,8		7,2		7,2		7,2
0710:12900	altri, congelati		14,4		10,8		7,2		7,2		7,2
ex 0711:19040	Funghi (9)	320	10,8	340	9,6	350	8,4	370	8,4	380	8,4
2003:1020											
2003:1030											
0802:3100	Noci comuni con guscio	200	6,4	220	4,8	240	3,2	260	3,2	280	3,2
0802:3200	— sgusciate		6,4		4,8		3,2		3,2		3,2
0808:1091	Mele, escluse le mele	100	11,2	110	8,4	120	5,6	130	5,6	140	5,6
0808:1093	da sidro (3)(4)		6,4		4,8		3,2		3,2		3,2
0809:1000	Albicocche	820	20	900	15	970	10	1040	10	1120	10
0809:4011	Prugne (6)	1800	12	1960	9	2130	6	2290	6	2460	6
0809:4019			6,4		4,8		3,2		3,2		3,2
0810:1010	Fragole (6)(8)	1720	12,8	1880	9,6	2030	6,4	2190	6,4	2350	6,4
0810:1090	Fragole (8)	345	11,2	380	8,4	415	4,8	450	4,8	485	4,8
0812:1000	Ciliegie	75	8,8	82	6,6	89	4,4	95	4,4	102	4,4
0813:1000	Albicocche secche	570	5,6	620	4,2	670	2,8	730	2,8	780	2,8
0813:2000	Prugne secche		9,6		7,2		4,8		4,8		4,8
0813:3000	Mele secche		6,4		4,8		3,2		3,2		3,2
0813:4080	Altre, secche		4,8		3,6		2,4		2,4		2,4

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO XIIb (seguito)

CODICE NC	Designazione delle merci	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Anno 4		Anno 5		
		quant.	aliqu. dazio	quant.	aliqu. dazio	quant.	aliqu. dazio	quant.	aliqu. dazio	quant.	aliqu. dazio	
Semi, frutti e spore												
1209 2590		300	3,2	330	2,4	360	1,6	390	1,6	420	1,6	
1209 2990			4		3		2		2		2	
1209 9190			5,6		4,2		2,8		2,8		2,8	
1209 9991			4,8		3,6		2,4		2,4		2,4	
1209 9999			5,6		4,2		2,8		2,8		2,8	
1212 9910	Radici di cicoria	340	1,6	370	1,2	400	0,8	430	0,8	460	0,8	
1512 1191	Oli di semi di girasole	2700	8	2950	6	3190	4	3440	4	3680	4	
1512 1991	Oli di semi di girasole, greggi		12		9		6		6		6	
1512 1991	Oli di semi di girasole, altri											
1602 3111	Conserven di carne di tacchino	300	13,6	330	10,2	360	6,8	390	6,8	420	6,8	
2001 1000	Castrioli in conserva	100	17,6	110	13,2	120	8,8	130	8,8	140	8,8	
2001 9090	Altri		16		12		8		8		8	
2002 9030	Panadori preparati	560	16,2	590	14,4	610	12,6	640	12,6	670	12,6	
2002 9090			16,2		14,4		12,6		12,6		12,6	
2005 4000	Piselli	120	19,2	130	14,4	140	9,6	150	9,6	160	9,6	
2009 7019	Succhi di mela	1040	33,6	1140	25,2	1230	16,8	1320	16,8	1420	16,8	
2401 1060	Tabacco	-(10)	2500	11,5	2750	9	3000	5,5	3250	5,5	3500	5,5
2401 1070		-(10)		11,5		9		5,5		5,5		5,5
2401 2060		-(10)		11,5		9		5,5		5,5		5,5
2401 2070		-(10)		11,5		9		5,5		5,5		5,5

1) In deroga alle norme per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa. In quanto il regime preferenziale è determinato, ai sensi del presente allegato, dal campo di applicazione del codice NC. Laddove sono riportati codici "ex" NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

(2) Dazio minimo applicabile: MIN 2 ECU/100 kg netti

(3) Dazio minimo applicabile: MIN 2,4 ECU/100 kg netti

(4) Dazio minimo applicabile: MIN 2,3 ECU/100 kg netti

(5) Dazio minimo applicabile: MIN 0,5 ECU/100 kg netti

(6) Dazio minimo applicabile: MIN 3 ECU/100 kg netti

(7) Dazio minimo applicabile: MIN 3,5 ECU/100 kg netti

(8) Nel rispetto delle disposizioni sul prezzo minimo contenute nell'allegato agli allegati XIb e XIIb per i prodotti destinati alla trasformazione.

(9) Questi codici NC sono soggetti al regime di importazione stabilito nel regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio.

(10) Dazio minimo applicabile in ECU per 100 kg: Anno 1: 22,5; Anno 2 17; Anno 3 e successivi: 11.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<u>ALLEGATO XIII</u>						
Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21, paragrafo 4						
Le importazioni in Rasonio dei seguenti prodotti originari delle Comunità sono i soggette alle concessioni qui di seguito specificate						
Codice NC	Quantità	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
		dazio	dazio	dazio	dazio	dazio
0101100	ILLIMITATA	2,7	2,6	2,4	2,3	2,3
0102100	ILLIMITATA	2,7	2,6	2,4	2,3	2,3
01029031	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0103100	ILLIMITATA	2,7	2,6	2,4	2,3	2,3
01041010	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
01042010	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
02109090	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
04021019	1500	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
04022111		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
04022119		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
04022191		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
04031002	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
04031004	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
04031006	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
04031012	ILLIMITATA	2,5	2,3	2,0	1,8	1,8
04031014	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
04031016	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
04031022	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
04031024	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
04031026	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
04031032	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
04031034	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
04031036	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
04039011	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
04039013	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
04039019	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
04039031	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
04039033	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
04039039	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
04039051	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
04039053	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
04039059	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
04039061	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
04039063	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
04039069	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
04041011	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
04050010	1500	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
04050090		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

04061010		1000	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
04061090			18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
04062010			18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
04062090			18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
04063039			18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
04063090			18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
04069013			18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
04069015			18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
04069017			18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
04069019			18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
04069023			18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
04069027			18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
04069029			18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
04069031	dal 1° settembre al 30 aprile		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
04069033	del 1° settembre al 30 aprile		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
04069035			18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
04069037			18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
04069039			18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
04069050			18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
04069061			18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
04069063			18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
04069069			18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
04069071			18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
04069073			18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
04069075			18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
04069077			18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
04069079			18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
04069081			18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
04069083			18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
04069085			18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
04069089			18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
04069091			18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
04069093			18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
04069097			18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
04069099			18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
06011010	ILLIMITATA		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
06011020	ILLIMITATA		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
06011030	ILLIMITATA		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
06011040	ILLIMITATA		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
06011090	ILLIMITATA		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
06021010	ILLIMITATA		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
06021090	ILLIMITATA		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
06023010	ILLIMITATA		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
06023090	ILLIMITATA		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
06029100	ILLIMITATA		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
07019051		20000	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
07019059			22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
07019090			22,5	21,3	20,0	18,8	18,8

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

07091000	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
07092000	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
07099039	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
07108010	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
08011010	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
08011090	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
08012000	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
08013000	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
08021110	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
08021190	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
08021210	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
08021290	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
08022100	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
08022200	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
08025000	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
08029000	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
08029030	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
08029090	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
08030010 dal 1° novembre al 30 aprile	ILLIMITATA	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
08030090 dal 1° novembre al 30 aprile	ILLIMITATA	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
08041010	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
08042010	ILLIMITATA	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
08042090	ILLIMITATA	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
08043000	ILLIMITATA	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
08044010	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
08045000	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
08051041	ILLIMITATA	9,0	17,0	16,0	15,0	15,0
08051045	ILLIMITATA	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
08051049	ILLIMITATA	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
08052010 dal 1° novembre al 30 aprile	ILLIMITATA	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
08052030 dal 1° novembre al 30 aprile	ILLIMITATA	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
08052050 dal 1° novembre al 30 aprile	ILLIMITATA	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
08052070 dal 1° novembre al 30 aprile	ILLIMITATA	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
08052090 dal 1° novembre al 30 aprile	ILLIMITATA	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
08053010	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
08053090	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
08054000 dal 1° novembre al 30 aprile	ILLIMITATA	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
08059000 dal 1° novembre al 30 aprile	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
08062011	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
08062012	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
08062018	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
08062091	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
08062092	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
08062098	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
08072000	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
08109010 dal 1° novembre al 30 aprile	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
08109030 dal 1° novembre al 30 aprile	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
08109080 dal 1° novembre al 30 aprile	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
08134050	ILLIMITATA	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
08134060	ILLIMITATA	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
08134080	ILLIMITATA	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09012100	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10011010	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
10019091	10000	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
10019099		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
10020000	30000	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
10030010	1000	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
10030090	50000	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
10051011	1000	2,7	2,6	2,4	2,3	2,3
10051013		2,7	2,6	2,4	2,3	2,3
10051015		2,7	2,6	2,4	2,3	2,3
10063021	10000	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
10063023		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
10063025		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
10063027		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
10063042		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
10063044		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
10063046		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
10063048		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
10063061		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
10063063		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
10063065		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
10063067		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
10063092		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
10063094		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
10063096		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
10063098		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
12021090	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
12022000	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
12040010	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
12074090	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
12091100	ILLIMITATA	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
12092100	ILLIMITATA	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
12092210	ILLIMITATA	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
12092230	ILLIMITATA	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
12092290	ILLIMITATA	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
12092311	ILLIMITATA	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
12092315	ILLIMITATA	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
12093090	ILLIMITATA	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
12092400	ILLIMITATA	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
12092510	ILLIMITATA	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
12092590	ILLIMITATA	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
12092950	ILLIMITATA	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
12099910	ILLIMITATA	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
12119010	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
12119030	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
12119090	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
15091010	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
15091090	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
15099000	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

15151100	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
15153010	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
15153090	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
16022090	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
16024919	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
16025010	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
16025090	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
17011110	20000	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
17011190		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
17011210		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
17011290		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
17019910		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
17019990		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
18010000	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20057000	5000	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20079110	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20079130	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20079190	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20079935	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20079951	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20081110	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20081191	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20081199	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20083011	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20083019	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20083031	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20083039	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20083051	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20083055	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20083059	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20083071	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20083075	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20083079	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20083091	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20083099	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20091111	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20091119	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20091191	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20091199	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20091911	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20091919	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20091991	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20091999	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20092011	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20092091	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20092099	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20093011	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20093019	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20093031	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20093039	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
20093051	ILLIMITATA	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

20093055	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20093059	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20094011	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20094019	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20094030	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20094091	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20094093	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20094099	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
23011000	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
23012000	ILLIMITATA	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
23040000	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
24011010	2500	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
24011020		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
24011060		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
24011070		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
24012010		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
24012020		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO XIV
 CONCESSIONI DELLA COMUNITA' NEL SETTORE DELLA PESCA

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota %
0301 91 00	Trote (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gillae), Vire	10
0302 11 00	Trote (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gillae), Fresche o refrigerate (esclusi, Fegati, le uova e i lattimi)	10
ex 0302 12 00	Salmoni del Danubio (Hucho hucho), Freschi o refrigerati (esclusi, Fegati, le uova e i lattimi)	1,8
0303 21 00	Trote (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gillae), congelate	10
ex 0303 22 00	Salmoni del Danubio (Hucho hucho), congelati	1,8
0303 31 30	Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus), congelati	4
0303 71 10	Sardine della specie, Sardina pilchardus, congelate	20,7
0303 71 30	Sardine del genere, Sardinops Sardinella (Sardinella spp.), congelate	13,5
0303 74 19	Sgombri delle specie, Scomber scombrus e Scomber japonicus, dal 16 giugno al 14 febbraio, congelati	18
0304 10 11	Filetti di trota (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gillae), freschi o refrigerati	10
0304 20 11	Filetti di trota (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gillae), congelati	10
ex 0305 69 50	Salmoni del Danubio (Hucho hucho), Salati ma non secchi né affumicati e in salamola	2
0306 12 90	Astici (Homarus spp.) congelati, non interi	4
0306 19 10	Gamberi congelati	4
0306 29 10	Gamberi non congelati	4
0306 29 30	Scampi (Nephros norvegicus), non congelati	10,8
0307 31 10	Mitili (Mytilus spp.), vivi, freschi o refrigerati	5,5
0307 39 10	Mitili (Mytilus spp.), non vivi, freschi o refrigerati	5,5
0307 41	Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) e calamari (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) vivi, freschi o refrigerati	4

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota %
1604 12 90	Aringhe, intere o in pezzi, escluse quelle tritate, diverse dai "Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	18
1604 13 10	Sardine, preparate o conservate, intere o in pezzi, escluse quelle tritate	22,5
1604 13 90	Alacce e spratti, preparati o conservati, interi o in pezzi, esclusi quelle tritati	9
1604 15 10	Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> , preparati o conservati, interi o in pezzi, esclusi quelli tritati	19
1604 15 90	Sgombri della specie <i>Scomber australasicus</i> , preparati o conservati, interi o in pezzi, esclusi quelli tritati	9
ex 1604 20 10	Salmoni del Danubio, preparati o conservati, (esclusi quelli interi o in pezzi)	4
ex 1604 20 50	Sardine e sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> , preparati o conservati (esclusi quelli interi o in pezzi)	19
1604 30 10	Caviare (nova di storione)	12
ex 1605 20 00	Gamberetti di varietà diverse dalla varietà "Craugon", preparati o conservati	6
2301 20 00	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	0

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO X V
 CONCESSIONI DELLA COMUNITA NEL SETTORE DELLA PESCA

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota %
0302 40 10	Aringhe, (Clupea Harengus, Clupea pallasii), dal 15/2 al 15/6, fresche o regrigerate, esclusi i fegati, le nova e i lattimi	18
0302 40 90	Aringhe, (Clupea Harengus, Clupea pallasii), dal 16/6 al 14/2, fresche o regrigerate, esclusi i fegati, le nova e i lattimi	16
0302 61 10	Sardine della specie Sardina philcardus, fresche o refrigerate	18
0302 61 30	Sardine del genere Sardinops e alacce (Sardinella spp), fresche o refrigerate	18
0302 64 10	Sgombri (Scomber Scombrus e Scomber australasicus Scomber Japonicus) dal 15/2 al 15/6, freschi o refrigerati	18
0302 64 90	Sgombri (Scomber Scombrus e Scomber australasicus Scomber Japonicus) dal 16/6 al 14/2, freschi o refrigerati	16
0303 50 10	Aringhe, (Clupea Harengus, Clupea pallasii), dal 15/2 al 15/6, congelate (esclusi i fegati, le nova e i lattimi)	18
0303 50 90	Aringhe, (Clupea Harengus, Clupea pallasii), dal 16/6 al 14/2, congelate (esclusi i fegati, le nova e i lattimi)	16
0303 71 10	Sardine della specie Sardina philcardus, congelate	18
0303 71 30	Sardine del genere Sardinops e alacce (Sardinella spp.), congelate	18
0303 74 11	Sgombri (Scomber Scombrus e Scomber Japonicus) dal 15/2 al 15/6, congelati	18
0303 74 19	Sgombri (Scomber Scombrus e Scomber Japonicus) dal 16/6 al 14/2, congelati	16
1604 12 10	Filetti di aringhe, crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (Impanati), anche precotti nell'olio, congelati	22.5
1604 12 90	Aringhe, intere o in pezzi, ma non tritate, diverse dal "Filetti, crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (Impanati), anche precotti nell'olio, congelati"	22.5
1604 13 10	Sardine, preparate o conservate, intere o in pezzi (escluse quelle tritate)	22.5

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota %
ex 1604 13 90	Alace, preparate o conservate, intere o in pezzi, (escluse quelle tritate)	22,5
1604 15 10	Sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> , preparati o conservati intere o in pezzi (esclusi quelle tritati)	22,5
ex 1604 20 50	Sardine e sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> , preparati o conservati (esclusi quelli interi o in pezzi)	22,5
ex 1604 20 90	Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>) preparate o conservate (escluse quelle intere o in pezzi)	22,5

ALLEGATO XVI

STABILIMENTO (articolo 45, paragrafo 1)

Atti legali relativi a proprietà immobiliari nelle regioni di frontiera, in conformità della legislazione in vigore in alcuni Stati membri.

ALLEGATO XVII

STABILIMENTO (articolo 45, paragrafo 2)

1. Acquisto, proprietà e vendita di terreni e beni forestali.
2. Acquisto, proprietà e vendita di edifici residenziali non attinenti a investimenti dall'estero in Romania.
3. Monumenti ed edifici di valore storico e culturale.
4. Organizzazione di giochi d'azzardo, scommesse, lotterie e altre attività analoghe.
5. Servizi legali, esclusi i servizi di consulenza legale.

ALLEGATO XVIIISTABILIMENTO : SERVIZI FINANZIARI

(articoli 45, 46, 48 e 50)

Servizi finanziari : definizioni

Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle Parti. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

- A. tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:
1. assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):
 - (i) assicurazione sulla vita
 - (ii) assicurazione generale
 2. riassicurazione e retrocessione;
 3. Intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;
 4. servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti;
- B. servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi):
1. assunzione di depositi e di altri fondi rimborsabili dai risparmiatori;
 2. ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;
 3. leasing finanziario;
 4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;
 5. fidejussioni e scoperti;
 6. compravendita, per conto della clientela, in borsa, in un mercato terziario o altrove, di:
 - (a) strumenti del mercato monetario (assegni, effetti, certificati di deposito, ecc.);
 - (b) valuta straniera;
 - (c) prodotti derivati, ivi compresi, ma non limitatamente a, contratti a termine e opzioni;
 - (d) titoli relativi ai tassi di cambio e ai tassi d'interesse, compresi prodotti quali i riporti valutari, gli accordi per scambi futuri di tassi d'interesse, ecc.;
 - (e) titoli trasferibili;
 - (f) altri titoli e attività finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7. partecipazione a emissioni di titoli di ogni tipo, comprese la sottoscrizione e la collocazione (pubblica o privata) in qualità di agente e la prestazione di servizi relativi a tali emissioni;
8. intermediazione di credito;
9. gestione delle attività, ad esempio gestione delle liquidità o del portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione di fondi pensionistici, servizi di amministrazione fiduciaria, di deposito di custodia;
10. servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili;
11. servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attività di cui ai punti 1-10, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazioni e strategie aziendali;
12. fornitura di informazioni finanziarie, programmi per l'elaborazione di dati finanziari e simili, da parte di operatori che prestano altri servizi finanziari.

Dalla definizione di servizi finanziari sono escluse le seguenti attività:

- (a) attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;
- (b) attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;
- (c) attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.

ALLEGATO XIX

PROPRIETA' INTELLETTUALE (articolo 67)

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 67 si riferisce alle seguenti convenzioni multilaterali:
 - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);
 - protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 1989);
 - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);
 - convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961).

2. Il Consiglio di associazione può decidere che il paragrafo 2 dell'articolo 67 si applichi ad altre convenzioni multilaterali attuali o future.

3. Le parti contraenti confermano l'importanza da esse riconosciuta agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
 - convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, emendato nel 1979);
 - accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma, 1967, emendato nel 1979);
 - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).

4. Entro il termine della prima fase, la Romania adeguerà la sua legislazione nazionale alle disposizioni sostanziali dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra 1977, emendato nel 1979).

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Ai fini del paragrafo 3 del presente allegato e delle disposizioni dell'articolo 76, paragrafo 1 relative alla proprietà intellettuale, le parti contraenti sono la Romania, la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, ciascuno per le proprie competenze nelle questioni attinenti alla proprietà industriale, intellettuale e commerciale coperte dalle suddette convenzioni o dall'articolo 76, paragrafo 1.
6. Le disposizioni del presente allegato e le disposizioni dell'articolo 76, paragrafo 1 relative alla proprietà intellettuale lasciano impregiudicata la competenza della Comunità economica europea e dei suoi Stati membri in materia di proprietà industriale, intellettuale e commerciale.

PROTOCOLLI

PROTOCOLLO	relativo all'articolo	TITOLO
N° 1	16	SUI TESSILI E SUI CAPI D ABBIGLIAMENTO
N° 2	17	SUI PRODOTTI CONTEMPLATI DAL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO (PRODOTTI CECA)
N° 3	20	SUGLI SCAMBI, TRA LA ROMANIA E LA COMUNITA', DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DELL'ACCORDO
N° 4	35	SULLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E SUI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
N° 5	37	SULLE SPECIFICHE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SCAMBI TRA LA ROMANIA, LA SPAGNA E IL PORTOGALLO
N° 6	94	SULL'ASSISTENZA RECIPROCA NEL SETTORE DOGANALE
N° 7	126	SULLE CONCESSIONI CON LIMITI ANNUI

PROTOCOLLO N° 1 SUI TESSILI E SUI CAPI DI ABBIGLIAMENTO

ARTICOLO 1

Il presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso denominati "prodotti tessili"), così definiti:

- per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, i prodotti tessili sono quelli elencati all'allegato I dell'accordo bilaterale tra la Comunità e la Romania sul commercio dei prodotti tessili siglato l'11 luglio 1986 e applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 1987, modificato dallo scambio di lettere siglato a Bruxelles il 20 settembre 1991, e i prodotti elencati nella Tabella I dell'allegato all'accordo in forma di scambio di lettere che forma parte integrante del suddetto accordo bilaterale siglato l'11 luglio 1986;
- per quanto riguarda gli aspetti tariffari, i prodotti tessili sono quelli della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata della Comunità e della tariffa doganale rumena.

ARTICOLO 2

1. I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti tessili della sezione XI (capp. 50-63) della nomenclatura combinata, originari della Romania ai sensi del protocollo 4 dell'accordo, vengono ridotti, fino ad eliminarli al termine di un periodo di sei anni dall'entrata in vigore dell'accordo, secondo il seguente calendario:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- all'entrata in vigore dell'accordo, a cinque settimi del dazio di base;
 - all'inizio del terzo anno, a quattro settimi del dazio di base;
 - all'inizio del quarto anno, a tre settimi del dazio di base;
 - all'inizio del quinto anno, a due settimi del dazio di base;
 - all'inizio del sesto anno, a un settimo del dazio di base;
 - all'inizio del settimo anno, sono aboliti i dazi residui.
2. I dazi doganali all'importazione applicabili in Romania ai prodotti tessili della sezione XI (capp. 50-63) della tariffa doganale rumena, originari della Comunità ai sensi del protocollo 4 dell'accordo, vengono progressivamente aboliti conformemente all'articolo 11 dell'accordo.
 3. I dazi doganali applicabili ai prodotti compensatori importati nella Comunità originari della Romania ai sensi del protocollo 4 dell'accordo e derivanti dall'esecuzione in Romania di operazioni contemplate dal regolamento (CEE) 636/82 del Consiglio vengono aboliti alla data di entrata in vigore dell'accordo.
 4. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti tessili tra le Parti.

ARTICOLO 3

1. Dalla data di entrata in vigore dell'accordo e fino all'entrata in vigore del protocollo di cui al paragrafo 2, gli aspetti quantitativi e le altre questioni connesse alle esportazioni nella Comunità di prodotti tessili originari della Romania continuano ad essere disciplinati dall'accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili tra la Romania e la Comunità europea, siglato l'11 luglio 1986 e applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 1987, modificato dallo scambio di lettere siglato a Bruxelles il 20 settembre 1991. Le parti convengono di apportare le necessarie modifiche al suddetto accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili per tener conto della politica comunitaria in materia dopo il 1° gennaio 1993.

Le Parti convengono che, per quanto riguarda le esportazioni nella Comunità di prodotti tessili originari della Romania, l'articolo 26, paragrafo 2 e l'articolo 31 dell'accordo non si applicano durante il periodo di applicazione del suddetto accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili.

2. La Romania e la Comunità si impegnano a negoziare appena possibile un nuovo protocollo sugli aspetti quantitativi e sulle altre questioni connesse ai loro scambi di prodotti tessili, tenendo conto del futuro regime che disciplinerà il commercio internazionale dei prodotti tessili, in discussione nei negoziati multilaterali di Ginevra. Nel nuovo protocollo sono determinate le modalità e il calendario di abolizione degli ostacoli non tariffari. Questo periodo è pari a metà del periodo di integrazione che verrà deciso nei negoziati dell'Uruguay Round a partire dal 1° gennaio del 1991, e non inferiore a cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1993, o dall'entrata in

vigore dell'accordo, se successiva. Il nuovo protocollo entra in vigore allo scadere dell'accordo sui prodotti tessili di cui al paragrafo 1.

3. In funzione dello sviluppo del commercio dei tessili tra le Parti, del grado di accesso delle esportazioni tessili originarie della Comunità in Romania e dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, nel nuovo protocollo si dovrà prevedere un notevole miglioramento del regime applicabile alle importazioni nella Comunità per quanto riguarda i livelli delle importazioni, i tassi di incremento, la flessibilità per i limiti quantitativi e l'abolizione di determinati limiti quantitativi esaminandoli caso per caso. In deroga all'articolo 26, paragrafo 2 e all'articolo 31 dell'accordo, il nuovo protocollo prevede anche un meccanismo di salvaguardia specifico per i tessili. Detto meccanismo non è complessivamente più restrittivo del meccanismo di salvaguardia previsto nell'accordo sui tessili di cui al paragrafo 1.
4. Le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni in Romania di prodotti tessili comunitari verranno abolite nel corso dello stesso periodo previsto per la soppressione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente alle importazioni tessili nella Comunità.

ARTICOLO 4

Dall'entrata in vigore dell'accordo all'entrata in vigore del nuovo protocollo, non vengono imposte nuove restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente; salvo quanto disposto nell'ambito dell'accordo e dei relativi protocolli.

PROTOCOLLO N° 2 SUI PRODOTTI CECA

ARTICOLO 1

Il presente protocollo si applica ai prodotti elencati nell'allegato I del protocollo stesso.

CAPITOLO IProdotti di acciaio CECA

ARTICOLO 2

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di acciaio CECA originari della Romania vengono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

1. All'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio viene ridotto all'80% del dazio di base.
2. Si effettuano ulteriori riduzioni al 60, al 40, al 20, al 10 e allo 0% del dazio di base all'inizio del secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno dall'entrata in vigore dell'accordo.

ARTICOLO 3

I dazi doganali applicabili in Romania alle importazioni di prodotti di acciaio CECA originari della Comunità vengono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

1. per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato IIA del presente protocollo, i dazi doganali sono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo;
2. per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato IIB del presente protocollo, i dazi doganali sono progressivamente ridotti conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2 dell'accordo;
3. per quanto riguarda i prodotti non elencati negli allegati IIA o IIB del presente protocollo, i dazi doganali sono progressivamente ridotti conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4 dell'accordo.

ARTICOLO 4

1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità di prodotti di acciaio CECA originari della Romania e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.
2. Le restrizioni quantitative all'importazione in Romania di prodotti di acciaio CECA originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

ARTICOLO 5

Qualora, nel corso di un periodo uguale alla deroga prevista per le sovvenzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, e dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati dell'acciaio, le importazioni di specifici prodotti d'acciaio originari di una delle parti provochino o minaccino di provocare gravi danni ai fabbricanti di prodotti analoghi o gravi perturbazioni dei mercati dell'acciaio della controparte, le parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, e in deroga alle altre disposizioni dell'accordo, in particolare degli articoli 31 e 34, qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato la parte importatrice può adottare subito le misure quantitative o d'altro genere strettamente necessarie per far fronte alla situazione, nel rispetto degli obblighi internazionali e multilaterali.

CAPITOLO II

Prodotti di carbone CECA

ARTICOLO 6

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di carbone CECA originari della Romania vengono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

1. Il 1° gennaio 1994 ciascun dazio sarà ridotto al 50% del dazio di base;
2. Il 31 dicembre 1995 i dazi rimanenti saranno eliminati.

ARTICOLO 7

I dazi doganali applicabili alle importazioni in Romania di prodotti di carbone CECA originari della Comunità sono aboliti alla data di entrata in vigore dell'accordo.

ARTICOLO 8

1. Le restrizioni quantitative applicabili nella Comunità ai prodotti di carbone CECA originari della Romania e le misure di effetto equivalente vengono abolite entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per quelle relative ai prodotti e alle regioni di cui all'allegato III, che vengono abolite entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo.
2. Le restrizioni quantitative applicabili in Romania sulle importazioni di prodotti di carbone originari della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

CAPITOLO III

Disposizioni comuni

ARTICOLO 9

1. Quanto segue è incompatibile con il corretto funzionamento dell'accordo, poiché può compromettere gli scambi tra la Comunità e la Romania:
1. tutti gli accordi di cooperazione o concentrazione tra imprese, le decisioni delle associazioni di imprese e le pratiche concertate tra imprese che si prefiggono o hanno l'effetto di impedire, limitare o distorcere la concorrenza;
2. lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante sull'intero territorio, o in una parte considerevole, della Comunità o della Romania;
3. qualsiasi forma di aiuti di Stato, fatta eccezione per le deroghe concesse a norma del trattato CECA.

2. Tutte le pratiche contrarie al presente articolo saranno valutate secondo criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 65 e 66 del trattato che istituisce la CECA, degli articoli 85 e 86 del trattato che istituisce la CEE e delle norme in materia di aiuti di Stato, compreso il diritto derivato.
3. Entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, il consiglio di associazione adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.
4. Le Parti contraenti riconoscono che, nei primi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, in deroga al paragrafo 1, punto 3 del presente articolo, la Romania può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio CECA, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che:
 - gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione;
 - l'importo e l'intensità degli aiuti siano strettamente limitati alla misura assolutamente necessaria per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti;
 - il programma di ristrutturazione sia connesso ad una razionalizzazione globale e alla riduzione della capacità in Romania.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Ciascuna delle Parti deve garantire la trasparenza nel settore degli aiuti di Stato scambiando ininterrottamente informazioni complete con l'altra Parte relative all'importo, all'intensità e alla finalità dell'aiuto, e comunicando un piano di ristrutturazione dettagliato.
6. Se la Comunità o la Romania ritengono che una determinata pratica sia incompatibile con il combinato disposto dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, e che

- le disposizioni di applicazione di cui al paragrafo 3 non siano sufficienti per risolvere la questione o
- in mancanza di tali disposizioni, o se tali pratiche causano o minacciano di causare pregiudizio agli interessi dell'altra Parte o grave pregiudizio alla sua industria nazionale, la Parte lesa può prendere le misure appropriate a condizione che, entro 30 giorni, non si trovi nessuna soluzione attraverso le consultazioni, che devono essere tenute entro 30 giorni.

Nel caso di pratiche incompatibili con il paragrafo 1, punto 3 del presente articolo, dette misure appropriate possono comprendere soltanto quelle adottate conformemente alle procedure e alle condizioni stabilite dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nonché da tutti gli altri strumenti negoziati nel suo ambito e applicabili tra le Parti.

ARTICOLO 10

Le disposizioni degli articoli 12, 13 e 14 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti CECA tra le Parti.

ARTICOLO 11

Le Parti convengono che uno degli organismi speciali creati dal consiglio di associazione debba essere un gruppo di contatto, che discuterà dell'esecuzione del presente protocollo.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 1ELENCO DEI PRODOTTI DI ACCIAIO E DI CARBONE CECA

2601 11 00	7207 11 11	7208 34 10
2601 12 00	7207 11 19	7208 34 90
	7207 12 11	7208 35 10
2602 00 00	7207 12 19	7208 35 90
	7207 19 11	7208 41 00
2619 00 10	7207 19 15	7208 42 10
	7207 19 31	7208 42 30
2701 11 00	7207 20 11	7208 42 51
2701 11 90	7207 20 15	7208 42 59
2701 12 10	7207 20 17	7208 42 91
2701 12 90	7207 20 31	7208 42 99
2701 19 00	7207 20 33	7208 43 10
2701 20 00	7207 20 51	7208 43 91
	7207 20 55	7208 43 99
2702 10 00	7207 20 57	7208 44 10
2702 20 00	7207 20 71	7208 44 90
		7208 45 10
2704 00 19	7208 11 00	7208 45 90
2704 00 30	7208 12 10	7208 90 10
	7208 12 91	
7201 10 11	7208 12 95	7209 11 00
7201 10 19	7208 12 98	7209 12 10
7201 10 30	7208 13 10	7209 12 90
7201 10 90	7208 13 91	7209 13 10
7201 20 00	7208 13 95	7209 13 90
7201 30 10	7208 13 98	7209 14 10
7201 30 90	7208 14 10	7209 14 90
7201 40 00	7208 14 91	7209 21 00
	7208 14 99	7209 22 10
7202 11 20	7208 21 10	7209 22 90
7202 11 80	7208 21 90	7209 23 10
7202 99 11	7208 22 10	7209 23 90
	7208 22 91	7209 24 10
7203 10 00	7208 22 95	7209 24 91
7203 90 00	7208 22 98	7209 24 99
	7208 23 10	7209 31 00
7204 10 00	7208 23 91	7209 32 10
7204 21 00	7208 23 95	7209 32 90
7204 29 00	7208 23 98	7209 33 10
7204 30 00	7208 24 10	7209 33 90
7204 41 10	7208 24 91	7209 34 10
7204 41 91	7208 24 99	7209 34 90
7204 41 99	7208 31 00	7209 41 00
7204 49 10	7208 32 10	7209 42 10
7204 49 30	7208 32 30	7209 42 90
7204 49 91	7208 32 51	7209 43 10
7204 49 99	7208 32 59	7209 43 90
7204 50 10	7208 32 91	7209 44 10
7204 50 90	7208 32 99	7209 44 90
	7208 33 10	7209 90 10
7206 10 00	7208 33 91	
7206 90 00	7208 33 99	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7210 11 10	7213 41 00	7219 21 90
7210 12 11	7213 49 00	7219 22 10
7210 12 19	7213 50 10	7219 22 90
7210 20 10	7213 50 90	7219 23 10
7210 31 10		7219 23 90
7210 39 10	7214 20 00	7219 24 10
7210 41 10	7214 30 00	7219 24 90
7210 49 10	7214 40 10	7219 31 10
7210 50 10	7214 40 91	7219 31 90
7210 60 11	7214 40 99	7219 32 10
7210 60 19	7214 50 10	7219 32 90
7210 70 31	7214 50 91	7219 33 10
7210 70 39	7214 50 99	7219 33 90
7210 90 31	7214 60 00	7219 34 10
7210 90 33		7219 34 90
7210 90 35	7215 90 10	7219 35 10
7210 90 39		7219 35 90
	7216 10 00	7219 90 11
	7216 21 00	7219 90 19
7211 11 00	7216 22 00	
7211 12 10	7216 31 11	7220 11 00
7211 12 90	7216 31 19	7220 12 00
7211 19 10	7216 31 91	7220 20 10
7211 19 91	7216 31 99	7220 90 11
7211 19 99	7216 32 11	7220 90 31
7211 21 00	7216 32 19	
7211 22 10	7216 32 91	7221 00 10
7211 22 90	7216 32 99	7221 00 90
7211 29 10	7216 33 10	
7211 29 91	7216 33 90	7222 10 11
7211 29 99	7216 40 10	7222 10 19
7211 30 10	7216 40 90	7222 10 51
7211 41 10	7216 50 10	7222 10 59
7211 41 91	7216 50 90	7222 10 99
7211 49 10	7216 90 10	7222 30 10
7211 90 11		7222 40 11
	7218 10 00	7222 40 19
7212 10 10	7218 90 11	7222 40 30
7212 10 91	7218 90 13	
7212 21 11	7218 90 15	7224 10 00
7212 29 11	7218 90 19	7224 90 01
7212 30 11	7218 90 50	7224 90 09
7212 40 10		7224 90 15
7212 40 91	7219 11 10	7224 90 30
7212 50 31	7219 11 90	
7212 50 51	7219 12 10	7225 10 10
7212 60 11	7219 12 90	7225 10 91
7212 60 91	7219 13 10	7225 10 99
	7219 13 90	7225 20 10
7213 10 00	7219 14 10	7225 20 30
7213 20 00	7219 14 90	7225 30 00
7213 31 00	7219 21 11	7225 40 10
7213 39 00	7219 21 19	7225 40 30

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7225 40 50	7227 10 00	7301 10 00
7225 40 70	7227 20 00	
7225 40 90	7227 90 10	7302 10 31
7225 50 10	7227 90 30	7302 10 39
7225 50 90	7227 90 80	7302 10 90
7225 90 10		7302 20 00
	7228 10 10	7302 40 10
7226 10 10	7228 10 30	7302 90 10
7226 10 30	7228 20 11	
7226 20 10	7228 20 19	
7226 20 31	7228 20 30	
7226 20 51	7228 30 10	
7226 20 71	7228 30 30	
7226 91 10	7228 30 80	
7226 91 90	7228 60 10	
7226 92 10	7228 70 10	
7226 99 11	7228 70 31	
7226 99 31	7228 80 10	
	7228 80 90	

ALLEGATO IIa

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 7

26.01.11.00	72.04.10.00
26.01.12.00	72.04.21.00
26.02.00.00	72.04.29.00
26.19.00.10	72.04.30.00
27.01.11.10	72.04.41.10
27.01.11.90	72.04.41.91
27.01.12.10	72.04.41.99
27.01.12.90	72.04.49.10
27.01.19.00	72.04.49.30
27.01.20.00	72.04.49.91
27.02.10.00	72.04.49.99
27.02.20.00	72.04.50.10
27.04.00.19	72.04.50.90
27.04.00.30	72.06.10.00
72.01.10.11	72.06.90.00
72.01.10.19	72.10.12.11
72.01.10.30	72.10.12.19
72.01.10.90	72.10.60.11
72.01.20.00	72.10.60.19
72.01.30.10	72.10.90.31
72.01.30.90	72.10.90.33
72.01.40.00	72.10.90.35
72.02.99.11	72.10.90.39
72.03.10.00	72.18.10.00
72.03.90.00	72.18.90.11
	72.18.90.13
	72.18.90.15
	72.18.90.19
	72.18.90.50
	73.01.10.00

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO IIb

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2

72.02.11.20	72.22.30.10
72.02.11.80	72.22.40.11
72.07.11.11	72.22.40.19
72.07.11.19	72.22.40.30
72.07.12.11	72.27.10.00
72.07.12.19	72.27.20.10
72.07.19.11	72.27.90.10
72.07.19.15	72.27.90.30
72.07.19.31	72.27.90.80
72.07.20.11	72.28.10.10
72.07.20.15	72.28.10.30
72.07.20.17	72.28.20.11
72.07.20.31	72.28.20.19
72.07.20.33	72.28.20.30
72.07.20.51	72.28.30.10
72.07.20.55	72.28.30.30
72.07.20.57	72.28.30.80
72.07.20.71	72.28.60.10
72.20.11.00	72.28.70.10
72.20.12.00	72.28.70.31
72.20.20.10	72.28.80.10
72.20.90.11	72.28.80.90
72.20.90.31	

ALLEGATO III

Prodotti e regioni che figurano tra le eccezioni di cui all'articolo 8 del protocollo CECA

Prodotti

2601 11 00

2601 12 00

2602 00 00

2619 00 10

2701 11 00

2701 11 90

2701 12 10

2701 12 90

2701 19 00

2701 20 00

2702 10 00

2702 20 00

2704 00 19

2704 00 30

Regioni

Tutte le regioni:

- della Repubblica federale di Germania
- del Regno di Spagna

PROTOCOLLO N° 3
SUGLI SCAMBI TRA LA ROMANIA E LA COMUNITA'
DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI
DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DELL'ACCORDO

ARTICOLO 1

1. La Comunità accorda le concessioni tariffarie figuranti nell'allegato A per i prodotti originari della Romania.
Per le merci per le quali è prevista una riduzione dell'elemento agricolo, in base alle disposizioni dell'articolo 3, detta riduzione è applicabile nei limiti delle quantità stabilite nell'allegato B.
2. A partire dal 1° gennaio 1996, la Romania accorderà per i prodotti agricoli trasformati originari della Comunità di cui all'allegato C le concessioni tariffarie stabilite in conformità del presente protocollo.
3. Il consiglio di associazione può:
 - ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;
 - aumentare le quantità di prodotti agricoli trasformati che beneficiano delle concessioni di cui all'allegato B.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Il consiglio di associazione può sostituire le concessioni di cui ai paragrafi 1 e 2 con un regime di importi compensativi, senza limitazioni quantitative, definito tenendo conto delle disparità di prezzo dei prodotti agricoli constatate sui mercati della Comunità e della Romania per i prodotti agricoli che entrano nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo. Esso stabilisce l'elenco delle merci soggette a detti importi, nonché l'elenco dei prodotti di base, ed adotta, a tal fine, le modalità generali di applicazione.

ARTICOLO 2

Al fini degli articoli seguenti s'intende per:

- "merci", i prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;
- "elemento agricolo dell'imposizione", la parte dell'imposizione corrispondente alle quantità di prodotti agricoli incorporate e dedotta dall'imposizione applicabile a questi prodotti quando vengano importati tal quali;
- "elemento non agricolo dell'imposizione", la parte dell'imposizione ottenuta deducendo dall'imposizione totale l'elemento agricolo dell'imposizione;
- "prodotti di base", i prodotti agricoli che si considerano entrati nella fabbricazione delle merci ai sensi del regolamento (CEE) n. 3033/80;
- "importo di base", l'importo calcolato per un prodotto di base conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3033/80 e che serve a determinare l'elemento mobile applicabile ad una merce particolare, conformemente a questo stesso regolamento.

ARTICOLO 3

1. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo la Comunità sopprime gradualmente l'elemento non agricolo dell'imposizione, secondo le scadenze figuranti nell'allegato A.
2. La Comunità applica alle importazioni originarie della Romania un elemento agricolo all'importazione stabilito in base alle seguenti disposizioni:
 - a) Per le merci per le quali l'allegato A prevede un elemento agricolo (MOB), quest'ultimo è uguale a quello applicabile alle importazioni da tutti i paesi terzi.
 - b) Per le merci per le quali l'allegato A prevede un elemento agricolo ridotto (MOBR), detto elemento è calcolato riducendo del 20% nel 1993, del 40% nel 1994 e del 60% a partire dal 1995 gli importi di base per i quali è accordata una riduzione del prelievo in applicazione del presente accordo e riducendo rispettivamente del 10, del 20 e del 30% l'importo di base per gli altri prodotti di base.

Detta riduzione dell'elemento agricolo è accordata unicamente nei limiti dei contingenti tariffari stabiliti nell'allegato B; per le quantità eccedenti tali contingenti tariffari viene ripristinato l'elemento mobile applicabile nei confronti di qualsiasi paese terzo.

3. L'elemento agricolo dell'imposizione è determinato in base alle regole applicabili all'importazione dei prodotti agricoli trasformati non contemplati dall'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea, tenuto conto delle riduzioni previste dal paragrafo 2, lettera b.

ARTICOLO 4

1. La Romania determina, entro il 1° luglio 1995, l'elemento agricolo dell'imposizione delle merci di cui all'allegato C sulla base dei dazi applicabili nel 1995 all'importazione dei prodotti agricoli di base originari della Comunità che si considerano entrati nella fabbricazione di tali merci. Essa comunica queste informazioni al consiglio di associazione.
2. I dazi applicabili in Romania alle merci di cui all'allegato C dall'entrata in vigore dell'accordo fino al 31 dicembre 1995 sono quelli in vigore il 28 febbraio 1993; tuttavia, se in seguito alle riforme della politica agraria rumena l'incidenza dell'elemento agricolo dell'imposizione definita all'articolo 2 dovesse aumentare, la Romania provvede a darne comunicazione al consiglio di associazione che può accettare l'aumento del dazio in causa fino alla concorrenza di tale incidenza.
3. La Romania riduce gradualmente l'imposizione applicabile alle merci di cui all'allegato C secondo le scadenze stabilite dal consiglio di associazione. La soppressione dell'elemento non agricolo dell'imposizione sarà attuata entro e non oltre il 1° gennaio 2000. La riduzione dell'elemento agricolo dell'imposizione sarà stabilita dal consiglio di associazione sulla base delle concessioni applicabili (all'importazione in Romania) ai prodotti di base.

ARTICOLO 5

Le riduzioni degli elementi mobili, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b si applicano unicamente a partire dal⁽¹⁾.

(1) Inizio del trimestre (o del periodo di determinazione degli elementi mobili) successivo all'entrata in vigore dell'accordo (intermedio).

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A: Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari della Romania

CODICE NC	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	ALICUOTE DI DAZIO				
		di base 3	all'entrata in vigore 4	dopo un anno 5	finale 6	applicabile dopo ... anni
1	2					
0403	Latticello, latte e creme coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati e acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:					
0403 10	- yogurt:					
da 0403 10 51 a 99	— Aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	13 + MOB	6,5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
0403 90	- Altri:					
da 0403 90 71 a 99	— Aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	13 + MOB	6,5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:					
0710 40	- Granturco dolce	3 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, soffocata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:					
0711 90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:					
0711 90 30	— ortaggi o legumi:					
1517	— granturco dolce	3 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
1517 10	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni; della voce 1516:					
	- Margarina, esclusa la margarina liquida:					

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1	2	3	4	5	6
1517 10 10	— aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore o 10% ma inferiore o uguale a 15%	13 + MOB	6,5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB
1517 90	— Altri:				
1517 90.10	— aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore o 10% ma inferiore o uguale a 15%	13 + MOB	6,5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB
1519 12 00	— Acido oleico	3	0	0	0
1519 20	— Acidi grassi Industriali	5	3,3	3,3	3,3
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco);				
1704 10	— Gomme da masticare (Chewing-gum), anche rivestite di zucchero				
1704 10 11	— aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	2 + MOB MAX 23	0 + MOB MAX 23	0 + MOB MAX 23	0 + MOB MAX 23
1704 10 11 19					
1704 10 91	— aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	2 + MOB MAX 18	0 + MOB MAX 18	0 + MOB MAX 18	0 + MOB MAX 18
1704 10 91 99					
1704 90 10	— estratti di liquerizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie	9	9	9	9
1704 90 30	— preparazione detta "cioccolato bianco"	4 + MOB MAX 27 + AD S/Z	2 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z
1704 90 51	— Altri:				
	— Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 1 kg;				
	— fondenti a base di zuccheri:				
	— aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6 + MOB MAX 27 + AD S/Z	3 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z
	— aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6 + MOB MAX 27 + AD S/Z	3 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z
	— altri	6 + MOB MAX 27 + AD S/Z	3 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1	2	3	4	5	6	7
1704 90 55	— Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse	6 + MOB MAX 27 + AD S/Z	3 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	1
1704 90 61	— Confetti e prodotti simili confettati	6 + MOB MAX 27 + AD S/Z	3 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	1
da 1704 90 65 a 81	— altri	6 + MOB MAX 27 + AD S/Z	3 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	1
	— Altri:					
1704 90 99	— Altri:					
	- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6 + MOB MAX 27 + AD S/Z	3 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	1
	- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6 + MOB MAX 27 + AD S/Z	3 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	1
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata	11	8,8	6,6	0	4
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	8	6,4	4,8	0	4
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	9	7,2	5,4	0	4
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:					
1806 10	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:					
1806 10 10	— non contenente o contenente, in peso, meno di 65% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio:					
	— avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio inferiore o uguale a 5%:					
	— dolcificato esclusivamente con aggiunta di saccarosio	3	0	0	0	0
	— altri	10	8	6	0	4

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> — altri: — dolcificati esclusivamente con aggiunta di saccarosio — altri 	<ul style="list-style-type: none"> 3 + MOB 10 + MOB 	<ul style="list-style-type: none"> 0 + MOBR 5 + MOBR 	<ul style="list-style-type: none"> 0 + MOBR 0 + MOBR 	<ul style="list-style-type: none"> 0 + MOBR 0 + MOBR 	<ul style="list-style-type: none"> 0 1
1806 10 30	— avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%:	3 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0
	— dolcificati esclusivamente con aggiunta di saccarosio	10 + MOB	5 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
1806 10 90	— altri:	3 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0
	— avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80%:	10 + MOB	5 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
	— dolcificati esclusivamente con aggiunta di saccarosio	3 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0
	— altri	10 + MOB	5 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
1806 20	— Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli e forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 20 10	— aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31% o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31%	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 20 30	— aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25% e inferiore a 31%	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
	— altre:	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 20 50	— aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore a 18%	19 + MOB	12,7 + MOB	6,3 + MOB	0 + MOB	2
1806 20 70	— Preparazioni dette "Chocolate milk crumb"					
1806 20 80 00/80	— Glassatura al cacao:					

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1	2	3	4	5	6	7
1806 20 80 10/80	- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 20 80 90/80	- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 20 95 00/80	... altre					
1806 20 95 10/80	- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 20 95 90/80	- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 31	... ripiene	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 32	... non ripiene	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 90	... altre:					
da 1806 90 11 a 39	.. Cioccolato e prodotti di cioccolato	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 90 50	.. Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 90 60	.. Pasta da spalmare contenente cacao:					
	... in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	6 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
	... Altre	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	6 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1	2	3	4	5	6	7
1806 90 70	.. Preparazioni per bevande, contenenti cacao:	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	6 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 90 90	.. Altre: ... aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) ... aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	6 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	1
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere, o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50%, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da D401 a D404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10%, in peso, non nominate né comprese altrove:	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	6 + MOBI MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBI MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	1
1901 10 00	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
1901 20	- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
1901 90	- Altri:					
	.. Estratti di malto:					
1901 90 11	... aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90%	8 + MOB	4 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
1901 90 19	... altri	8 + MOB	4 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
1901 90 90	.. altri:	0	0	0	0	
	... Preparazioni a base di farina di legumi da granella in forma di dischi essiccati al sole o pasta nota con nome di "papad"	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
	... altre					
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:					
	- Paste alimentari, non cotte né farcite né altrimenti preparate:					
1902 11	.. contenenti uova	12 + MOB	6 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1	2	3	4	5	6	7
1902 19	.. altre	12 + MOB	6 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
1902 20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):					
da 1902 20 91 a 99	.. altre	13 + MOB	7,5 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
1902 30	- altre paste alimentari	10 + MOB	5 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
1902 40	- CUCUS					
1902 40 10	.. non preparato	12 + MOB	6 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
1902 40 90	.. altro	10 + MOB	5 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili					
	- Succedanei di tapioca e di sago preparati a partire da patate o da altre fecole	10 + MOB	5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
	- altri	2 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:					
	- Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura	0 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0
	- altri:					
1904 90	.. Riso	3 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0
	.. altri	2 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:					
	- Pane croccante detto "Knäckebröt"	0 + MOB MAX 24 + AD 0/2	0 + MOBR MAX 24 + AD S/2	0 + MOBR MAX 24 + AD S/2	0 + MOBR MAX 24 + AD S/2	0
1905 20	- Pane con spezie (panpepatc)	0 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1	2	3	4	5	6	7
ex 1905 30 da 1905 30 11 a 59 e 99	- Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini: .. altri: ... Cialde e cialdini: salate, anche ripiene	13 + MOB MAX 35 + AD S/Z	6,5 + MOBR MAX 35 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 35 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 35 + AD S/Z	1
1905 30 91	.. Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati - altri: .. Pane azimo (mazoith)	13 + MOBR MAX 30 + AD F/M 14 + MOB	6,5 + MOBR MAX 30 + AD F/M 7 + MOBR	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M 0 + MOBR	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M 0 + MOBR	1
1905 40	.. Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	0 + MOB MAX 20 + AD F/M 0 + MOBR	0 + MOBR MAX 20 + AD F/M 0 + MOBR	0 + MOBR MAX 20 + AD F/M 0 + MOBR	0 + MOBR MAX 20 + AD F/M 0 + MOBR	0
1905 90	.. altri:					
1905 90 10	... Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5% in peso sulla materia secca	4 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0
1905 90 20	... Cialde e cialdini aventi un tenore di umidità superiore a 10%	13 + MOB MAX 30 + AD F/M	6,5 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M	1
1905 90 30	... Biscotti; prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	13 + MOB MAX 30 + AD F/M	6,5 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 F + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M	1
1905 90 40	... altri:					
1905 90 45 e 55 con aggiunta di dolcificanti	13 + MOB MAX 35 + AD S/Z	6,5 + MOBR MAX 35 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 35 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 35 + AD S/Z	1
1905 90 60						

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1	2	3	4	5	6	7
1905 90 90 altri	13 + MOB MAX 30 + AD F/M	6,5 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30. + AD F/M	1
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:					
2001 90	- altri:					
2001 90 30	-- Granturco dolce (Zea mays var, saccharata)	3 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
2001 90 40	-- Igname, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	13 + MOB	6,5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati:					
2004 10	- Patate:					
2004 10 91	--- Sotto forma di farina, semolino o fiocchi	11 + MOB	5,5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
2004 90 10	-- Granturco dolce (Zea mays var, saccharata)	3 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati:					
2005 20	- Patate:					
2005 20 10	--- Sotto forma di farina, semolino o fiocchi	11 + MOB	5,5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
2005 80	-- Granturco dolce (Zea mays var, saccharata)	3 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:					
2008 11	- Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:					
2008 11 10	--- Arachidi:					
	--- Burro di arachidi:	20	14,1	8,2	8,2	1
	- Altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:					
2008 91 00	-- Cuori di palma	7	7	7	7	7

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1	2	3	4	5	6	7
2008 99	-- Altri:					
	--- senza aggiunta di alcole:					
 senza aggiunta di zuccheri:					
2008 99 85 granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	3 * MOB	0 * MOB	0 * MOB	0 * MOB	0
2008 99 81 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	13 * MOB	6,5 * MOB	0 * MOB	0 * MOB	1
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:					
2101 10	· Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:					
	-- Preparazioni:					
2101 10 99	... Estratti, essenze o concentrati:	13 * MOB	6,5 * MOB	0 * MOB	0 * MOB	1
	... altri					
2101 20	· Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:					
2101 20 10	-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5% di proteine del latte, meno di 5% di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola:	0	0	0	0	0
	... Preparazioni a base di tè o di mate					
	--- Altri	6	4,4	4,4	4,4	0
2101 20 90	-- Altri					
2101 30	· Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	13 * MOB	6,5 * MOB	0 * MOB	0 * MOB	1
	-- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:					

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1	2	3	4	5	6	7
2101 30 11	... Cicoria torrefatta	18	12,9	7,7	7,7	1
2101 30 19	... altri	2 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0
2101 30 91	.. Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:	22	15,3	8,6	8,6	1
2101 30 99	... di cicoria torrefatta	2 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:	8	7,4	7,4	7,4	1
2102 10'	- Lieviti vivi:	4 + MOB	2 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
2102 10 10	.. Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	10	8,8	8,8	8,8	0
2102 10 31	.. Lieviti di panificazione					
2102 10 39	.. altri					
2102 10 90	Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:					
2102 20	.. Lieviti morti:	6	3	3	3	1
2102 20 11	... in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno					
2102 30 00	- Lieviti in polvere preparati	3	3	3	3	0
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:					
2103 10	- Salsa di soia:	12	8,2	4,6	4,6	1
	.. a base di olio vegetale	5	4,6	4,6	4,6	0
	.. altra					
2103 20	- Salsa "ketchup" ed altre salse al pomodoro:	6	6	6	6	0
	.. Salse a base di purea di pomodoro					

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1	2	3	4	5	6	7
2103 30	.. altre	16	11,5	7	7	1
2103 30 90	- farina di senapa e senapa preparata:					
2103 90	.. Senapa preparata	7	6,5	6,5	6,5	0
2103 90 90	- altri:					
	.. altri:					
	... contenenti pomodoro:					
 a base di salsa "ketchup"	7	5,9	5,9	5,9	0
 altri	12	9	5,9	5,9	1
	... altri:					
 a base di olio vegetale	12	9	5,9	5,9	1
 altri	5	5	5	5	0
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:					
2104 10	- Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:					
	- Contenenti pomodoro	11	9	7	7	1
	- altri	11	9	7	7	1
2104 20 00	- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	17	12,8	8,6	8,6	1
2105	Gelati, anche contenenti cacao	12 + MOB MAX 27 + AD S/2	6 + MOBR MAX 27 + AD S/2	0 + MOBR MAX 27 AD S/2	0 + MOBR MAX 27 + AD S/2	1
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:					
2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate					

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1	2	3	4	5	6	7
2106 10 10	-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5% di proteine del latte, meno di 5% di saccarosio, o di isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola	20	14,1	8,2	8,2	1
2106 10 90	-- altri	13 + MOB	6,5 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
2106 90	- altre:					
2106 90 10	-- Preparazioni dette "fondute"	13 + MOB MAX 35 ECU/ 100kg/netto	6,5 + MOBR MAX 30 ECU/ 100kg/netto	0 + MOBR MAX 25 ECU/ 100kg/netto	0 + MOBR MAX 25 ECU/ 100kg/netto	1
2106 90 91	-- altre:					
ex 2106 90 91 non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5% di proteine del latte, meno di 5% di saccarosio, o di isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola	20	14,8	9,6	4,4	2
ex 2106 90 91 Prodotti idrolizzati di proteine; autolisati di lievito	20	14,8	9,6	4,4	2
2106 90 91 altri					
2106 90 99 altri					
 aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) inferiore a 70%	13 + MOB	6,5 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
 aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 70%	13 + MOB	6,5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009					
2202 10	- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	6	3	0	0	1
2202 90	- altre:					
2202 90 10	-- non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:					

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1	2	3	4	5	6	7
ex 2202 90 10	--- contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)	6	3	0	0	1
da 2202 90 91 a 99	--- altre	6	6	6	6	0
	--- altre	8 + MOB	4 + MOBRT	0 + MOBRR	0 + MOBRR	1

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO B: Contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità di merci originarie della Romania per le quali è accordata una riduzione dell'elemento mobile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

CODICE NC	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	QUANTITATIVI (t)					
		1993	1994 (1993x1,1)	1995 (1993x1,2)	1996 (1993 x1,3)	1997 * 1999 (1993x1,4)	
1	2						
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	1200	1320	1440	1560	1680	
1806	Cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	650	715	780	845	910	
1902	Paste alimentari, anche cotte o fritte (di carne o di altre sostanze) oppure altriimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	285	314	342	371	399	
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altriimenti preparati	180	198	216	234	252	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	850	935	1020	1105	1190	
2101 30	- Cioçoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	100	110	120	130	140	
2105	Gelati, anche contenenti cacao	70	77	84	91	98	
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	600	660	720	780	840	
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta e di ortaggi della voce 2009	10	11	12	13	14	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO C (merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2)

04031051	18061090	19059040
04031053	18062010	19059045
04031059	18062030	19059055
04031091	18062050	19059060
04031093	18062070	19059090
04031099	18062080	20019030
04039071	18062095	21013011
04039073	19019011	21013019
04039079	19019019	21013091
04039091	19021110	21013099
04039093	19021190	21021010
04039099	19021911	21021031
07104000	19021919	21021039
07119030	19021990	21021090
13023100	19022091	21022011
17041011	19022099	21022019
17041019	19023010	21023090
17041091	19023090	21023000
17041099	19024010	21061010
17049030	19024090	21061090
17049055	19053011	
18031000	19053019	
18032000	19053030	
18040000	19053051	
18050000	19053059	
18061010	19053091	
18061030	19053099	

PROTOCOLLO N° 4
SULLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
E SUI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Definizione della nozione di "prodotti originari"

ARTICOLO 1

Criteria di origine

Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente protocollo, sono considerati :

1) Prodotti originari della Comunità :

- a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo;
- b) i prodotti ottenuti nella Comunità e contenenti materiali non totalmente ottenuti nella Comunità, a condizione che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;

2) Prodotti originari della Romania :

- a) i prodotti totalmente ottenuti in Romania ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo;
- b) i prodotti ottenuti in Romania e contenenti materiali non totalmente ottenuti in Romania, a condizione che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo.

ARTICOLO 2

Cumulo bilaterale

1. In deroga all'articolo 1, punto 1), lettera b), i materiali originari della Romania ai sensi del presente protocollo sono considerati alla stregua di materiali originari della Comunità e non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, nella Comunità, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo.

2. In deroga all'articolo 1, punto 2), lettera b), i materiali originari della Comunità ai sensi del presente protocollo sono considerati alla stregua di materiali originari della Romania e non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, in Romania, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo.

ARTICOLO 3

Cumulo con i materiali originari della Bulgaria

1. Nella misura in cui gli scambi tra la Comunità e la Bulgaria, e tra la Romania e la Bulgaria, sono disciplinati da accordi contenenti norme identiche a quelle del presente protocollo, si applicano le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 5.

2. (a) In deroga all'articolo 1, punto 1), lettera b), e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 5, i materiali originari della Bulgaria ai sensi del protocollo n° 4 allegato all'accordo tra la Comunità e la Bulgaria sono considerati alla stregua di materiali originari della Comunità e non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, nella Comunità, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni che vanno aldilà di quelle previste dall'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo.

(b) In deroga all'articolo 1, punto 2), lettera b), e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 5, i materiali originari della Bulgaria ai sensi del protocollo n° 4 allegato all'accordo tra la Comunità e la Bulgaria sono considerati alla stregua di materiali originari della Romania e non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, in Romania, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto in Romania di lavorazioni o trasformazioni che vanno aldilà di quelle previste dall'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo.

3. I prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotti originari in virtù delle disposizioni del paragrafo 2 conservano il carattere di prodotti originari rispettivamente della Comunità o della Romania unicamente se il valore aggiunto supera il valore dei materiali utilizzati originari della Bulgaria.

In caso contrario, ai fini dell'applicazione del presente accordo o dell'accordo tra la Comunità e la Bulgaria i prodotti in questione si considerano originari della Bulgaria.

4. Per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica dei prodotti e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati non originari del paese in cui sono ottenuti tali prodotti.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si applicano regole d'origine identiche a quelle del presente protocollo negli scambi tra la Comunità e la Bulgaria e tra la Romania e la Bulgaria.

ARTICOLO 4

Prodotti totalmente ottenuti

1. Ai sensi dell'articolo 1, punto 1), lettera a) e punto 2) lettera a), sono considerati "totalmente ottenuti" nella Comunità o in Romania :

- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;

- g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
- h) gli articoli fuori uso a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al ricupero di materie prime;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).

2. L'espressione "loro navi" di cui al paragrafo 1, lettera f) si applica soltanto nei confronti delle navi :

- che sono immatricolate o registrate in Romania o in uno Stato membro della Comunità,
- che battono bandiera della Romania o di uno Stato membro della Comunità,
- che appartengono almeno per metà a cittadini della Romania o di Stati membri della Comunità o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati o in Romania, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini della Romania o di Stati membri della Comunità e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati, alla Romania, a loro enti pubblici o cittadini,

- il cui stato maggiore è interamente composto di cittadini della Romania o di Stati membri della Comunità,
- e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini della Romania o di Stati membri della Comunità.

3. Le espressioni "la Romania" e "la Comunità" comprendono anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità o della Romania.

Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi-officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunità o della Romania, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

ARTICOLO 5

Prodotti sufficientemente lavorati

1. Ai fini dell'articolo 1, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Nel presente protocollo, per "capitoli" e "voci" s'intendono i capitoli e le voci doganali (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il "sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci" (qui di seguito denominato "sistema armonizzato" o SA).

Per "classificato" s'intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce doganale.

2. Per i prodotti citati nelle colonne 1 e 2 della lista di cui all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della regola di cui al paragrafo 1.

- a) Quando, nell'elenco dell'allegato II, viene applicata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto nella Comunità o in Romania, il valore aggiunto mediante la lavorazione o la trasformazione corrisponde alla differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto e il valore dei materiali importati da paesi terzi nella Comunità o in Romania.
- b) Nell'elenco di cui all'allegato II, per "valore" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati, o - qualora esso non sia noto né verificabile - il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione.

Il presente paragrafo si applica mutatis mutandis quando è necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.

- c) Nell'elenco di cui all'allegato II, per "prezzo franco fabbrica" s'intende il prezzo pagato per il prodotto ottenuto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché includa il valore di tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione, detratte le imposte interne rimborsate o rimborsabili quando il prodotto ottenuto è esportato.

- d) Per "valore in dogana" s'intende quello definito conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, firmato a Ginevra il 12 aprile 1979.
3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:
- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
 - b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
 - c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;
ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
 - d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari;

- e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Romania;
- f) la semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo;
- g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);
- h) la macellazione degli animali.

ARTICOLO 6

Elementi neutri

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o della Romania, non è necessario accertare l'origine dell'energia elettrica, del combustibile, degli impianti, delle macchine e degli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto oppure tutti i materiali e prodotti utilizzati durante la fabbricazione che non entrano e non erano destinati a entrare nella composizione finale del prodotto siano o meno originari di paesi terzi.

ARTICOLO 7

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e fanno parte della sua normale attrezzatura e il cui prezzo

è compreso in quello di questi ultimi o non è fatturato a parte sono considerati un tutto unico con il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo considerato.

ARTICOLO 8

Assortimenti

Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato sono considerati originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di articoli originari e non originari è considerato originario nel suo insieme, a condizione che il valore degli articoli non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

ARTICOLO 9

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti o ai materiali trasportati dal territorio della Comunità in quello della Romania - o, in caso di applicazione dell'articolo 3, della Bulgaria - senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari della Romania in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quello della Comunità o della Romania - o, in caso di applicazione dell'articolo 3, della Bulgaria - all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi abbiano subito altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico od operazioni destinate a garantirne la buona conservazione.

2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali competenti presentando:

a) un documento di trasporto unico rilasciato nel paese di esportazione per l'attraversamento del paese di transito;

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente :

- una descrizione esatta delle merci,
- la data di scarico e ricarico delle merci o, eventualmente, del loro imbarco e sbarco, con l'indicazione delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati,
- la certificazione delle condizioni in cui si è effettuata la sosta delle merci nel paese di transito;

c) o, in assenza dei documenti suddetti, qualsiasi documento probatorio.

ARTICOLO 10

Clausola territoriale

Le condizioni stabilite nel presente titolo, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nel territorio della Comunità o della Romania fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 2 e 3.

Gli eventuali prodotti originari esportati dalla Comunità o dalla Romania verso un altro paese e reimportati sono considerati, fatte salve le pertinenti disposizioni degli articoli 2 e 3, non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente :

- che le merci di ritorno sono le stesse che erano state esportate, e
- che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie alla loro conservazione in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione.

TITOLO II

PROVA DELL'ORIGINE

ARTICOLO 11

Certificato di circolazione EUR.1

Il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, viene dimostrato mediante un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III.

ARTICOLO 12

Normale procedura di rilascio dei certificati

1. Il certificato EUR.1 viene rilasciato solo su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, sul modulo il cui modello figura

all'allegato III del presente protocollo, che deve essere compilato conformemente allo stesso.

Le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno due anni le domande di certificati EUR.1.

2. L'esportatore, o il suo rappresentante, presenta con la domanda di certificato EUR.1 ogni utile documento giustificativo, atto a fornire la prova che le merci da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato EUR.1.

L'esportatore si impegna a presentare, su richiesta delle autorità competenti, tutte le giustificazioni supplementari che le medesime ritengano necessarie per accertare l'esattezza del carattere originario delle merci ammissibili al regime preferenziale, nonché ad accettare qualsiasi controllo della propria contabilità e del processo di fabbricazione delle merci da parte delle suddette autorità.

L'esportatore è tenuto a conservare per almeno due anni i documenti giustificativi di cui al presente paragrafo.

3. Il certificato EUR.1 può esser rilasciato solo se è idoneo a costituire titolo giustificativo per l'applicazione del presente accordo.

4. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità economica europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 1, punto 1) del presente protocollo. Il certificato EUR.1 è rilasciato

dalle autorità doganali della Romania se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Romania ai sensi dell'articolo 1, punto 2) del presente protocollo.

5. Qualora si applichino le disposizioni degli articoli 2 e 3 sul cumulo, le autorità doganali degli Stati membri della Comunità o della Romania sono abilitate a rilasciare i certificati EUR.1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità o della Romania ai sensi del presente protocollo e purché le merci a cui i certificati EUR.1 si riferiscono si trovino nella Comunità o in Romania.

In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 è subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno due anni dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

6. Poiché il certificato EUR.1 costituisce il titolo giustificativo per l'applicazione del regime tariffario e di contingentamento preferenziale previsto dall'accordo, spetta alle autorità doganali del paese d'esportazione prendere le disposizioni necessarie per la verifica dell'origine delle merci e per il controllo degli altri dati del certificato EUR.1.

7. Al fine di accertare se siano soddisfatte le condizioni per il rilascio dei certificati EUR.1 le autorità doganali hanno la facoltà di richiedere tutti i documenti giustificativi e di procedere a tutti i controlli che esse ritengono utili.

8. Spetta alle autorità doganali del paese d'esportazione accertare che il modulo di cui al paragrafo 1 sia compilato correttamente. Esse verificano in particolare che la rubrica riservata alla descrizione delle merci sia stata riempita in modo da escludere qualsiasi possibilità di aggiunta fraudolenta. A tale scopo, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza spaziature. Se la rubrica non viene completamente riempita, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.

9. La data di rilascio del certificato deve essere indicata nella casella riservata alle autorità doganali.

10. Il certificato EUR.1 viene rilasciato al momento dell'esportazione delle merci a cui si riferisce dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione. Esso viene tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione viene realmente effettuata o assicurata.

ARTICOLO 13

Certificati EUR.1 di lunga durata

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 10, le autorità doganali dello Stato di esportazione possono rilasciare un certificato EUR.1 quando soltanto una parte delle merci alle quali esso si riferisce sono esportate; si tratta, in questo caso, di un certificato che copre tutta una serie di esportazioni della stessa merce dallo stesso esportatore allo stesso importatore, avente una validità massima di un anno a decorrere dalla data del rilascio, in appresso denominato "certificato LT".

2. I certificati LT sono rilasciati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, a discrezione delle autorità doganali dello Stato di esportazione e in base alla loro valutazione dell'esigenza di ricorrere a tale procedura, soltanto qualora si ritenga che il carattere originario delle merci rimanga costante durante il periodo di validità del certificato LT. Se una o più merci non sono più coperte dal certificato LT, l'esportatore deve informarne immediatamente le autorità doganali che hanno rilasciato il certificato.

3. Ove si ricorra alla procedura del certificato LT, le autorità doganali dello Stato di esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.

4. La casella n° 11 "Visto della dogana" del certificato EUR.1 deve essere vidimata, conformemente alla procedura abituale, dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

5. Nella casella n° 7 del certificato EUR.1 deve figurare una delle seguenti frasi:

"CERTIFICADO LT VALIDO HASTA EL"

"LT-CERTIFICAT GYLDIGT INDTIL ..."

"LT-CERTIFICATE GÜLTIG BIS"

"ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ LT ΙΣΧΙΟΝ ΜΕΧΡΙ ..."

"LT-CERTIFICATE VALID UNTIL ..."

"CERTIFICAT LT VALABLE JUSQU'AU ..."

"CERTIFICATO LT VALIDO FINO AL ..."

"LT-CERTIFICAAT GELDIG TOT EN MET ..."

"LT-CERTIFICADO VALIDO ATE ..."

"CERTIFICAT LT VALABIL PÎNA LA ..."

(con la data in cifre arabe).

6. Non è prescritta l'indicazione nelle caselle n° 8 e n° 9 del certificato LT di marche e numeri, numero e natura dei colli, peso lordo (kg) o altre misure (l, m³, ecc.). La casella n. 8 deve tuttavia contenere una descrizione e designazione delle merci abbastanza precisa da permetterne l'identificazione.

7. In deroga all'articolo 17, il certificato LT deve essere presentato all'ufficio doganale di importazione al più tardi al momento della prima importazione delle merci a cui il certificato si riferisce. Se l'importatore effettua le operazioni di sdoganamento presso più uffici doganali dello Stato di importazione, le autorità doganali possono chiedergli di fornire una copia del certificato LT a ciascuno di tali uffici.

8. Quando alle autorità doganali è stato presentato un certificato LT, la prova del carattere originario delle merci importate è fornita, per tutta la durata di validità del suddetto certificato, da fatture rispondenti ai seguenti requisiti :

- a) se in una fattura figurano prodotti originari della Comunità o della Romania e prodotti non originari, l'esportatore è tenuto ad effettuare una chiara distinzione tra queste due categorie;
- b) l'esportatore è tenuto ad indicare su ogni fattura il numero del certificato LT a cui le merci si riferiscono, nonché la data limite di validità del suddetto certificato ed a menzionare il paese o i paesi di cui le merci sono originarie.

L'apposizione sulla fattura, da parte dell'esportatore, del numero del certificato LT nonché dell'indicazione del paese di origine equivale alla dichiarazione che le merci rispondono ai requisiti previsti dal presente protocollo per l'ottenimento dell'origine preferenziale negli scambi tra la Comunità e la Romania.

Le autorità doganali del paese di esportazione possono esigere che le diciture suddette da apporre sulla fattura siano convalidate dalla firma a mano seguita dall'indicazione per esteso del nome e cognome della persona che firma;

- c) la descrizione e la designazione delle merci sulle fatture devono essere sufficientemente particolareggiate da far apparire chiaramente che le merci figurano anche sul certificato LT a cui le fatture si riferiscono;
- d) le fatture possono essere compilate soltanto per merci esportate durante il periodo di validità del certificato LT a cui si riferiscono. Esse possono essere tuttavia presentate all'ufficio doganale del luogo di importazione entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data di emissione da parte dell'esportatore.

9. Nell'ambito della procedura del certificato LT, le fatture conformi ai requisiti di cui al presente articolo possono essere compilate e/o trasmesse mediante sistemi di telecomunicazione o elaboratori elettronici. Tali fatture sono accettate dalle dogane del paese di importazione quale prova del carattere originario delle merci importate, secondo le modalità fissate dalle autorità doganali di tale paese.

10. Qualora le autorità doganali dello Stato di esportazione constatino che un certificato e/o una fattura redatti in conformità del presente articolo non sono validi per le merci fornite, esse ne informano immediatamente le autorità doganali dello Stato di importazione.

11. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle normative della Comunità, degli Stati membri e della Romania concernenti le formalità doganali e l'uso dei documenti doganali.

ARTICOLO 14

Rilascio a posteriori del certificato EUR.1

1. In via eccezionale, il certificato EUR.1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci a cui si riferisce, quando non sia stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, nella domanda presentata l'esportatore deve :

- indicare luogo e data di spedizione delle merci a cui si riferisce il certificato EUR.1,
- attestare che non è stato rilasciato nessun certificato EUR.1 al momento dell'esportazione delle merci di cui trattasi e precisarne i motivi.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle menzioni seguenti

'NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT', 'DELIVRE A POSTERIORI', 'RILASCIATO A POSTERIORI',
'AFGEGEVEN A POSTERIORI', 'ISSUED RETROSPECTIVELY', 'UDSTEDT EFTERFØLGENDE',
'ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ', 'EXPEDIDO A POSTERIORI', 'EMITIDO A POSTERIORI', 'EMIS
A POSTERIORI'

4. Le menzioni di cui al paragrafo 3 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato EUR.1.

ARTICOLO 15

Rilascio di duplicati del certificato EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione che sono in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle menzioni seguenti:

'DUPLIKAT', 'DUPLICATA', 'DUPLICATO', 'DUPLICAAT', 'DUPLICATE', 'DUPLIKAT',
'ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ', 'DUPLICADO', 'SEGUNDA VIA', 'DUPLICAT'.

3. Le menzioni di cui al paragrafo 2 vengono apposte nella rubrica "Osservazioni" del certificato EUR.1.
4. Il duplicato su cui deve essere riprodotta la data del certificato EUR.1 originale ha efficacia a decorrere da tale data.

ARTICOLO 16

Procedura semplificata di rilascio dei certificati

1. In deroga agli articoli 12, 14, e 15 del presente protocollo, è applicabile, secondo le disposizioni seguenti, una procedura semplificata per il rilascio dei certificati EUR.1.
2. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di merci per cui possono essere rilasciati certificati EUR.1 e che offra alle autorità doganali ogni garanzia per controllare il carattere originario dei prodotti, a non presentare all'ufficio doganale dello Stato esportatore, al momento dell'esportazione, né la merce, né la domanda di un certificato EUR.1 relativo alla merce, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR.1 alle condizioni previste all'articolo 11 del presente protocollo.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a scelta delle autorità doganali, che la casella n° 11 "Visto della dogana" del certificato EUR.1 deve :

- a) essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato d'esportazione nonché della firma, a mano o no, di un funzionario del predetto ufficio;
- b) oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato V del presente protocollo; questa impronta può essere anche già stampata sui moduli.

4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella n. 7 "Osservazioni" del certificato EUR.1 reca una delle seguenti diciture :

'PROCEDIMIENTO SEMPLIFICADO', 'FORENKLET PROCEDURE', 'VEREINFACHTES VERFAHREN', 'ΑΠΛΟΣΤΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ', 'SIMPLIFIED PROCEDURE', 'PROCEDURE SIMPLIFIEE', 'PROCEDURA SEMPLIFICATA', 'VEREENVOUDIGDE PROCEDURE', 'PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO', 'PROCEDURA SIMPLIFICATA'.

5. La casella n. 11 "Visto della dogana" del certificato EUR.1, viene eventualmente compilata dall'esportatore autorizzato.

6. L'esportatore autorizzato indica, all'occorrenza, nella casella n° 13 "Richiesta di controllo" del certificato EUR.1, il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale competente ad effettuare il controllo del certificato EUR.1.

7. Nel caso della procedura semplificata, le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.

8. Nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le autorità doganali precisano in particolare:

- a) le condizioni secondo cui sono redatte le domande di certificati EUR.1;
- b) le condizioni secondo cui tali domande vengono conservate per almeno due anni;
- c) nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorità che è competente ad effettuare il controllo a posteriori di cui all'articolo 28 del presente protocollo.

9. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono escludere alcune categorie di merci dal trattamento speciale di cui al paragrafo 2.

10. Le autorità doganali rifiutano le autorizzazioni di cui al paragrafo 2, all'esportatore che non offra tutte le garanzie che esse ritengano utili. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in ogni momento. Esse devono farlo se non sono più soddisfatte le condizioni dell'autorizzazione o se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie suddette.

11. L'esportatore autorizzato può essere tenuto ad informare le autorità doganali, secondo le modalità da esse determinate, delle spedizioni che intende effettuare, per consentire loro di procedere ad un eventuale controllo prima della spedizione della merce.

12. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono procedere a tutti i controlli dell'esportatore autorizzato ritenuti necessari. L'esportatore deve accettare tali controlli.

13. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle normative della Comunità, degli Stati membri e della Romania relative alle formalità doganali e all'uso dei documenti doganali.

ARTICOLO 17

Sostituzione dei certificati

1. La sostituzione di uno o più certificati EUR.1 con uno o più certificati EUR.1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale o da altre autorità competenti cui spetta la responsabilità del controllo delle merci.

2. Quando prodotti originari della Comunità, della Romania o, in caso di applicazione dell'articolo 3, della Bulgaria, importati in una zona franca sotto scorta di un certificato EUR.1, subiscono una lavorazione o una trasformazione, le autorità doganali competenti devono rilasciare, su domanda dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione cui si è proceduto sono conformi alle disposizioni del presente protocollo.

3. Il certificato sostitutivo è considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo.

4. Il certificato sostitutivo è rilasciato in base a domanda scritta da parte del riesportatore, previa verifica da parte delle autorità competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data

ARTICOLO 18

Validità dei certificati

1. Il certificato EUR.1 deve essere presentato entro quattro mesi dalla data di rilascio da parte delle autorità doganali dello Stato d'esportazione all'ufficio doganale dello Stato importatore nel quale sono introdotte le merci.
2. I certificati EUR.1 presentati alle autorità doganali dello Stato importatore una volta scaduto il termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.
3. In altri casi di presentazione in ritardo, le autorità doganali dello Stato importatore possono accettare i certificati EUR.1 se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

ARTICOLO 19

Esposizioni

1. Le merci spedite dalla Comunità o dalla Romania per un'esposizione in un paese diverso dalla Romania o da uno Stato membro della Comunità e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Romania o nella Comunità beneficiano, all'importazione, delle disposizioni

dell'accordo, purché soddisfino le condizioni previste nel presente protocollo al fine di essere riconosciute originarie della Comunità o della Romania e purché alle autorità doganali competenti sia fornita la prova :

- a) che un esportatore ha spedito tali merci dalla Comunità o dalla Romania nel paese dell'esposizione e ivi le ha esposte;
- b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute a un destinatario in Romania o nella Comunità;
- c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o subito dopo in Romania o nella Comunità nello stato in cui sono state inviate all'esposizione;
- d) che dal momento in cui sono state inviate all'esposizione le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione.

2. Alle autorità doganali competenti deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato EUR.1 con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare della natura delle merci e delle condizioni in cui esse sono state esposte.

3. Il paragrafo 1 è applicabile a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale - diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere - durante la quale le merci restano sotto controllo della dogana.

ARTICOLO 20**Presentazione dei certificati**

Il certificato EUR.1 deve essere presentato alle autorità doganali dello Stato d'importazione secondo le modalità previste dalla legge di tale Stato. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

ARTICOLO 21**Importazione con spedizioni scaglionate**

Fermo restando l'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo, quando, su richiesta del dichiarante in dogana, un articolo, smontato o non smontato, rientrante nei capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato viene importato con spedizioni scaglionate alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso viene considerato come costituente un solo articolo e può essere presentato un certificato EUR.1 per l'articolo completo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

ARTICOLO 22**Conservazione dei certificati**

I certificati EUR.1 vengono conservati dalle autorità doganali dello Stato importatore secondo le norme vigenti in tale Stato.

Formulario EUR.2

1. Fatto salvo l'articolo 11, il carattere originario, ai sensi del presente protocollo, delle spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 5 110 ECU può essere dimostrato mediante un formulario EUR.2, il cui modello figura nell'allegato IV del presente protocollo.
2. Il formulario EUR.2 è compilato e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, conformemente al presente protocollo.
3. Viene compilato un formulario EUR.2 per ogni spedizione.
4. L'esportatore che ha richiesto il formulario EUR.2 fornisce, su richiesta, alle autorità doganali dello Stato di esportazione tutti i documenti giustificativi relativi all'uso del formulario.
5. Le disposizioni degli articoli 18, 20 e 22 si applicano mutatis mutandis ai formulari EUR.2.

ARTICOLO 24**Discordanze**

La constatazione di lievi discordanze tra le menzioni esistenti nel certificato EUR.1 o nel formulario EUR.2 e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidità del

certificato EUR.1 o del formulario EUR.2 se viene regolarmente accertato che questi corrispondono alle merci presentate.

ARTICOLO 25

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono considerati prodotti originari, senza che sia necessario presentare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare un formulario EUR.2, i prodotti oggetto di piccole spedizioni a privati o contenuti nei bagagli dei passeggeri, a condizione che non si tratti di importazioni a carattere commerciale, o che si sia dichiarato che essi soddisfano ai requisiti per l'applicazione dell'accordo e che non vi sia alcun dubbio sulla veridicità di detta dichiarazione.

2. Sono considerate prive di valore commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che consistono unicamente in merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, purché sia evidente, per la loro natura e quantità, che non sono destinate ad usi commerciali.

Inoltre, il valore totale di questi prodotti non deve superare 365 ECU per i piccoli pacchetti e 1 025 ECU per il contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

ARTICOLO 26

Importi espressi in ECU

1. Gli importi nella moneta nazionale dello Stato esportatore equivalenti a quelli espressi in ECU sono fissati dallo Stato esportatore e notificati alle altre parti del presente accordo. Se gli importi sono superiori agli importi corrispondenti fissati dallo Stato d'importazione, quest'ultimo li accetta se la merce è fatturata nella moneta dello Stato d'esportazione.

Se la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità, della Romania o, in caso di applicazione dell'articolo 3, della Bulgaria, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese considerato.

2. Fino al 30 aprile 1993 incluso, l'ECU da utilizzare nella moneta nazionale di un determinato paese è il controvalore nella moneta nazionale di tale paese dell'ECU in vigore al 3 ottobre 1990. Per ogni periodo successivo di due anni, esso è il controvalore nella moneta nazionale di tale paese dell'ECU in vigore il primo giorno feriale del mese di ottobre dell'anno precedente il periodo di due anni.

TITOLO IIICOOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 27

Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi

Le autorità doganali degli Stati membri e quelle della Romania si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro

uffici per il rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati EUR.1 e per il controllo di detti certificati e dei formulari EUR.2.

ARTICOLO 28

Controllo dei certificati EUR.1 e dei formulari EUR.2

1. Il controllo a posteriori dei certificati EUR.1 o dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni relative alla reale origine della merce in questione.
2. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati EUR.1, le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno due anni le copie dei certificati EUR.1 e i documenti di esportazione ad essi relativi.
3. Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente protocollo, la Romania e gli Stati membri della Comunità si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati EUR.1, compresi quelli rilasciati in base all'articolo 11, paragrafo 5, e dei formulari EUR.2, nonché dell'esattezza delle informazioni relative all'effettiva origine dei prodotti.

4. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato di importazione rinviano il certificato EUR.1 o il formulario EUR.2, o una fotocopia dei suddetti documenti, alle autorità doganali dello Stato di esportazione, indicando, all'occorrenza, i motivi di fondo o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse allegano ai certificati EUR.1 e ai formulari EUR.2 ogni documento commerciale, o copia dello stesso, nonché ogni informazione che hanno potuto ottenere e che faccia ritenere che le menzioni riportate sui suddetti certificati o formulari sono inesatte.

5. Se decidono di soprassedere all'applicazione delle disposizioni dell'accordo in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato di importazione offrono all'importatore lo svincolo delle merci, con riserva delle misure conservative giudicate necessarie.

6. I risultati del controllo a posteriori sono comunicati, appena possibile, alle autorità doganali dello Stato di importazione. Essi devono permettere di stabilire se il certificato EUR.1 o il formulario EUR.2 contestati si applicano alle merci in causa e se tali merci possono realmente beneficiare del regime preferenziale.

Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo, oppure qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine delle merci, le autorità richiedenti le escludono dal regime preferenziale previsto dall'accordo, a meno che si tratti di casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

7. Le controversie che le autorità doganali dello Stato di importazione e dello Stato di esportazione non riescano a comporre e che diano adito a controversie circa l'interpretazione del presente protocollo vengono sottoposte al comitato di cooperazione doganale.

8. Tutte le controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato di importazione vengono risolte in base alla legislazione di detto Stato.

9. Qualora dalla procedura di controllo o da altre informazioni disponibili emerga che le disposizioni del presente protocollo non sono osservate, la Comunità o la Romania, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra parte, procedono o fanno procedere al più presto ad indagini adeguate per identificare e prevenire tali inadempienze e, a questo fine, possono invitare l'altra parte a partecipare alle indagini.

10. Qualora dalla procedura di controllo e da altre informazioni disponibili emerga che le disposizioni del presente protocollo non sono osservate, le merci sono accettate come prodotti originari nell'ambito del presente protocollo soltanto previo espletamento delle procedure cui è stato fatto ricorso della cooperazione amministrativa prevista dal presente protocollo, compresa in particolare, la procedura di controllo.

Analogamente, alle merci è rifiutato il trattamento di prodotti originari nell'ambito del presente protocollo soltanto previo espletamento della procedura di controllo.

ARTICOLO 29**Sanzioni**

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di fare ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale.

ARTICOLO 30**Zone franche**

Gli Stati membri e la Romania adottano ogni misura necessaria ad evitare che le merci che sono state scambiate sotto la scorta di un certificato EUR.1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento.

TITOLO IV**CEUTA E MELILLA****ARTICOLO 31****Applicazione del protocollo**

1. Nell'espressione "Comunità" utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione "prodotti originari della Comunità" non rientrano i prodotti originari di Ceuta e di Melilla.

2. Il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 32.

ARTICOLO 32

Condizioni particolari

1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione dell'articolo 1 ed i riferimenti a detto articolo si applicano mutatis mutandis al presente articolo.

2. Purché siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 9, sono considerati :

1) prodotti originari di Ceuta e di Melilla :

a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e a Melilla;

b) i prodotti ottenuti a Ceuta e a Melilla e contenenti materiali non totalmente ottenuti a Ceuta e a Melilla, a condizione :

i) che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure

ii) che tali materiali siano originari della Romania o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori a quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo.

2) prodotti originari della Romania :

a) i prodotti totalmente ottenuti in Romania;

b) i prodotti ottenuti in Romania e contenenti materiali non totalmente ottenuti in Romania, a condizione :

i) che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure

ii) che tali materiali siano originari di Ceuta, di Melilla o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori a quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo.

3. Ceuta e Melilla sono considerate un solo territorio.

4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le menzioni "Romania" e "Ceuta" o "Melilla" nella casella 2 del certificato EUR.1. Inoltre, quando trattasi di "prodotti originari di Ceuta o di Melilla", il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR.1.

5. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di garantire l'applicazione del presente protocollo a Ceuta e a Melilla.

TITOLO V**DISPOSIZIONI FINALI****ARTICOLO 33****Modifiche del protocollo**

Il Consiglio di associazione procede ogni due anni, o quando la Romania o la Comunità ne facciano richiesta, all'esame dell'attuazione delle disposizioni del presente protocollo, ai fini di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti che si rivelassero necessari.

Tale esame tiene conto, in particolare, della partecipazione delle parti contraenti a zone di libero scambio o ad unioni doganali con paesi terzi.

ARTICOLO 34**Comitato di cooperazione doganale**

1. E' istituito un comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.

2. Il comitato è composto, da un lato, di esperti degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee responsabili per i problemi doganali e, dall'altro, di esperti doganali designati dalla Romania.

ARTICOLO 35**Prodotti petroliferi**

I prodotti elencati nell'allegato VI sono temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo. Tuttavia, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa si applicano, mutatis mutandis, ai suddetti prodotti.

ARTICOLO 36**Allegati**

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

ARTICOLO 37**Esecuzione del protocollo**

La Comunità e la Romania prendono, ciascuna per quanto la riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

ARTICOLO 38**Merci in transito o in deposito**

Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nella Comunità o in Romania

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- o, in caso di applicazione dell'articolo 3, in Bulgaria - a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulti che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- Allegato I** : **Note**
- Allegato II** : **Elenco delle lavorazioni o trasformazioni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2**
- Allegato III** : **Modello del certificato di circolazione EUR.1**
- Allegato IV** : **Modello del formulario EUR.2**
- Allegato V** : **Modello dell'impronta del timbro di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b)**
- Allegato VI** : **Elenco dei prodotti di cui all'articolo 35**

ALLEGATO I**NOTE****Premessa**

Le seguenti note si applicano, ove necessario, a tutti i manufatti che contengono materiali non originari, anche se non soggetti alle condizioni specifiche elencate nell'allegato II, ma alla regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Nota 1

- 1.1 Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Ove tuttavia la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex", ciò significa che la regola nella colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

- 1.2 Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la descrizione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola nella colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 1.3 Quando nella lista compaiono più regole, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun capoverso (trattino) riporta la descrizione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola nella colonna 3.

Nota 2

- 2.1 Per "fabbricazione" s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso il montaggio o le operazioni specifiche. Vedi altresì la nota 3.5.
- 2.2 Per "materiale" s'intende qualsiasi "ingrediente", "materia prima", "componente" o "parte", ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto.
- 2.3 Per "prodotto" s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.

2.4 Per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti.

Nota 3

3.1 Quando una voce o parte di voce non è compresa nell'elenco, ad essa si applica nell'elenco la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Se un prodotto citato nell'elenco è soggetto alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione è menzionata nella regola della colonna 3.

3.2 La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.

3.3 Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati "materiali di qualsiasi voce", è ammesso l'utilizzo anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce..." significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

- 3.4 Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.

Ad esempio :

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia" della voce 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso è considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che esso sia stato ottenuto nello stesso impianto industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.

- 3.5 Anche se la regola del cambiamento di voce, o la regola che figura nell'elenco, è stata osservata, il prodotto finito non è originario se la trasformazione eseguita, considerata nel complesso, è insufficiente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3.

3.6 Ai fini dell'applicazione delle norme di origine, l'unità di qualificazione sarà il prodotto specifico considerato l'unità di base nel determinare la classificazione in base alla nomenclatura del sistema armonizzato; nel caso degli assortimenti di prodotti, classificati a norma della regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, l'unità di qualificazione verrà determinata in funzione di ciascun articolo dell'assortimento: questa disposizione si applica altresì agli assortimenti delle voci nn. 6308, 8206 e 9605.

Di conseguenza :

- quando un prodotto composto di una serie o di un assortimento di articoli è classificato in un'unica voce a norma del sistema armonizzato, l'insieme costituisce l'unità di qualificazione;
- quando una spedizione comprende un certo numero di prodotti identici classificati nella stessa voce del sistema armonizzato, ogni prodotto deve essere considerato singolarmente nell'applicare le norme di origine;
- quando, a norma della regola generale 5 del sistema armonizzato, l'imballaggio fa parte del prodotto ai fini della classificazione, esso viene incluso anche per la determinazione dell'origine.

Nota 4

- 4.1 La regola nell'elenco rappresenta l'entità minima di lavorazione o trasformazione richiesta, e l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è pure idonea a conferire il carattere di prodotto originario; d'altro canto, l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori a quelle richieste non può conferire il carattere di prodotto originario. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova ad un certo stadio di lavorazione, l'impiego del materiale in uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
- 4.2 Quando una regola nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'utilizzo di uno qualsiasi o più di tali materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati.

Ad esempio:

La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale, o l'altro, oppure entrambi.

Se, tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali, nell'ambito della medesima regola, allora le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.

Ad esempio:

La regola per una macchina da cucire richiede che il meccanismo per la tensione del filo deve essere originario e che anche il meccanismo detto "zigzag" deve essere un prodotto originario; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.

- 4.3 Quando nell'elenco una regola specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

Ad esempio :

La regola per la voce 1904 che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Ad esempio :

Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale gruppo di prodotti il materiale non originario utilizzato può unicamente essere il filato, non è ammesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se i non tessuti non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

Vedi anche la nota 7.3 concernente i tessuti.

- 4.4 Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non deve essere superata alcuna delle percentuali specificate, in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 5

- 5.1 Nell'elenco con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami e, se non altrimenti specificato, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 5.2 Il termine "fibre naturali" comprende crini della voce 0503, seta delle voci 5002 e 5003 nonché fibre di lana, peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 5.3 Nell'elenco, con i termini "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta o filati.

- 5.4 Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 6

- 6.1 Nel caso dei prodotti misti classificati nelle voci che compaiono nell'elenco e per cui si fa riferimento alla presente nota, le condizioni esposte alla colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base impiegato che globalmente rappresenti il 10% o meno del valore totale di tutti i materiali tessili di base usati (vedi anche note 6.3 e 6.4).
- 6.2 Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti :

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;

- crine di cavallo;
- cotone;
- materiali per la fabbricazione della carta e carta;
- lino;
- canapa;
- iu.à ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco;

Ad esempio :

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone e da fibre sintetiche in fiocco è un filato misto. Perciò, materiali tessili non originari che non soddisfano le regole di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usati fino a un massimo del 10% del valore del filato.

Ad esempio :

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filato di lana della voce 5107 e da filato di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò, filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura o una combinazione di entrambi possono essere utilizzati fino a un massimo del 10% del valore del tessuto.

Ad esempio :

Una superficie tessile "tutfed" della voce 5802 ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

Ad esempio*:

Se la stessa superficie tessile "tutfed" fosse stata ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto sintetico della voce 5407 la superficie tessile "tutfed" sarebbe un prodotto misto.

Ad esempio :

Un tappeto con ciuffi di filato artificiale e ciuffi di filato di cotone ed il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Perciò può essere utilizzato qualsiasi materiale non originario che è utilizzato ad uno stadio di lavorazione superiore a quello ammesso dalla regola, a condizione che il suo valore globale non ecceda il 10% del valore del materiale tessile nel tappeto. Perciò, il dorso di iuta, i filati artificiali e/o i filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di lavorazione a condizione che il limite di valore sia rispettato.

- 6.3 Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", questa tolleranza viene portata al 20% o meno del peso totale per tale filato.
- 6.4 Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, della larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, questa tolleranza viene portata al 30% o meno del peso totale per tale nastro.

Nota 7

- 7.1 Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola esposta nella colonna 3 per il prodotto finito in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

- 7.2 Tutte le guarnizioni, accessori o altri materiali non tessili utilizzati che contengono tessuti non debbono soddisfare le condizioni di cui alla colonna 3 (anche se non rientrano nella nota 4.3).
- 7.3 Conformemente alla nota 4.3, qualsiasi guarnizione, accessorio o altro materiale (che non contenga materiali tessili) non tessile non originario può tuttavia essere utilizzato liberamente qualora esso non possa essere ottenuto a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

Ad esempio :

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una camicia, che la fabbricazione debba partire dal filato, ciò non vieta l'uso di particolari metallici, come i bottoni, poiché questi non possono essere ottenuti da materiali tessili.

- 7.4 Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore delle guarnizioni ed accessori deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

ALLEGATO II

**ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI DI CUI DEVONO ESSERE OGGETTO
I MATERIALI NON ORIGINARI PER CONFERIRE UN CARATTERE
ORIGINARIO AL PRODOTTO FINITO**

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Voce doganale SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, congelate, della voce 0202
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate della voce 0201
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulisca, fresche, refrigerate o congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carcasse delle voci da 0201 a 0205
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, seccate o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni e frattaglie commestibili delle voci da 0201 a 0206 e 0208 o i legumi di volatili della voce 0207
da 0302 a 0305	Pesci, esclusi i pesci vivi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere originari
0402 da 0404 a 0406	Latte e latticini	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi il latte o la crema di latte delle voci 0401 o 0402
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere originari, — i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale escluse le uova di volatili della voce 0407
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole
ex 0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), grezze	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
da 0710 a 0713	Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti.	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere originari
ex 0710	Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato	Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato
ex 0711	Granturco dolce, temporaneamente conservato	Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato
0811	Frutta, anche cotta in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: — con aggiunta di zuccheri — altre	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0813	Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0814	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, oppure secche	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi quelli della voce 1106 per i quali sono applicabili le regole seguenti	Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi e legumi, radici e tuberi della voce 0714, o la frutta utilizzata devono essere originari
ex 1106	Farine e semolini dei legumi da granella, secchi, della voce 0713	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gomme-resine e balsami, naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 1302	Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati
1501	<p>Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — grassi di ossa o grassi di cascami — altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506</p> <p>Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di polame della voce 0207</p>
1502	<p>Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — grassi di ossa o grassi di cascami — altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari</p>
1504	<p>Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — frazioni solide di oli di pesci e di grassi ed oli di mammiferi marini — altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale comprese le altre materie della voce 1504</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali animali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere originari</p>
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505
1506	<p>Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — frazioni solide — altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1506</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali animali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari</p>
ex da 1507 a 1515	<p>Oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba — altri, esclusi: <ul style="list-style-type: none"> — olio di tung, cera di mirto e cera del Giappone; — oli destinati a usi tecnici o industriali, diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari 	<p>Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari</p>

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, riesterificati, anche raffinati, ma non ulteriormente preparati	Fabbricazione in cui tutti i materiali animali e vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1517	Miscele alimentari liquide di oli vegetali delle voci da 1507 a 1515	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1519	Alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere artificiali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli acidi grassi della voce 1519
1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1603	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Inoltre, i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce	Fabbricazione in cui tutti i pesci o le uova di pesce utilizzati devono essere originari
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Fabbricazione in cui tutti i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:	
	— maltosio e fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1702
	— altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1901	<p>Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove:</p> <p>— estratti di malto</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e nella quale il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
1902	Paste alimentari, anche cotte o fritte (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	Fabbricazione in cui tutti i cereali (escluso il frumento duro), le carni, le frutta, i pesci, i crostacei e i molluschi utilizzati devono essere originari
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scari di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusa la fecola di patate della voce 1108
1904	<p>Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:</p> <p>— senza aggiunta di cacao:</p> <p>— Cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati</p> <p>— altri</p> <p>— con aggiunta di cacao</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusa la fecola di patate della voce 1108</p> <p>Fabbricazione a partire da sostanze di qualsiasi voce. Non possono tuttavia essere utilizzati i grani e le pannocchie di granturco dolce, preparati o conservati, delle voci 2001, 2004 e 2005, né il granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato, della voce 0710</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— i cereali e il loro derivati utilizzati (esclusi il granturco della specie «Zea indurata» ed il frumento duro e i loro derivati) devono essere interamente ottenuti, e</p> <p>— il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da sostanze classificate in qualsiasi voce, escluse quelle alla voce 1806, in cui il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce escluse quelle del capitolo 11

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere originari
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i pomodori utilizzati devono essere originari
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i funghi e tartufi utilizzati devono essere originari
2004 e 2005	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi ed i legumi utilizzati devono essere originari
2006	Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: — frutta cotta, ma non al vapore o bollita, senza aggiunta di zuccheri, congelata — frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole — altri	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2101	Cicoria torrefatta e suoi estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui tutta la cicoria utilizzata deve essere originaria
ex 2103	— Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti — Senapa preparata	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparata possono essere utilizzate Fabbricazione a partire da farina di senapa

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 2104	<p>— Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati</p> <p>— Preparazioni alimentari composte omogeneizzate</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005</p> <p>Si applica la regola per le voci in cui vanno classificati questi prodotti allorché sono presentati non confezionati</p>
ex 2106	Sciropi di zucchero, aromatizzati o colorati	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve	Fabbricazione in cui tutte le acque devono essere originarie
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari
ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva con aggiunta di alcole	Fabbricazione a partire da altri mosti di uva
2205, ex 2207, ex 2208 ed ex 2209	I prodotti seguenti, contenenti materiali ricavati dall'uva: vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche; alcole etilico ed acquaviti, anche denaturati; liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione di bevande; aceti commestibili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto uve e materie ricavate dall'uva
ex 2208	Whisky con titolo alcolometrico volumetrico inferiore a 50 % vol.	Fabbricazione in cui il valore delle bevande alcoliche ottenute da cereali utilizzate non deve eccedere il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere originario
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere originarie
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli zuccheri, le melasse, le carni e il latte utilizzati devono essere originari
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillantati più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
da 2709 a 2715	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose, cere minerali	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi, esclusi i prodotti delle voci ex 2811 ed ex 2833, per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da biossido di zolfo
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti delle voci ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 e 2934, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi acidi utilizzati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azzuleni) benzolo, toluolo, xiloli, utilizzati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex 2905	Alcolati metallici di questa voce doganale e di etanolo o di glicerina	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	— Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi — Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Altri composti eterociclici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti delle voci 3002, 3003 e 3004, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3002	Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: — prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
3002 (segue)	— altri: — sangue umano — sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico — frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero — emoglobulina, globulina del sangue e globulina del siero — altri	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 31	Concimi; esclusi quelli della voce ex 3105, per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: — nitrato di sodio — calciocianamide — solfato di potassio — solfato di potassio e di magnesio	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3201 e 3205, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (*)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le voci 3202 e 3204 purché il valore di qualsiasi materiale classificato nella voce 3205 non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi i prodotti della voce 3301, per i quali la relativa regola è specificata in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi materiali di un «gruppo» (*) diverso di questa stessa voce doganale. Tuttavia, materiali dello stesso «gruppo» possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivia, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi i prodotti delle voci ex 3403 e 3404, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti (escluse quelle contenenti, come costituenti di base, il 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi) contenenti oli di petrolio o minerali bituminosi	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate: — a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinici	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI

(*) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce doganale del capitolo 32.

(*) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce doganale separata dal resto da un punto e virgola.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
3404 (segue)	— altri	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, — gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 1519, — i materiali della voce 3404. <p>Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi di prodotti delle voci 3505 ed ex 3507, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3505
	— eteri ed esteri di amido	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto quelli della voce 1108
	— altri	
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia, esclusi i prodotti delle voci 3701, 3702 e 3704, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalla voce 3702
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci 3701 o 3702
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 3701 a 3704

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	<ul style="list-style-type: none"> — Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicollodale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose — Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati della voce 3403 non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia
ex 3806	Gomme esteri	Fabbricazione a partire da acidi resinici
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno
da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823	<p>Prodotti vari delle industrie chimiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi della voce 3811 — i seguenti prodotti della voce 3823: <ul style="list-style-type: none"> — leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali — gli acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici — la sorbite diversa dalla sorbite della voce 2905 — i solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali — gli scambiatori di ioni — le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche — gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas — le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante — gli acidi solfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi solfonaftenici — gli oli di flemma e l'olio di Dippel — miscele di sali aventi differenti anioni — paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto — altri 	<p>Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali classificati nella stessa voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
da ex 3901 a 3915	<p>Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti della voce ex 3907 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — prodotti addizionali omopolimerizzati — altri 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*) <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)</p>
ex 3907	Copolimeri, derivati da policarbonati e da acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)
da ex 3916 a 3921	<p>Semilavorati ed articoli di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917 e ex 3920, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie — altri: <ul style="list-style-type: none"> — prodotti addizionali omopolimerizzati — altri 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*) <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)</p>
ex 3916 e ex 3917	Profilati e tubi	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali dello stesso capitolo del prodotto non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	Fogli e pellicole di ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

(*) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4001	Lastre «crtpe» di gomma per suole	Laminazione di fogli «crtpe» di gomma naturale
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
4012	Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012
ex 4017	Articoli in gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Sanatura di pelli di ovini
da 4104 a 4107	Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
4109	Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: — tavole, croci e manufatti simili — altri	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scor-tecciato o semplicemente sgrossato
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina
ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina
ex 4409	— Legno [comprese le liste e le tavolette (par-chetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, levigato o in-collato con giunture a spina — Liste e modanature	Levigatura o incollatura, con giunture a spina Fabbricazione di liste e modanature
ex da 4410 a 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato
ex 4416	Fusti, boti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato
ex 4418	— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno
	— Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce doganale, escluso il legno in fucelli della voce 4409
4503	Articoli in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrati	Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
4910	<p>Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:</p> <ul style="list-style-type: none"> — calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone — altri 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911</p>
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta
<p>da 5501 a 5507</p> <p>ex capitoli da 50 a 55</p>	<p>Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco</p> <p>Filati e monofilamenti</p> <p>Tessuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma — altri 	<p>Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <ul style="list-style-type: none"> — seta greggia, cascami di seta, seta cardata, pettinata o altrimenti preparata per la filatura, — altre fibre naturali, non cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta <p>Fabbricazione a partire da filati semplici (*)</p> <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, — filati di cocco, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — carta <p>o</p> <p>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decaussaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 56	Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi i prodotti delle voci 5602, 5604, 5605 e 5606, per le quali le relative regole sono specificate in appresso	<p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, — filati di cocco, — materiali chimici o paste tessili, — materiali per la fabbricazione della carta

(*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
5602	<p>Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:</p> <p>— feltri all'ago</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— fibre naturali, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p> <p>Tuttavia:</p> <p>— il filato di polipropilene della voce 5402</p> <p>— le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o</p> <p>— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fiocco artificiale ottenuto a partire dalla cascina, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p>
5604	<p>Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:</p> <p>— fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici, o paste tessili, o</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p>
5605	<p>Filati metallici e filati metallizzati, anche spiraliati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo</p>	<p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, o</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p>
5606	<p>Filati spiraliati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, rivestite (spiraliato), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiraliati); filati di ciniglia; filati detti «catenella»</p>	<p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici, o paste tessili, o</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p>

(*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
capitolo 57	<p>Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:</p> <ul style="list-style-type: none"> — di feltro ad ago — di altri feltri — di altri materiali tessili 	<p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili <p>Tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i filati di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco, — filati di filamenti sintetici o artificiali, — fibre naturali, o — fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura
ex capitolo 58	<p>Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi i prodotti delle voci 5805 e 5810; la regola applicabile ai prodotti della voce 5810 è specificata in appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma — altri <p>5810 Ricami in pezza, in strisce o in motivi</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati semplici (*)</p> <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili, <p>o</p> <p>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
5901	Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: — contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili — altri	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati (*)
5905	Rivestimenti murali di materie tessili: — impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie — altri	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da (*): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili, o Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: — tessuti a maglia	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili

(*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
5906 (segue)	— altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili	Fabbricazione a partire da materiali chimici
	— altri	Fabbricazione a partire da filati
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati
ex 5908	Reticelle ad incandescenza impregnate	Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali: — dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 — altri	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 Fabbricazione a partire da (*): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili
capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili
capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: — ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta — altri	Fabbricazione a partire da filati (*) Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli delle voci doganali ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6211, 6213, 6214, ex 6216 ed ex 6217, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da filati (*)
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6217	Indumenti per donna e bambini piccoli («bébés») ed altri accessori per vestiario, confezionati, ricamati	Fabbricazione a partire da filati (*) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)

(*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6.

(*) Vedi nota n. 7 per guarnizioni ed accessori di tessuti.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 6210, ex 6216, ex 6217	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati (*) o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino: scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: — ricamati — altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (*) (*) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*) Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (*) (*)
ex 6217	Fodere interno collo e polsi, tagliate	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: — in feltro, non tessuti — altri: — ricamati — altri	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Fabbricazione da filati semplici, grezzi (*) (*), o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi (*) (*)
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili

(*) Vedi nota n. 7 per guarnizioni ed accessori di tessuti.

(*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota n. 6.

(*) Per gli articoli a maglia o ad uncinetto, non elastici o gommati, ottenuti tramite cucitura o montaggio di pezzi di tessuti lavorati a maglia o ad uncinetto (tagliati o lavorati direttamente in forma), vedi nota 7.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
6306	Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio: — non tessuti — altri	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi
ex 6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
da 6401 a 6405	Calzature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, doganale, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (*)
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (*)
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altri materiali	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

(*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota n. 6.

(*) Vedi nota n. 7.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7010	Darmigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: — stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), e — lana di vetro
ex 7102, ex 7103 e ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi: — greggi — semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi
ex 7107, ex 7109 e ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
7207	Semiprodoti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodoti della voce 7207
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodoti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodoti della voce 7218
ex 7224, da 7225 a 7227	Semiprodoti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, della voce 7224
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, delle voci 7206, 7218 o 7224
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodoti della voce 7224
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganacce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7322	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali della voce 7322 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi i prodotti delle voci da 7401 a 7405; la regola per i prodotti della voce ex 7403 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7403	Leghe di rame, gregge	Fabbricazione a partire da rame raffinato greggio, o da cascami e rottami
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel, esclusi i prodotti delle voci da 7501 a 7503	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601, 7602 e ex 7616; le norme per le voci ex 7601 e ex 7616 sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati ad una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7601	Alluminio grezzo	Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio
ex 7616	Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti delle voci 7801 e 7802; la regola per la voce 7801 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7801	Piombo greggio: <ul style="list-style-type: none"> — Piombo raffinato — altri 	Fabbricazione a partire da piombo d'opera Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncòli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditori, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
ex 8306	Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi esclusi i prodotti delle seguenti voci o parti di voci doganali, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8403, ex 8404, da 8406 a 8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, da 8425 a 8430, ex 8431, 8439, 8441, da 8444 a 8447, ex 8448, 8452, da 8456 a 8466, da 8469 a 8472, 8480, 8484 e 8485	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto, il cui valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 e ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da 8403 o 8404. Tuttavia, materiali classificati nelle voci 8403 e 8404 possono essere utilizzati, purché il loro valore totale non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati della voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	<p>Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — rulli compressori — altri 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali a macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti di ricambio per rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8452	<p>Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:</p> <ul style="list-style-type: none"> — macchine per cucire unicamente con punto anodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore — altri 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e — il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 85	Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi gli articoli delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8501, 8502, ex 8518, da 8519 a 8529, da 8535 a 8537, 8542, da 8544 a 8546 e 8548	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
8519	Giaradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videori-produzione	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8522	Pari ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: <ul style="list-style-type: none"> — matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi — altri 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, telecamere	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: — adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini — altre	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8542	Circuiti integrati e microassemblaggi elettronici	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8548	Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8601 a 8607	Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto siano utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
8609	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più mezzi di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: da 8709 a 8711, ex 8712, 8715 e 8716	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali che non sono classificati nella voce 8714
8715	Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale e del prodotto sono unicamente utilizzati sino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
8803	Parti degli apparecchi delle voci 8801 e 8802	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8803 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8804	Paracadute (compresi quelli dirigibili) e rotochutes; loro parti ed accessori: — rotochutes — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 8804 Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8804 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8805 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 89	Navi, battelli ed altri natanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, da 9015 a 9017, ex 9018, e da 9024 a 9033	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici di rifrazione e loro sostegni	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 9006	Apparecchi fotografici (non cinematografici); apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la microfotografia, la microcinematografia o la microproiezione	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agnimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 9018	Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli «altri materiali» della voce doganale 9018
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessuti, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: — parti ed accessori — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9029	Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli della voce 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 91	Pendole ed orologi; loro parti; esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9105, da 9109 a 9113	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9105	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons», movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: — di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
capitolo 92	Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 e ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m ²	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto oppure Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché: — il suo valore non ecceda il 25 % del prodotto, e — tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9506	Teste di mazze da golf	Fabbricazione a partire da sbizzi
9507	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella medesima voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9601 e ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce doganale
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cuciuo o la pulizia delle calzature o degli abiti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	<p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i pennini, punte di pennini ed altri materiali della medesima voce doganale possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostatori o astringenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	<p>Fabbricazione a partire da sbocchi</p>

ALLEGATO IIICERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

1. Il certificato EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il certificato EUR.1 viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.
2. Il certificato EUR.1 deve avere il formato di 210 x 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Romania possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato o contraddistinguere.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti e indicare, con precisione,

<p>1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)</p>	EUR.1 N. A 000.000	
	Prima di compilare il formulario cancellare la parte di retro	
<p>3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (Indicazione facoltativa)</p>	<p>2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra</p> <hr/> <p style="text-align: center;">e</p> <hr/> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">(Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</p>	
	<p>4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</p>	<p>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</p>
<p>6. Informazioni riguardanti il trasporto (Indicazione facoltativa)</p>	<p>7. Osservazioni</p>	
<p>8. N. d'ordine, marca, numeri, numero e natura dei colli (*), designazione delle merci</p>	<p>9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)</p>	<p>10. Fatture (Indicazione facoltativa)</p>
<p>11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (*) modello _____ n. _____ del _____ Ufficio doganale _____ Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato _____ A _____, addì _____ _____ (Firma)</p>	Timbro	<p>12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfanno alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a _____, addì _____ _____ (Firma)</p>

(*) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese di territorio di esportazione lo richiedono.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a: 	14. RISULTATO DEL CONTROLLO
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>Fatto a _____, addì _____</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p>	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*)</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).</p> <p>Fatto a _____, addì _____</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p> <p>(*) Segnare con una X la menzione applicabile.</p>

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarattati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (Indicazione facoltativa)	<small>Prima di compilare il formulario concordare lo stato di ritiro</small>	
	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra <hr/> <hr/> <small>(Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</small>	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (Indicazione facoltativa)	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
	7. Osservazioni	
8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (*), designazione delle merci.	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.)	10. Fatture (Indicazione facoltativa)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (*):

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a _____, addì _____

(Firma)

(*) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera e alle merci riportate tal quali.

ALLEGATO IVFORMULARIO EUR.2

1. Il formulario EUR.2 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il formulario viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.
2. Il formulario EUR.2 ha il formato di 210 x 148 mm. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m².
3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Romania possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni foglio deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni formulario deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il formulario deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato o contraddistinguerlo.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo.
(RECTO)

FORMULARIO EUR.2 N.		1
2	Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	1 Formulario utilizzato negli scambi preferenziali tra (*) e
4	Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)	3 Dichiarazione dell'esportatore Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi preferenziali di cui alla casella n. 1.
7	Osservazioni (*)	5 Luogo e data
		6 Firma dell'esportatore
11	Marche e numeri dell'invio e designazione delle merci	8 Paese d'origine (*)
		9 Paese di destinazione (*)
		10 Massa lorda (kg)
		12 Amministrazione o servizio del paese d'esportazione (*) incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore

(*) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati.

(*) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente.

(*) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari.

(*) Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(VERSO)	13 Richiesta di controllo Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*) Fatto a addì 19.... <div style="text-align: center;">Timbro</div> <div style="text-align: center;">(Firma)</div>	14 Risultato del controllo Il controllo effettuato ha permesso di constatare (*) <input type="checkbox"/> che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte. <input type="checkbox"/> che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate). Fatto a addì 19.... <div style="text-align: center;">Timbro</div> <div style="text-align: center;">(Firma)</div> (*) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi.
---------	--	--


(*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR 2 4 effettuato per sondaggio e ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'esattezza del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale delle merci in questione.

Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR.2

1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR.2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.
2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettera. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 l'indicazione EUR.2, seguita dal numero di serie del formulario.
3. Queste istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.
4. L'utilizzazione di questo formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sui processi di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

ALLEGATO V

Modello dell'impronta del timbro di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b)



(*) Sigla o stemma dello Stato d'esportazione.

(*) Indicazioni che permettono di identificare l'esportatore autorizzato.

ALLEGATO VI

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 35 temporaneamente esclusi dal campo d'applicazione del presente protocollo

Voce SA	Designazione dei prodotti
ex 2707.	Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, simili ad oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbone fossile ottenuti ad alta temperatura, che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzina e benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
da 2709 a 2715	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
ex 2901	Idrocarburi aciclici destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate a base di paraffine, cere di petrolio, cere ottenute da minerali bituminosi, residui paraffinici («slack wax» o «scale wax»)
ex 3811	Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

PROTOCOLLO N° 5

CAPITOLO ISPECIFICHE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SCAMBI
TRA SPAGNA E ROMANIA

ARTICOLO 1

Le disposizioni dell'accordo relative agli scambi di cui al Titolo III sono modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti nell'Atto di adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee (di seguito denominato "l'Atto di adesione").

ARTICOLO 2

Ai sensi dell'Atto di adesione, la Spagna non accorda ai prodotti originari della Romania un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri o in libera circolazione negli altri Stati membri.

ARTICOLO 3

1. I dazi applicati dal Regno di Spagna ai prodotti agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo, originari della Romania ed elencati negli allegati XIb e XIIb dell'accordo sono progressivamente allineati a quelli applicati dalla Comunità dei Dieci in base alla procedura e al calendario stabiliti dall'articolo 75, paragrafi 2 e 3 dell'Atto di adesione.

2. I prelievi applicati dal Regno di Spagna ai prodotti agricoli di cui all'articolo 21, paragrafo 2 dell'accordo originari della Romania ed elencati negli allegati XIa e XIIa e alla componente agricola dei prodotti di cui al protocollo n° 3 originari della Romania sono quelli applicati ciascun anno dalla Comunità dei Dieci corretti in base agli importi compensativi "adesione" previsti dall'Atto di adesione.

ARTICOLO 4

L'adempimento da parte della Spagna degli obblighi previsti dall'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo avviene al momento previsto per gli altri Stati membri, sempre che la Romania sia stata esclusa dal campo di applicazione dei Regolamenti (CEE) n° 1765/82 e n° 3420/83 relativi ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato.

ARTICOLO 5

Alle importazioni in Spagna di prodotti originari della Romania possono applicarsi restrizioni quantitative fino al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'Allegato A.

ARTICOLO 6

Le disposizioni del presente protocollo lasciano impregiudicate quelle previste dal Regolamento (CEE) n° 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni di diritto comunitario alle isole Canarie e dalla Decisione (CEE) 91/314 del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di opzioni specificamente connesse alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN).

CAPITOLO II**SPECIFICHE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SCAMBI
TRA PORTOGALLO E ROMANIA****ARTICOLO 7**

Le disposizioni dell'accordo relative agli scambi di cui al Titolo III sono modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti dall'Atto di adesione della Repubblica portoghese alle Comunità europee (in seguito denominato "l'Atto di adesione").

ARTICOLO 8

Ai sensi dell'Atto di adesione, il Portogallo non accorda alla Romania un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri.

ARTICOLO 9

1. I dazi applicabili da parte della Repubblica portoghese ai prodotti industriali originari della Romania di cui all'articolo 4 dell'accordo e ai protocolli n° 1 e n° 2, nonché alle componenti non agricole dei prodotti compresi nel protocollo n° 3 sono progressivamente aboliti in base alla procedura e al calendario specificato nel presente articolo.

2. Il punto di partenza fondamentale per lo smantellamento delle tariffe sono i dazi effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con la Comunità dei Dieci al 1° gennaio 1985; all'entrata in vigore dell'accordo i dazi sono allineati con quelli applicati dalla Comunità dei Dieci.

Per quanto riguarda i prodotti di cui all'Allegato XXXI dell'Atto di adesione, tuttavia, lo smantellamento delle tariffe segue lo stesso calendario e parte dai dazi effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con i paesi terzi al 1° gennaio 1985.

ARTICOLO 10

1. I dazi applicati dalla Repubblica portoghese ai prodotti agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo, originari della Romania ed elencati negli allegati XIb e XIIb dell'accordo sono progressivamente allineati con quelli applicati dalla Comunità dei Dieci in base alla procedura e al calendario specificati più oltre nel presente articolo.

2. Per i prodotti agricoli diversi da quelli di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Repubblica portoghese riduce le proprie tariffe a partire da quelle da essa effettivamente applicate nei suoi scambi con i paesi terzi al 1° gennaio 1985. La differenza tra le suddette tariffe e quelle applicate dalla Comunità dei Dieci è ridotta annualmente in base al seguente calendario :

- all'entrata in vigore dell'accordo la differenza è ridotta al 27,2 % della differenza originale;
- il 1° gennaio 1994 la differenza è ridotta al 18,1 % della differenza originale;
- il 1° gennaio 1995 la differenza è ridotta al 9 % della differenza originale;
- a partire dal 1° gennaio 1996 la Repubblica portoghese applica gli stessi dazi della Comunità dei Dieci.

3. La Repubblica portoghese applica ai prodotti agricoli di cui ai regolamenti (CEE) nn. 136/66, 804/68, 805/68, 1035/72, 2727/75, 2759/75, 2771/75, 2777/75, 1418/76 e 822/87 un dazio che riduce la differenza tra il dazio effettivamente applicato il 31 dicembre 1990 e il dazio preferenziale in base al seguente calendario :

- a partire dall'entrata in vigore dell'accordo la differenza è ridotta al 49,9 % della differenza iniziale;
- il 1° gennaio 1994 la differenza è ridotta al 33,2 % della differenza iniziale;

- il 1° gennaio 1995 la differenza è ridotta al 16,5 % della differenza iniziale.

A partire dal 1° gennaio 1996 il Portogallo applica totalmente i tassi preferenziali.

ARTICOLO 11

L'adempimento da parte del Portogallo degli obblighi previsti dall'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo avviene al momento previsto per gli altri Stati membri, sempre che la Romania sia stata esclusa dal campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n° 1765/82 e n° 3420/83 relativi ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato.

ARTICOLO 12

Alle importazioni in Portogallo di prodotti originari della Romania possono applicarsi restrizioni quantitative fino al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'allegato B.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A

Codice NC	Note	Calendario delle liberaliz.	Codice NC	Note	Calendario delle liberalizzazioni
ex 0102 90 10	(1)	31. 12. 1995	0404 10 91		31. 12. 1995
ex 0102 90 31	(1)	31. 12. 1995	0404 90 11		31. 12. 1995
ex 0102 90 33	(1)	31. 12. 1995	0404 90 13		31. 12. 1995
ex 0102 90 35	(1)	31. 12. 1995	0404 90 19		31. 12. 1995
ex 0102 90 37	(1)	31. 12. 1995	0404 90 31		31. 12. 1995
			0404 90 33		31. 12. 1995
			0404 90 39		31. 12. 1995
0103 91 10		31. 12. 1995			
0103 92 11		31. 12. 1995	0405		31. 12. 1995
0103 92 19		31. 12. 1995			
0201		31. 12. 1995	ex 0406	(4)	31. 12. 1995
0203 11 10		31. 12. 1995			
0203 12 11		31. 12. 1995	ex 1001 90 99	(5)	31. 12. 1995
0203 12 19		31. 12. 1995			
0203 19 11		31. 12. 1995	ex 1004 00 90	(6)	31. 12. 1995
0203 19 13		31. 12. 1995			
0203 19 15		31. 12. 1995			
0203 19 55		31. 12. 1995	1101		31. 12. 1995
0203 19 59		31. 12. 1995			
0203 21 10		31. 12. 1995			
0203 22 11		31. 12. 1995	1103 11 10		31. 12. 1995
0203 22 19		31. 12. 1995	1103 11 90		31. 12. 1995
0203 29 11		31. 12. 1995	1103 12 00		31. 12. 1995
0203 29 13		31. 12. 1995	1103 13 10		31. 12. 1995
0203 29 15		31. 12. 1995	1103 13 90		31. 12. 1995
0203 29 55		31. 12. 1995	1103 14 00		31. 12. 1995
0203 29 59		31. 12. 1995	1103 19 10		31. 12. 1995
			1103 19 30		31. 12. 1995
			1103 19 90		31. 12. 1995
0206 30 21		31. 12. 1995			
0206 30 31		31. 12. 1995	1104 11 10		31. 12. 1995
0206 41 91		31. 12. 1995	1104 12 10		31. 12. 1995
0206 49 91		31. 12. 1995	ex 1104 19 10	(7)	31. 12. 1995
			ex 1104 19 30	(7)	31. 12. 1995
0208 10 10		31. 12. 1995	ex 1104 19 50	(7)	31. 12. 1995
			ex 1104 19 99	(7)	31. 12. 1995
0209 00 11		31. 12. 1995	1104 21 10		31. 12. 1995
0209 00 19		31. 12. 1995	1104 21 30		31. 12. 1995
0209 00 30		31. 12. 1995	1104 21 50		31. 12. 1995
			1104 21 90		31. 12. 1995
0210 11 11		31. 12. 1995	1104 22 10		31. 12. 1995
0210 11 19		31. 12. 1995	1104 22 30		31. 12. 1995
0210 11 31		31. 12. 1995	1104 22 50		31. 12. 1995
0210 11 39		31. 12. 1995	1104 22 90		31. 12. 1995
0210 12 11		31. 12. 1995	1104 23 10		31. 12. 1995
0210 12 19		31. 12. 1995	1104 23 30		31. 12. 1995
0210 19 10		31. 12. 1995	1104 23 90		31. 12. 1995
0210 19 20		31. 12. 1995	1104 29 11		31. 12. 1995
0210 19 30		31. 12. 1995	1104 29 15		31. 12. 1995
0210 19 40		31. 12. 1995	1104 29 19		31. 12. 1995
0210 19 51		31. 12. 1995	1104 29 31		31. 12. 1995
0210 19 59		31. 12. 1995	1104 29 35		31. 12. 1995
0210 19 60		31. 12. 1995	1104 29 39		31. 12. 1995
0210 19 70		31. 12. 1995	1104 29 91		31. 12. 1995
0210 19 81		31. 12. 1995	1104 29 95		31. 12. 1995
0210 19 89		31. 12. 1995	1104 29 99		31. 12. 1995
0210 90 31		31. 12. 1995	1104 30 10		31. 12. 1995
0210 90 39		31. 12. 1995	1104 30 90		31. 12. 1995
ex 0210 90 90	(2)	31. 12. 1995	1108 11 00		31. 12. 1995
0401		31. 12. 1995	1109		31. 12. 1995
0403 10 22		31. 12. 1995			
0403 10 24		31. 12. 1995			
0403 10 26		31. 12. 1995			
ex 0403 90 51	(3)	31. 12. 1995			
ex 0403 90 53	(3)	31. 12. 1995			
ex 0403 90 59	(3)	31. 12. 1995			

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice NC	Note	Calendario delle liberalizzazioni
1501 00 11		31. 12. 1995
1501 00 19		31. 12. 1995
ex 1501 00 90	(8)	31. 12. 1995
ex 1601	(9)	31. 12. 1995
ex 1602 10 00	(9)	31. 12. 1995
ex 1602 20 90	(9)	31. 12. 1995
1602 41 10		31. 12. 1995
1602 42 10		31. 12. 1995
1602 49 11		31. 12. 1995
1602 49 13		31. 12. 1995
1602 49 15		31. 12. 1995
1602 49 19		31. 12. 1995
1602 49 30		31. 12. 1995
1602 49 50		31. 12. 1995
ex 1602 90 10	(10)	31. 12. 1995
1602 90 51		31. 12. 1995
ex 1902 20 30	(11)	31. 12. 1995
2009 60 11		31. 12. 1995
2009 60 19		31. 12. 1995
2009 60 51		31. 12. 1995
2009 60 59		31. 12. 1995
2009 60 71		31. 12. 1995
2009 60 79		31. 12. 1995
2009 60 90		31. 12. 1995
ex 2204 10 11	(12)	31. 12. 1995
ex 2204 10 19	(12)	31. 12. 1995
ex 2204 10 90	(12)	31. 12. 1995
ex 2204 21 10	(12)	31. 12. 1995
2204 21 25		31. 12. 1995
2204 21 29		31. 12. 1995
2204 21 35		31. 12. 1995
2204 21 39		31. 12. 1995
ex 2204 21 49	(12)	31. 12. 1995
ex 2204 21 59	(12)	31. 12. 1995
ex 2204 21 90	(12)	31. 12. 1995
ex 2204 29 10	(12)	31. 12. 1995
2204 29 25		31. 12. 1995
2204 29 29		31. 12. 1995
2204 29 35		31. 12. 1995
2204 29 39		31. 12. 1995
ex 2204 29 49	(12)	31. 12. 1995
ex 2204 29 59	(12)	31. 12. 1995
ex 2204 29 90	(12)	31. 12. 1995
2204 30 10		31. 12. 1995
2204 30 91		31. 12. 1995
2204 30 99		31. 12. 1995

Nota: La voce tariffa 0803 è temporaneamente limitata, nei confronti degli Stati membri della Comunità economica e dei paesi preferenziali, fino alla costituzione dell'organizzazione comune di mercato nel settore delle banane. Questi prodotti vanno quindi inseriti nel presente protocollo.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Note esplicative relative alle parziali restrizioni che la Spagna manterrà in vigore fino al termine del periodo transitorio

- (*) Esclusi gli animali per le corride.
(*) Solo della specie suina domestica.
- (3) Solo non conservato e non concentrato, destinato al consumo umano.
- (4) Esclusi i latticini, l'Emmental, il Gruyère, i formaggi a pasta erborinata, il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano
- (5) Solo il frumento tenero panificabile.
- (6) Solo l'avena spuntata.
- (7) Solo i cereali schiacciati.
- (8) Escluso il grasso di noccioli o di residui di volatili
- (9) Solo quelli contenenti carne o frattaglie commestibili della specie suina domestica
- (10) Solo quelli contenenti sangue suino
- (11) Solo.
— salami di carne, di frattaglie commestibili o di sangue della specie suina domestica.
— qualsiasi preparazione o conserva contenente carne o frattaglie commestibili della specie suina domestica
- (12) Esclusi i vini pregiati prodotti in determinate regioni.
-

PROTOCOLLO N° 6

SULL'ASSISTENZA RECIPROCA NEL SETTORE DOGANALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per :

- a) "legislazione doganale" : le disposizioni, applicabili nei territori delle parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse ad altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate dalle suddette parti;
- b) "dazi doganali" : i dazi, le imposte, i diritti o gli altri importi riscossi nei territori delle parti contraenti in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi resi;
- c) "autorità richiedente" : l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza nel settore doganale;
- d) "autorità interpellata" : l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza nel settore doganale;
- e) "infrazione" : ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.

ARTICOLO 2**Campo di applicazione**

1. Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare in materia di prevenzione, individuazione ed esame delle violazioni di detta legislazione.
2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione di tale protocollo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non comprende le informazioni ottenute in virtù delle facoltà esercitate a richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo assenso da parte di dette autorità.

ARTICOLO 3**Assistenza su domanda**

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni attuate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente, su sua richiesta, se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle stesse.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano sottoposti a sorveglianza :
- a) le persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la legislazione doganale;
 - b) i movimenti di merci per i quali è stata segnalata la possibilità di gravi infrazioni della legislazione doganale;
 - c) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza, nell'ambito delle rispettive competenze, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevano informazioni riguardanti :

- operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale normativa, che possono interessare le altre parti contraenti;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a gravi infrazioni della legislazione doganale per quanto concerne l'importazione, l'esportazione, il transito o qualsiasi altro regime doganale.

ARTICOLO 5**Consegna/Notifica**

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alla propria legislazione, tutte le misure necessarie per

- consegnare tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni,

rientranti nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario, residente o stabilito nel suo territorio. In tal caso si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

ARTICOLO 6**Forma e contenuto delle domande di assistenza**

1. Le domande presentate conformemente al presente protocollo sono fatte per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari per la loro evasione. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate anche domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni :

- a) autorità richiedente che presenta la domanda;
- b) misura richiesta;
- c) oggetto e motivo della domanda;
- d) leggi, norme e altri documenti legali in causa;
- e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
- f) esposizione succinta dei fatti, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3. Le domande sono presentate nella lingua o in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia, possono essere disposte misure cautelative.

ARTICOLO 7

Disbrigo delle domande

1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda è stata indirizzata da parte di detta autorità, procede, nell'ambito della sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.
2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e alle altre disposizioni di legge della parte contraente interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere informazioni dagli uffici dell'autorità interpellata o di altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, sulle infrazioni della legislazione doganale, che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari di una parte contraente, d'intesa con l'altra parte contraente, possono essere presenti alle indagini condotte sul territorio di ques'ultima.

ARTICOLO 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

- 1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.**

- 2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte, in qualsiasi forma, per gli stessi fini.**

ARTICOLO 9

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

- 1. Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa :**
 - a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o**
 - b) riguardare norme valutarie o fiscali diverse da quelle relative ai dazi doganali; ovvero**
 - c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.**

2. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se ne venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda.
3. Se l'assistenza è rifiutata o negata la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

ARTICOLO 10

Osservanza della riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di carattere riservato. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle leggi applicabili nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.
2. I dati nominativi non vengono trasmessi qualora vi siano fondati motivi di ritenere che il loro trasferimento o il loro uso contravvenga ai principi fondamentali del diritto di una delle parti, in particolare, qualora la persona interessata subisca un indebito pregiudizio. Su richiesta, la parte che riceve le informazioni comunica alla parte che le fornisce l'uso fattone e i risultati ottenuti.

3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorità doganali e, qualora siano necessari ai fini di un'azione penale, alla pubblica accusa e alle autorità giudiziarie. Altre persone o autorità possono ottenere dette informazioni solo previa autorizzazione dell'autorità che le fornisce.

4. La parte che fornisce le informazioni verifica l'esattezza delle stesse. Qualora risulti che le informazioni fornite sono inesatte o devono essere cancellate, ne dovrà informare senza indugio la parte ricevente. Quest'ultima è tenuta ad apportare le correzioni o a procedere alla cancellazione.

5. Fatti salvi i casi di pubblico interesse prevalente, la persona interessata può ottenere, su richiesta, informazioni sulla memorizzazione dei dati e sui fini di tale memorizzazione.

ARTICOLO 11

Uso delle informazioni

1. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite; esse sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Queste disposizioni non si applicano alle informazioni riguardanti i reati relativi agli stupefacenti e alle sostanze psicotrope. Dette informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, nei limiti dell'articolo 2.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale.

3. Le parti contraenti, nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 12

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione di un'altra parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

ARTICOLO 13**Spese di assistenza**

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni, nonché interpreti e traduttori che non dipendano da pubblici servizi.

ARTICOLO 14**Esecuzione**

1. La gestione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali della Romania, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione, nonché, se de caso, alle autorità doganali degli Stati membri dalla CE, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme per la protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modificazioni del presente protocollo che ritengano necessarie.

2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle specifiche norme di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente articolo.

ARTICOLO 15

Complementarietà

1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di reciproca assistenza che sia stato concluso o possa essere concluso tra singoli o più Stati membri della Comunità e la Romania. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza reciproca di cui ai suddetti accordi.

2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non arrecano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

PROTOCOLLO N° 7

sulle concessioni con limiti annui

Le parti convengono che, qualora l'accordo entri in vigore dopo il 1° gennaio di un qualsivoglia anno, ogni concessione accordata entro limiti quantitativi annui sarà adeguata proporzionalmente, ad eccezione delle concessioni della Comunità di cui agli allegati III e XI.

Per quanto concerne gli allegati III e XI, i prodotti per i quali sono stati rilasciati certificati d'importazione ai sensi dei regolamenti (CEE) del Consiglio recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate tra il 1° gennaio e l'entrata in vigore dell'accordo saranno imputati ai contingenti o massimali tariffari indicati in detti allegati.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.

Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.

Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.

Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.

Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil à Bruxelles.

Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.

De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.


O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.

Bruselas,
Bruxelles, den
Brüssel, den
Βρυξέλλες,
Brussels,
Bruxelles, le
Bruxelles, addi'
Brussel,
Bruxelas, em

04. V. 1993

Por el Secretario General del Consejo de las Comunidades Europeas
For Generalsekretæren for Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Generalsekretär des Rates der Europäischen Gemeinschaften
Για το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
For the Secretary-General of the Council of the European Communities
Pour le Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes
Per il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee
Voor de Secretaris-Generaal van de Raad der Europese Gemeenschappen
Pelo Secretário-Geral do Conselho das Comunidades Europeias




A. DUBOIS
Directeur Général

ACTA FINAL

SLUTAKT

SCHLUSSAKTE

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

FINAL ACT

ACTE FINAL

ATTO FINALE

SLOTAKTE

ACTA FINAL

ACT FINAL

MINISTERO DEI TRATTATI E DEGLI AFFARI LEGISLATIVI



per copia conforme

[Handwritten signature]

AF/CE/RO/X 1

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Hecho en Bruselas, el uno de febrero de mil novecientos noventa y tres.

Udfærdiget i Bruxelles, den første februar nitten hundrede og treoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am ersten Februar neunzehnhundertdreißundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, την πρώτη Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια εννενήντα τρία.

Done at Brussels on the first day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-three.

Fait à Bruxelles, le premier février mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Fatto a Bruxelles, addì primo febbraio millenovecentonovantatre.


Gedaan te Brussel, de eerste februari negentienhonderd drieënnegentig.

Feito em Bruxelas, em um de Fevereiro de mil novecentos e noventa e três.


Înceiat la Bruxelles, în prima zi a lunii februarie, anul o mie nouă sute nouăzeci și trei.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België




På Kongeriget Danmarks vegne



Für die Bundesrepublik Deutschland




Για την Ελληνική Δημοκρατία




Por el Reino de España



Pour la République française




Thar cheann Na hÉireann
For Ireland




Per la Repubblica italiana




Pour le Grand-Duché de Luxembourg




voor het Koninkrijk der Nederlanden






Pela República Portuguesa




For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas
For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Για το Συμβούλιο και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
For the Council and the Commission of the European Communities
Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes
Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee
Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho e Pela Comissão das Comunidades Europeias



Pentru România



ATTO FINALE

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I plenipotenziari :

del REGNO DEL BELGIO,
del REGNO DI DANIMARCA,
della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
della REPUBBLICA ELLENICA,
del REGNO DI SPAGNA,
della REPUBBLICA FRANCESE,
dell'IRLANDA,
della REPUBBLICA ITALIANA,
del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
del REGNO DEI PAESI BASSI,
della REPUBBLICA PORTOGHESE,
del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

qui di seguito denominati "Stati membri", e

della COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, qui di seguito denominate "Comunità",

da una parte, e

i plenipotenziari della ROMANIA,

dall'altra,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riuniti a Bruxelles il primo febbraio millenovecentonovantatré per la firma dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, ("accordo europeo"), hanno adottato i testi elencati in appresso :

l'accordo europeo, nonché i seguenti protocolli :

- Protocolli n° 1 sui tessili e sui capi di abbigliamento
- Protocollo n° 2 sui prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (prodotti CECA)
- Protocollo n° 3 sugli scambi, tra la Romania e la Comunità, di prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 20 dell'accordo
- Protocollo n° 4 sulla definizione della nozione di "prodotti originari" e sui metodi di cooperazione amministrativa
- Protocollo n° 5 sulle specifiche disposizioni relative agli scambi tra la Romania, la Spagna e il Portogallo
- Protocollo n° 6 sull'assistenza reciproca nel settore doganale
- Protocollo n° 7 sulle concessioni con limiti annui.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari della Romania hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale :

Dichiarazioni comuni relative all'articolo 8, paragrafo 3 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 8, paragrafo 4 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 10, paragrafo 3 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 38, paragrafo 1 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 38 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 39 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 40 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 45, paragrafo 7 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa al titolo IV, capitolo II dell'accordo

Dichiarazione comune relativa al titolo IV, capitolo III dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 57, paragrafo 3 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 59 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 60 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 64 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 67 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 111 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 1 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 4 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 del protocollo n° 6 dell'accordo

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari della Romania hanno inoltre preso atto degli accordi in forma di scambio di lettere elencati in appresso e allegati al presente atto finale :

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Romania relativo al transito

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Romania relativo alle infrastrutture di trasporto terrestre

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Romania relativo a talune disposizioni applicabili ai bovini vivi.

I plenipotenziari della Romania hanno preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale :

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 2, paragrafo 3 del protocollo n° 1

Dichiarazioni della Comunità relative all'articolo 9, paragrafo 1, punto 3 e all'articolo 9, paragrafo 4 del protocollo n° 2

Dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 9, paragrafo 4 del protocollo n° 2

Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo n° 2

Dichiarazioni della Comunità relative all'articolo 21, paragrafo 4 dell'accordo

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità hanno preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale :

Dichiarazione della Romania relativa all'articolo 8 dell'accordo

Dichiarazione della Romania relativa all'articolo 14, paragrafo 3 dell'accordo

Dichiarazione della Romania relativa all'articolo 21 dell'accordo

Dichiarazione della Romania relativa al protocollo n° 4

DICHIARAZIONI COMUNIArticolo 8, paragrafo 3

Per "dazi effettivamente applicati" si intendono i dazi previsti dal tariffario doganale (autonomi, convenzionali, nonché le sospensioni e i contingenti tariffari "permanenti" che vi figurano). Detta espressione non comprende invece le sospensioni e i contingenti tariffari provvisori.

Articolo 8, paragrafo 3

La Comunità e la Romania si impegnano ad avviare consultazioni qualora una delle parti adotti, in via provvisoria o definitiva, misure unilaterali d'applicazione generale di smantellamento tariffario per i prodotti contemplati dagli allegati IIa, IIb, III, IV e V, per studiare l'impatto di tali decisioni sull'equilibrio delle concessioni reciprocamente accordate nell'ambito del presente accordo.

Articolo 8, paragrafo 4

La Comunità e la Romania confermano che qualora si proceda ad una riduzione dei dazi mediante una sospensione di dazi per un determinato periodo, tali dazi ridotti sostituiscono i dazi di base solo per la durata di tale sospensione e che, qualora sia decisa una sospensione parziale di dazi, viene tutelato il margine preferenziale tra le parti.

Articolo 10, paragrafo 3

Le parti dichiarano che i dazi ridotti calcolati in base alle disposizioni del presente accordo devono essere arrotondati alla prima cifra decimale, per eccesso quando la seconda cifra decimale è compresa tra 5 e 9, e per difetto quando è compresa tra 0 e 4.

Articolo 38, paragrafo 1

Si conviene che il concetto "condizioni e modalità applicabili in ciascuno degli Stati membri" include, all'occorrenza, le norme comunitarie.

Articolo 38

Si conviene che il termine "bambini" è definito in conformità della normativa nazionale del paese ospite interessato.

Articolo 39

Si conviene che l'espressione "membri della loro famiglia" è definita in conformità della normativa nazionale del paese ospite interessato.

Articolo 40

Tenendo conto della situazione finanziaria del regime pensionistico rumeno, il Consiglio di associazione stabilirà il momento adeguato per l'adozione delle misure reciproche previste dall'articolo 40, paragrafo 1.

Articolo 45, paragrafo 7

Le parti convengono che l'espressione "proprietà pubblica" citata nell'articolo 45, paragrafo 7, si riferisce ai settori o alle attività contemplati dall'articolo 135 della costituzione rumena.

Titolo IV, capitolo II

Fatte salve le disposizioni del titolo IV, capitolo IV, le parti concordano che il trattamento applicato ai cittadini o alle imprese di una parte è considerato meno favorevole di quello applicato a quelli dell'altra parte se tale trattamento è ufficialmente o di fatto meno favorevole di quello concesso a cittadini o imprese della controparte.

Titolo IV, capitolo III

Le parti fanno il possibile per raggiungere un risultato reciprocamente soddisfacente nel contesto dei negoziati sui servizi attualmente in corso in seno all'Uruguay Round.

Articolo 57, paragrafo 3

Le parti dichiarano che gli accordi di cui all'articolo 57, paragrafo 3, mirano ad estendere quanto più ampiamente possibile alle relazioni tra Comunità e Romania i regolamenti e le politiche applicabili nella Comunità e negli Stati membri nel settore dei trasporti.

Articolo 59

Il solo fatto di esigere un visto per persone fisiche di talune parti e non per quelle di altre non va considerato invalidante o riduttivo dei vantaggi previsti da un impegno specifico.

Articolo 60

Quando il Consiglio di associazione è chiamato ad adottare misure finalizzate all'ulteriore liberalizzazione per quanto concerne il settore dei servizi o le persone, deve altresì stabilire per quali operazioni connesse con tali misure sono autorizzati i versamenti in valuta convertibile.

Articolo 64

Le parti non fanno uso improprio delle disposizioni sul segreto professionale per impedire l'accesso a informazioni in materia di concorrenza.

Articolo 67

Le parti concordano che ai fini dell'attuazione del presente accordo di associazione, il concetto di "proprietà intellettuale, industriale e commerciale" è inteso in senso analogo a quello dell'articolo 36 del trattato CEE e include, in particolare, la tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi, dei brevetti, del disegno industriale, dei marchi commerciali e di servizi, delle topografie

di circuiti integrati, del software, delle indicazioni geografiche, nonché della protezione contro la concorrenza sleale e la tutela delle informazioni riservate in materia di know-how.

Articolo 111

Le parti convengono che il Consiglio di associazione, conformemente all'articolo 111 dell'accordo, esamini la possibilità di creare un meccanismo consultivo composto da membri del Comitato economico e sociale della Comunità e di controparti corrispondenti della Romania.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' E DELLA ROMANIA

Le parti confermano la loro intenzione di iniziare a negoziare il nuovo protocollo sugli aspetti quantitativi previsto all'articolo 3, paragrafo 2 del protocollo n° 1 prima della fine del 1992.

DICHIARAZIONE COMUNE

Protocollo n° 4, criteri di origine

La Comunità e la Romania confermano di essere disposte a prendere in considerazione in un momento successivo, in seno al Consiglio di associazione, la possibilità di cumulo regionale con la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia, in funzione dei progressi compiuti verso la realizzazione delle adeguate condizioni tecniche ed amministrative.

Il Consiglio di associazione sarà informato dell'entrata in vigore dell'accordo tra la Romania e la Bulgaria che consentirà di applicare 3.

DICHIARAZIONE COMUNE**Articolo 5 del protocollo n° 6 dell'accordo**

Le parti contraenti sottolineano che il riferimento contenuto in questo articolo alle rispettive normative può coprire, se del caso, qualsiasi impegno internazionale cui possono essere vincolate, come la convenzione de l'Aia, del 15 novembre 1965, sulla notificazione e sulla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile o commerciale.

ACCORDO,
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E LA ROMANIA RELATIVO AL TRANSITO

A. Lettera della Comunità

Signor

tra la Comunità e la Romania è stato convenuto quanto segue :

1. Le parti non adottano alcuna misura suscettibile di nuocere alla situazione derivante dall'applicazione degli attuali accordi bilaterali tra gli Stati membri della Comunità e la Romania, in particolare per quanto riguarda il numero delle autorizzazioni, i pesi e le dimensioni dei veicoli e le relative imposte ;

2. La Comunità e la Romania convengono che, in mancanza di una normalizzazione delle condizioni di transito sul territorio dell'ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, esse esamineranno, e se del caso concorderanno, le adeguate modifiche da apportare agli impegni di cui al punto 1 al fine di facilitare il transito comunitario.

Fino alla conclusione dell'accordo bilaterale relativo ai trasporti tra la Comunità e la Romania, ogni modifica della situazione nel senso sopra indicato è decisa di comune accordo.

XII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor _____, l'espressione della mia profonda stima.

A nome della Comunità

B. Lettera della Romania

Signor ...,

mi prego di confermarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta :

"Tra la Comunità e la Romania è stato convenuto quanto segue :

1. Le parti non adottano alcuna misura suscettibile di nuocere alla situazione derivante dall'applicazione degli attuali accordi bilaterali tra gli stati membri della Comunità e la Romania, in particolare per quanto riguarda il numero delle autorizzazioni, i paesi e le dimensioni dei veicoli e le relative imposte ;

2. La Comunità e la Romania convengono che, in mancanza di una normalizzazione delle condizioni di transito sul territorio dell'ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, esse esamineranno, e se del caso concorderanno, le adeguate modifiche da apportare agli impegni di cui al punto 1 al fine di facilitare il transito comunitario.

Fino alla conclusione dell'accordo bilaterale relativo ai trasporti tra la Comunità e la Romania, ogni modifica della situazione nel senso sopra indicato è decisa di comune accordo.

XII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede."

Mi prego confermare che il governo della Romania è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor _____, l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Romania

ACCORDO
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA
LA COMUNITÀ EUROPEA E LA ROMANIA
RELATIVO ALLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO TERRESTRE

A. Lettera della Comunità

Signor ...,

mi prego confermarLe con la presente che la Comunità, come ha dichiarato nel corso dei negoziati sull'accordo europeo tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, è pienamente consapevole dei problemi infrastrutturali e ambientali che la Romania deve affrontare nel campo dei trasporti e che essa contribuirà all'occorrenza, nel quadro dei meccanismi finanziari previsti, a finanziare il miglioramento delle infrastrutture di trasporto terrestre, ivi compresi le strade, le ferrovie, le vie navigabili e il trasporto combinato.

A questo proposito, prendo atto che la Romania ha dichiarato di richiedere un aiuto finanziario urgente per adeguare le proprie infrastrutture di trasporto terrestre all'aumento del traffico in transito sul suo territorio.

Le parti convengono di ricercare, inizialmente nell'ambito dell'accordo sugli scambi e sulla cooperazione esistente, i mezzi adeguati per contribuire al miglioramento di tali infrastrutture in Romania, prestando particolare attenzione ai progetti relativi al transito sul suo territorio, nella fattispecie l'adeguamento dei passaggi di frontiera, la costruzione di passaggi a livello, la ricostruzione dei viadotti e l'incremento della capacità stradale tra la frontiera occidentale della Romania e i punti di passaggio sul Danubio verso la Bulgaria, fatta salva la valutazione dei progetti secondo le procedure in vigore.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor _____, l'espressione della mia profonda stima.

A nome della Comunità

B. Lettera della Repubblica di Romania

Signor

mi prego confermare di aver ricevuto la sua lettera in data odierna così redatta :

"Mi prego confermarLe con la presente che la Comunità, come ha dichiarato nel corso dei negoziati sull'accordo europeo tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, è pienamente consapevole dei problemi infrastrutturali e ambientali che la Romania deve affrontare nel campo dei trasporti e che essa contribuirà all'occorrenza, nel quadro dei meccanismi finanziari previsti, a finanziare il miglioramento delle infrastrutture di trasporto terrestre, ivi compresi le strade, le ferrovie, le vie navigabili e il trasporto combinato.

A questo proposito, prendo atto che la Romania ha dichiarato di richiedere un aiuto finanziario urgente per adeguare le proprie infrastrutture di trasporto terrestre all'aumento del traffico in transito sul suo territorio.

Le parti convengono di ricercare, inizialmente nell'ambito dell'accordo sugli scambi e sulla cooperazione esistente, i mezzi adeguati per contribuire al miglioramento di tali infrastrutture in Romania, prestando particolare attenzione ai progetti relativi al transito sul suo territorio, nella fattispecie l'adeguamento dei passaggi di frontiera, la costruzione di passaggi a livello, la ricostruzione dei viadotti e l'incremento della capacità stradale tra la frontiera occidentale della Romania e i punti di passaggio sul Danubio verso la Bulgaria, fatta salva la valutazione dei progetti secondo le procedure in vigore.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede."

Mi prego confermarLe che il governo della Romania è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor _____, l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Romania

ACCORDO
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E LA ROMANIA
RELATIVO A TALUNE DISPOSIZIONI APPLICABILI
AI BOVINI VIVI

A. Lettera della Comunità

Signor ...,

mi prego riferirmi alle discussioni svoltesi tra la Comunità e la Romania nel quadro dei negoziati sull'accordo europeo relative alle disposizioni commerciali applicabili a taluni prodotti agricoli.

Le confermo con la presente che la Comunità adotterà le misure necessarie a garantire il pieno accesso della Romania al regime di importazione dei bovini vivi previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, alle stesse condizioni dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

Le importazioni di animali vivi della specie bovina non coperte dai bilanci di stima di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio e agli accordi europei con l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia devono essere limitate a vitelli di peso vivo uguale o inferiore a 80 kg.

Qualora le previsioni indicassero che le importazioni nella Comunità possono superare il 425 000 capi e, a causa di tali importazioni, il mercato comunitario di carne bovina rischiasse di subire gravi perturbazioni, la Comunità si riserva il diritto di adottare le opportune misure di gestione previste dal regolamento (CEE) n. 1157/92 del Consiglio e dagli Accordi europei, fatti salvi tutti gli altri diritti ad essa riconosciuti dall'accordo.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le sarei grato se volesse confermarmi che il governo della Romania è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor _____, l'espressione della mia profonda stima.

A nome della Comunità

B. Lettera della Romania

Signor

mi prego comunicarLe di avere ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

"Mi prego riferirmi alle discussioni svoltesi tra la Comunità e la Romania nel quadro dei negoziati sull'accordo europeo relative alle disposizioni commerciali applicabili a taluni prodotti agricoli.

Le confermo con la presente che la Comunità adotterà le misure necessarie a garantire il pieno accesso della Romania al regime di importazione dei bovini vivi previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, alle stesse condizioni dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

Le importazioni di animali vivi della specie bovina non coperte dai bilanci di stima di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio e agli accordi europei con l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia devono essere limitate a vitelli di peso vivo uguale o inferiore a 80 kg.

Qualora le previsioni indicassero che le importazioni nella Comunità possono superare il 425 000 capi e, a causa di tali importazioni, il mercato comunitario di carne bovina rischiasse di subire gravi perturbazioni, la Comunità si riserva il diritto di adottare le opportune misure di gestione previste dal regolamento (CEE) n. 1157/92 del Consiglio e dagli Accordi europei, fatti salvi tutti gli altri diritti ad essa riconosciuti dall'accordo.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il governo della Romania è d'accordo su quanto precede."

Mi prego confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor , l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Romania

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
RELATIVA ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3 DEL PROTOCOLLO N° 1

La Commissione delle Comunità europee conferma che il trattamento accordato alla Romania ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3 del protocollo n° 1 è sostanzialmente lo stesso che viene accordato nei protocolli firmati con la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, e che in linea di principio un'eventuale revisione del regolamento (CEE) n° 636/82 si applicherà in modo uniforme a tutti e cinque i paesi dell'Europa centrale e orientale.

DICHIARAZIONI DELLA COMUNITÀProtocollo n° 2 relativo ai prodotti CECAArticolo 9, paragrafo 1, punto 3 e articolo 9, paragrafo 4 del protocollo n° 2 relativo ai prodotti CECA

La Comunità conferma che a suo giudizio gli aiuti statali di cui agli articoli 9, paragrafo 1, punto 3 e 9, paragrafo 4 sono destinati unicamente ai fini della ristrutturazione, nel senso indicato, e sottolinea che sono esclusi sussidi al settore dei trasporti che fungano da sussidi diretti o indiretti al settore dell'acciaio.

Articolo 9, paragrafo 4 del protocollo n° 2 relativo ai prodotti CECA

Resta inteso che la possibilità di una proroga eccezionale del periodo di cinque anni è strettamente limitata al caso particolare della Romania e non incide sulla posizione della Comunità in rapporto ad altri casi, né pregiudica gli impegni internazionali. L'eventuale deroga prevista dal paragrafo 4 tiene conto delle particolari difficoltà della Romania per ristrutturare il settore dell'acciaio e del fatto che tale processo è stato avviato solo negli ultimi tempi.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ

La Comunità prende atto che le autorità rumene non invocheranno le disposizioni del protocollo n° 2 sui prodotti CECA, in particolare l'articolo 9, in modo da non mettere in discussione la compatibilità con il suddetto protocollo degli accordi stipulati dal settore del carbone comunitario con le aziende elettriche e con l'industria dell'acciaio per assicurare la vendita del carbone comunitario.

DICHIARAZIONI DELLA COMUNITÀ

Articolo 21, paragrafo 4

La Comunità conferma la propria intenzione di avviare negoziati per quanto riguarda il settore del vino al fine di giungere alla conclusione :

di un accordo relativo alla reciproca tutela delle denominazioni dei vini e al controllo dei vini;

e

di un accordo relativo al riconoscimento reciproco di concessioni tariffarie, sempreché vengano anche rispettate le disposizioni comunitarie sulle importazioni, in particolare per quanto riguarda le pratiche enologiche e di certificazione.

Articolo 21, paragrafo 4

La Comunità si dichiara d'accordo a mantenere, per un altro periodo di cinque anni e alle stessi condizioni, il regime preferenziale per taluni formaggi previsto dal regolamento (CEE) n° 1767/82.

DICHIARAZIONI DELLA ROMANIAArticolo 8

Le sospensioni totali o parziali dei dazi doganali decretate in via temporanea dalla decisione n° 812/1991 del governo rumeno sono valide solo fino al 31 dicembre 1992.

Articolo 14, paragrafo 3

All'inizio del 1993 la parte rumena trasmetterà alla Comunità l'elenco contenente i prodotti soggetti a restrizioni quantitative provvisorie all'esportazione basato sulla NC (8 cifre). Ogni successiva modifica di tali elenchi sarà tempestivamente notificata.

Articolo 21

La delegazione rumena sottolinea e conferma il proprio interesse ad una risoluzione, il più rapidamente possibile, nell'ambito della Commissione mista, della sua domanda che siano aumentati i contingenti per i prodotti coperti dai seguenti codici NC :

01041090
01042090

0201
0202

ex 0203

0204
ex 0207
07020010
07020090

07070011

07096010

07119040
07111020
07111030

08091000
08094011
08094019
08101010
08101090
08121000
08132000
08133000

10019099

12129910

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

15121191

15121991

20011000

20019090

20029030

20029090

20097019

La delegazione rumena è fermamente convinta che una questione tanto importante sarà infine risolta grazie all'impegno comune della Comunità europea e della Romania.

DICHIARAZIONE DELLA ROMANIAProtocollo n° 4, norme di origine

La Romania ritiene che la commissione mista dovrebbe discutere e trovare una soluzione per quanto riguarda l'applicazione del cumulo regionale con la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca quando gli scambi tra la Comunità e questi tre paesi, da una parte, e tra la Romania e i tre suddetti paesi, dall'altra, saranno disciplinati da accordi contenenti disposizioni identiche a quelle del protocollo n° 4.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.

Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.

Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.

Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.

Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil à Bruxelles.

Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.

Voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.

O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.

Bruselas,
Bruxelles, den
Brüssel, den
Βρυξέλλες,
Bruxelles,
Bruxelles, le
Bruxelles, addi'
Brüssel,
Bruxelas, em

04. V. 1993

por el Secretario General del Consejo de las Comunidades Europeas
for Generalsekretæren for Rådet for De Europæiske Fællesskaber
den Generalsekretär des Rates der Europäischen Gemeinschaften
ο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
the Secretary-General of the Council of the European Communities
le Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes
il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee
de Secretaris-Generaal van de Raad der Europese Gemeenschappen
o Secretário-Geral do Conselho das Comunidades Europeias

A. DUBOIS
Directeur Général

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROCOLO ADICIONAL
DEL ACUERDO INTERINO ENTRE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
Y LA COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBÓN Y DEL ACERO, POR UNA PARTE,
Y RUMANIA, POR OTRA, SOBRE COMERCIO Y MEDIDAS DE ACOMPARAMIENTO
Y DEL ACUERDO EUROPEO ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y RUMANIA, POR OTRA

TILLÆGSPROTOKOL
TIL INTERIMSÅFTALEN OM HANDEL OG HANDELSANLIGGENDER
MELLEM DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE FÆLLESSKAB
OG DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB PÅ DEN ENNE SIDE
OG RUMENIEN PÅ DEN ANDEN SIDE
OG TIL EUROPAÅFTALEN MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKADER
OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENNE SIDE OG RUMENIEN PÅ DEN ANDEN SIDE

ZUSATZPROTOKOLL
ZU DEM INTERIMSABKOMMEN ÜBER HANDEL UND HANDELSFRAGEN
ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
UND DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT FÜR KOHLE UND STAHL EINERSEITS
UND RUMANIEN ANDERERSEITS
SOWIE ZU DEM EUROPA-ABKOMMEN ZWISCHEN DEN EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
UND IHREN MITGLIEDSTAATEN EINERSEITS UND RUMANIEN ANDERERSEITS

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ, ΑΦΕΡΟΥΣ,
ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ,
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΡΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ

ADDITIONAL PROTOCOL
TO THE INTERIM AGREEMENT ON TRADE AND TRADE RELATED MATTERS
BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY
AND THE EUROPEAN COAL AND STEEL COMMUNITY, OF THE ONE PART,
AND ROMANIA, OF THE OTHER PART,
AND TO THE EUROPE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES
AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND ROMANIA, OF THE OTHER PART

PROCOLOE ADDITIONNEL
A L'ACCORD INTERIMAIRE SUR LE COMMERCE ET LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT
ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
ET LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, D'UNE PART,
ET LA ROUMANIE, D'AUTRE PART,
AINSI QU'A L'ACCORD EUROPEEN ENTRE LES COMMUNAUTES EUROPEENNES
ET LEURS ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA ROUMANIE, D'AUTRE PART

PROCOLO AGGIUNTIVO
ALL'ACCORDO INTERINALE SUGLI SCAMBI E SULLE QUESTIONI COMMERCIALI
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UNA PARTE,
E LA ROMANIA, DALL'ALTRA,
E ALL'ACCORDO EUROPEO TRA LE COMUNITA' EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA ROMANIA, DALL'ALTRA

AANVULLEND PROCOLO
BIJ DE INTERIMOVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
EN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, ENERZIJD,
EN ROEMENIE, ANDERZIJD,
BETREFFENDE DE HANDEL EN AANVERWANTE ZAKEN
EN BIJ DE EUROPA-OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
EN HUN LID-STATEN, ENERZIJD, EN ROEMENIE, ANDERZIJD

PROCOLO COMPLEMENTAR
DO ACORDO PROVISÓRIO SOBRE COMÉRCIO E MATERIAS CONEXAS
ENTRE A COMUNIDADE ECONOMICA EUROPEIA
E A COMUNIDADE EUROPEIA DO CARVÃO E DO AÇO, POR UM LADO,
E A ROMÉNIA, POR OUTRO,
E DO ACORDO EUROPEU ENTRE AS COMUNIDADES EUROPEIAS
E OS SEUS ESTADOS-MEMBROS, POR UM LADO, E A ROMÉNIA, POR OUTRO

PROCOLO ADICIONAL
LA ACORDUL INTERIMAR PRIVIND COMERTUL SI ASPECTELE LEGATE DE COMERTUL
DINTRE ROMANIA, PE DE O PARTE,
SI COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA

zio del Contenzioso Dip. PRECUM SI LA ACORDUL EUROPEAN INTRE ROMANIA,
Trattati e degli Affari Legislativi. COMUNITATELE EUROPENE SI STATELE MEMBRE ALE ACESTORA



per copia conforme

A. Cohen

LA COMUNITA' EUROPEA E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate "la Comunità",

da una parte, e

LA ROMANIA

dall'altra,

considerando che l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (in appresso denominato "l'accordo europeo"), è stato firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1993 e non è ancora entrato in vigore ;

considerando che in attesa che entri in vigore l'accordo europeo sono state rese operative, a decorrere dal 1° maggio 1993, le relative disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali tramite l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania, dall'altra, (in appresso denominato "l'accordo interinale") firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1993 ;

RICONOSCENDO la cruciale importanza degli scambi ai fini del passaggio ad un'economia di mercato ;

TENENDO PRESENTE la volontà della Comunità di accelerare gli sforzi volti ad aprire i suoi mercati ai prodotti di origine rumena ;

TENENDO PRESENTI gli obiettivi dell'accordo europeo, in particolare quelli di cui all'articolo 1 ;

VISTO l'accordo interinale ;

HANNO DECISO di concludere il presente protocollo e a tal fine hanno designato loro plenipotenziari :

LA COMUNITA' EUROPEA :

Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente del Belgio,
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti

LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO :

Juan PRAT
Direttore Generale della Commissione delle Comunità europee

LA ROMANIA :

Constantin ENE
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

ARTICOLO 1

L'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma dell'accordo interinale e l'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma dell'accordo europeo sono sostituiti dal testo seguente :

"I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Romania elencati nell'allegato II b) sono ridotti del 20 % del dazio di base alla data di entrata in vigore del presente accordo e di un ulteriore 20 % del dazio di base un anno dopo. I dazi suddetti sono totalmente aboliti entro la fine del secondo anno dall'entrata in vigore dell'accordo."

ARTICOLO 2

L'articolo 4, paragrafo 3 dell'accordo interinale e l'articolo 10, paragrafo 3 dell'accordo europeo sono sostituiti dal testo seguente :

"3. I prodotti di origine rumena elencati nell'allegato III beneficiano di una sospensione dei dazi doganali sulle importazioni entro i limiti di contingenti o massimali tariffari comunitari annui che aumentano progressivamente conformemente alle condizioni definite nel suddetto allegato, in modo da giungere a una completa abolizione dei dazi doganali sulle importazioni dei prodotti in questione entro la fine del terzo anno dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

Contemporaneamente, i dazi doganali sulle importazioni che devono essere applicati quando i contingenti sono stati esauriti o quando la riscossione dei dazi doganali è stata ristabilita per quanto riguarda i prodotti sottoposti ad un massimale tariffario, sono progressivamente ridotti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, con riduzioni annue del 15 % del dazio di base. Entro la fine del terzo anno, i dazi residui sono aboliti."

ARTICOLO 3

Le note a piè di pagina (3) e (4) dell'allegato III dell'accordo interinale e quella dell'allegato III dell'accordo europeo sono sostituite come in appresso :

- "(3) Questi importi sono maggiorati :
- del 20 % all'entrata in vigore dell'accordo ;
 - di un ulteriore 20 % il 1° gennaio 1994 ;
 - di un ulteriore 10 % il 1° luglio 1994 ;
 - di un'ulteriore 30 % il 1° gennaio 1995.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(4) Contrariamente a quanto stabilito nella nota a piè di pagina (3), questo importo è maggiorato :

- del 20 % il 1° gennaio 1994 ;
- di un ulteriore 10 % il 1° luglio 1994 ;
- di un ulteriore 30 % il 1° gennaio 1995."

ARTICOLO 4

1. Il secondo paragrafo del testo introduttivo dell'allegato XII a) dell'accordo interinale e quello dell'allegato XII a) dell'accordo europeo sono sostituiti dal testo seguente :

"I quantitativi importati sotto i codici NC considerati nel presente allegato, ad eccezione delle voci 0104 e 0204, sono soggetti alla riscossione di un dazio ridotto del 20 % a decorrere dal 1° maggio 1993, del 40 % a decorrere dal 1° gennaio 1994 e del 60 % a decorrere dal 1° luglio 1994."

2. All'allegato XII b) dell'accordo interinale e all'allegato XII b) dell'accordo europeo si aggiunge il secondo paragrafo introduttivo seguente :

"Le aliquote di dazio indicate per gli anni 3, 4 e 5 sono applicabili rispettivamente a decorrere dal 1° luglio 1994, dal 1° luglio 1995 e dal 1° luglio 1996."

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Agli allegati XI a), XII a) e XII b) dell'accordo interinale e agli allegati XI a), XII a) e XII b) dell'accordo europeo si aggiunge il secondo paragrafo introduttivo seguente :

"1.a) I quantitativi in tonnellate indicati per l'anno 3 sono applicabili dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995. I quantitativi relativi all'anno 2 sono ridotti del 50 %.

1.b) I quantitativi in tonnellate previsti per gli anni 4 e 5 sono applicabili, rispettivamente, dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997."

ARTICOLO 5

1. Nel paragrafo introduttivo all'articolo 2, paragrafo 1 del protocollo n° 1 sui prodotti tessili e sui capi di abbigliamento dell'accordo interinale e del protocollo n° 1 sui prodotti tessili e sui capi di abbigliamento dell'accordo europeo, le parole "eliminazione al termine di un periodo di sei anni" sono sostituite dalle parole "eliminazione al termine di un periodo di cinque anni".

2. Gli ultimi due trattini dell'articolo 2, paragrafo 1 del protocollo n° 1 sui prodotti tessili e sui capi di abbigliamento dell'accordo interinale e del protocollo n° 1 sui prodotti tessili e sui capi di abbigliamento dell'accordo europeo sono sostituiti dal testo seguente :

"- all'inizio del sesto anno i dazi residui sono eliminati."

ARTICOLO 6

L'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo n° 2 sui prodotti contemplati dal trattato CECA dell'accordo interinale e del protocollo n° 2 sui prodotti contemplati dal trattato CECA dell'accordo europeo sono sostituiti dal testo seguente :

"2. All'inizio del secondo, del terzo, del quarto e del quinto anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo si applicano ulteriori riduzioni rispettivamente al 60, al 40, al 20 e allo 0 % del dazio di base."

ARTICOLO 7

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo interinale e dell'accordo europeo.

ARTICOLO 8

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si notificano reciprocamente di aver espletato tutte le procedure necessarie a tal fine.

ARTICOLO 9

Il presente protocollo è redatto in due copie in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e rumena, ciascun testo facente ugualmente fede.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo adicional.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne tillægsprotokol.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Zusatzprotokoll gesetzt.

ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στο παρόν πρόσθετο πρωτόκολλο.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Additional Protocol.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole additionnel.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo aggiuntivo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit aanvullend Protocol hebben gesteld.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Protocolo Complementar.

Plenipotentiarii de mai jos au semnat prezentul Protocol aditional.

Hecho en Bruselas, el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y tres.
Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende december nitten hundrede og tre og halvfems.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τρία.
Done at Brussels on the twenty-first day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-three.

Fait à Bruxelles, le vingt-et-un décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Fatto a Bruxelles, addì ventuno dicembre millenovecentonovantatre.


Gedaan te Brussel, de eenentwintigste december negentienhonderd drieënnegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e um de Dezembro de mil novecentos e noventa e três.

Incheiat la Bruxelles, in ziua de douazecisiunu decembrie, anul o mie noua sute nouzeci si trei.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Por la Comunidad Europea y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero
For Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft und die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα
For the European Community and the European Coal and Steel Community
Pour la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier
Per la Comunità europea e la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio
Voor de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
Pela Comunidade Europeia e pela Comunidade Europeia do Carvão e do Aço
Pentru Comunitatea Europeana si Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului



Por Rumania
For Rumænien
Für Rumänien
Για τη Ρουμανία
For Romania
Pour la Roumanie
Per la Romania
Voor Roemenië
Pela Roménia
Pentru Romania

Comunitati huc

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.

Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.

Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.

Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.

Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles.

Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.

De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.

O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.

Bruselas,
Bruxelles, den
Brüssel, den
Βρυξέλλες,
Brussels,
Bruxelles, le
Bruxelles, addi'
Brussel,
Bruxelas, em

11. 1. 1994

Por el Secretario General del Consejo de la Union Europea
For Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union
Für den Generalsekretär des Rates der Europäischen Union
Για το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
For the Secretary-General of the Council of the European Union
Pour le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne
Per il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
Voor de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie
Pelo Secretário-Geral do Conselho da União Europeia


A. DUBOIS
Directeur Général

